



25.004

Rapporto annuale 2024

delle Commissioni della gestione e della Delegazione

delle Commissioni della gestione delle Camere federali

del 23 gennaio 2025

Onorevoli colleghi,

conformemente all'articolo 55 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl, RS 171.10), vi sottoponiamo il rapporto sull'attività delle Commissioni della gestione e della loro Delegazione nel 2024 affinché ne prendiate atto.

Il presente rapporto informa sui controlli più importanti effettuati durante l'anno in rassegna nonché sui risultati e sugli insegnamenti che se ne possono trarre.

Gradite, onorevoli colleghi, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 gennaio 2025

In nome delle Commissioni della gestione delle
Camere federali:

Il presidente della CdG-S,
Charles Juillard

Il presidente della CdG-N,
Erich Hess

Indice

1	Introduzione	5
2	Mandato e organizzazione	6
2.1	Missioni e competenze delle CdG	6
2.2	Organizzazione e composizione delle CdG	7
3	Principali attività delle CdG nel 2024	9
4	Lavori delle CdG nel 2024	13
4.1	Settore DFAE/DDPS	13
4.1.1	Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale	13
4.1.2	Situazione finanziaria dell'esercito	15
4.1.3	Metodi di allenamento abusivi ed etica nello sport svizzero	15
4.1.4	Procedura di selezione del Segretario di Stato del DDPS	16
4.1.5	Cooperazione della DSC con ONG	17
4.1.6	Sicurezza degli aerodromi militari	18
4.1.7	Sicurezza e resilienza della rete di rappresentanze svizzere all'estero	18
4.1.8	Istituzione svizzera per i diritti umani	19
4.1.9	Impieghi della protezione civile a favore di privati nell'ambito dei corsi di ripetizione	20
4.1.10	Sponsorizzazioni nel DDPS	21
4.1.11	Ruolo del DFAE nel rilascio di visti umanitari	22
4.1.12	Altre ispezioni e attività in corso nel settore DFAE/DDPS	24
4.1.13	Visite di servizio nel settore DFAE/DDPS nel 2024	27
4.2	Settore DFF/DEFR	28
4.2.1	Partecipazione della Confederazione all'applicazione di sanzioni economiche	28
4.2.2	Attuazione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti	29
4.2.3	Carenza di personale qualificato nel settore sanitario: programma speciale medicina umana	31
4.2.4	Riconoscimento delle qualifiche professionali estere	33
4.2.5	Altre ispezioni e attività in corso nel settore DFF/DEFR	35
4.2.6	Visite di servizio nel settore DFF/DEFR nel 2024	38
4.3	Settore DFI/DATEC	39
4.3.1	Ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell'UFSP per la gestione della pandemia di COVID-19	39
4.3.2	Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID-19	41
4.3.3	Valutazione del progetto «Leute für Lonza»	43

4.3.4	Vigilanza dell'UFSP sulla Fondazione «lemievaccinazioni» e partecipazione della Confederazione nelle fondazioni di diritto privato: seguito dei lavori	44
4.3.5	Digitalizzazione nel settore sanitario: programma DigiSanté	45
4.3.6	Medicamenti iscritti nell'elenco delle specialità dell'AOMS – Ammissione e riesame	47
4.3.7	Errori nei calcoli dell'UST in occasione delle elezioni federali del 2023	49
4.3.8	Attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza	51
4.3.9	Altre ispezioni e attività in corso nel settore DFI/DATEC	53
4.3.10	Visite di servizio nel settore DFI/DATEC nel 2024	58
4.4	Settore DFGP/CaF	59
4.4.1	Violenza nei centri federali d'asilo	59
4.4.2	Misure della CaF e di altri organi federali per garantire elezioni libere e trasparenti	60
4.4.3	Appalti della Confederazione relativi al cloud	61
4.4.4	Dichiarazioni pubbliche su legami tra politici e membri della criminalità organizzata	61
4.4.5	Piano di sicurezza per gli edifici della Confederazione	62
4.4.6	Commissioni consultive extraparlamentari	63
4.4.7	Altre ispezioni e attività in corso nel settore DFGP/CaF	64
4.4.8	Visite di servizio nel settore DFGP/CaF nel 2024	67
4.5	Settore Tribunali/MPC	68
4.5.1	Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione	68
4.5.2	Pianificazione e istituzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale	69
4.5.3	Comunicazione delle decisioni del Tribunale federale	70
4.5.4	Altre ispezioni e attività in corso nel settore Tribunali/MPC	71
4.5.5	Visita di servizio nel settore Tribunali/MPC nel 2024	73
4.6	Conclusione dell'ispezione «Indiscrezioni sugli affari del Consiglio federale concernenti la pandemia di COVID-19»	74
5	Lavori della DelCdG nel 2024	76
5.1	Compiti, diritti e organizzazione della DelCdG	76
5.2	Alta vigilanza sulle attività informative	77
5.2.1	Trasformazione del SIC	77
5.2.2	Acquisizione di informazioni soggetta ad autorizzazione	78
5.2.3	Esplorazione dei segnali via cavo ed esplorazione radio	79
5.2.4	Possibilità d'intervento contro le attività di spionaggio	81
5.2.5	Contatti con servizi partner all'estero	84

5.3	Temi riguardanti la governance	85
5.3.1	Consultazione del Parlamento in situazioni di crisi – Il ruolo della DelCdG	85
5.3.2	Problematica legata ai dati di localizzazione	86
5.3.3	Ruolo del SIC nelle questioni legate al personale di altre unità della Confederazione	87
5.4	Ulteriori attività	88
5.4.1	Visita di servizio all’ACE e al SIC	88
	Elenco delle abbreviazioni	89
	Allegato 1: Composizione delle CdG, delle loro sottocommissioni e dei loro gruppi di lavoro e della DelCdG nel 2024	95
	Allegato 2: Stato di avanzamento delle ispezioni in corso delle CdG	97
	Allegato (separato): Rapporto annuale 2024 del Controllo parlamentare dell’amministrazione	

Rapporto

1 Introduzione

Il presente rapporto annuale fornisce una visione d'insieme delle attività di alta vigilanza parlamentare delle Commissioni della gestione (CdG) e della Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG) nel 2024, nonché alcune informazioni sui principali risultati dei loro lavori.

Dopo una panoramica e un bilancio sintetico delle attività più importanti delle CdG nel 2024 (v. cap. 3), il rapporto si concentra soprattutto sui lavori terminati durante l'anno in rassegna che non sono ancora stati oggetto di comunicazioni pubbliche (v. cap. 4). Ai fini della trasparenza, le CdG informano inoltre in forma sintetica su alcune attività in corso, nonché sul seguito dato ad alcune ispezioni che erano già state oggetto di comunicazioni pubbliche (v. cap. 4.1.12, 4.2.5, 4.3.9, 4.4.7 e 4.5.4). Tuttavia, conformemente alle loro direttive, le CdG forniscono informazioni dettagliate sui risultati dei loro lavori soltanto una volta terminati.

Dopo un 2023 molto carico, nel corso del quale un gran numero dossier è stato concluso prima della fine della legislatura, la frequenza delle pubblicazioni delle CdG è diminuita in quanto sono state avviate numerose nuove indagini che non hanno potuto di conseguenza essere terminate nel corso dell'anno in rassegna. Nel 2024 le CdG hanno quindi pubblicato due rapporti d'inchiesta: uno sulla composizione dei collegi giudicanti nei tribunali della Confederazione e l'altro sulla vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno ai consigli d'amministrazione delle imprese parastatali (v. cap. 3).

Nel 2024 le CdG hanno parimenti avviato tre nuove ispezioni per le quali è stato attribuito un mandato di valutazione al Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA). La prima riguardava la pianificazione dei progetti di infrastruttura ferroviaria, la seconda i consolati onorari e la terza l'indipendenza e la gestione della Sorveglianza dei prezzi¹. Su ognuna delle suddette ispezioni il CPA sta attualmente svolgendo una valutazione (v. cap. 2 del rapporto annuale del CPA allegato), sulla cui base la commissione competente farà le proprie considerazioni sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare.

Nell'anno in rassegna le CdG si sono riunite in 19 sedute plenarie, il gruppo di coordinamento ha svolto una seduta, mentre le sottocommissioni e i gruppi di lavoro hanno tenuto 77 sedute, 15 delle quali dedicate a sopralluoghi presso servizi della Confederazione. Dal canto suo, la DelCdG si è incontrata 10 volte. In totale si sono quindi svolte 107 sedute.

In occasione della seduta plenaria comune del 23 gennaio 2025 le CdG hanno approvato all'unanimità il presente rapporto e hanno deciso di pubblicarlo. Conformemente

¹ Le CdG e la DelCdG pubblicano il rapporto annuale 2023 e il programma per il 2024, comunicato stampa delle CdG del 30 gen. 2024

all'articolo 157 della legge sul Parlamento (LParl)², la bozza del rapporto è stata prima sottoposta per parere³ alle autorità interessate. I pareri pervenuti sono stati esaminati dalle CdG e dalla DelCdG e tenuti in considerazione per quanto possibile.

2 Mandato e organizzazione

2.1 Missioni e competenze delle CdG⁴

In qualità di commissioni parlamentari le CdG esercitano, su mandato delle Camere federali, l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC), del Ministero pubblico della Confederazione (MPC), nonché di altri enti incaricati di compiti federali (art. 169 della Costituzione [Cost.]⁵ e art. 26 e 52 LParl). I compiti, le responsabilità e le competenze delle CdG sono definiti principalmente negli articoli 26–27, 52–55 e 153–158 LParl, ma anche in altri testi legali e direttive⁶.

Nell'esercizio del loro mandato le CdG verificano principalmente se le autorità federali agiscono secondo la Costituzione e le leggi e se i compiti loro assegnati dal legislatore sono stati svolti correttamente (controllo della legalità). Accertano inoltre che le misure adottate dallo Stato siano opportune. Si assicurano che le autorità federali sfruttino adeguatamente il margine di apprezzamento di cui dispongono (controllo dell'adeguatezza) e controllano l'efficacia delle misure adottate con riferimento agli obiettivi fissati dal legislatore (controllo dell'efficacia).

Per adempiere il compito di alta vigilanza, le CdG dispongono di ampi diritti d'informazione (art. 150 e 153 LParl). Nell'esercizio dei loro diritti d'informazione le CdG sono sottoposte soltanto a due restrizioni. In primo luogo non sono autorizzate a consultare i verbali delle sedute del Consiglio federale. In secondo luogo non possono esigere informazioni che devono essere tenute segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative o per altri motivi (art. 153 cpv. 6 LParl).

² Legge federale del 13 dic. 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10).

³ Secondo la prassi delle CdG, questo parere si limita alla constatazione di errori formali e materiali e ad eventuali riserve in merito alla pubblicazione se la bozza di rapporto contenesse informazioni che, secondo le autorità consultate, sono degne di protezione e non dovrebbero essere pubblicate.

⁴ Per maggiori informazioni al riguardo, cfr. www.parlamento.ch > Organi > Commissioni di vigilanza > CdG > Attribuzioni

⁵ Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101).

⁶ Principi d'azione delle Commissioni della gestione del 13 mag. 2024 (FF 2024 2751)
La portata del campo dell'alta vigilanza e dei diritti d'informazione è inoltre commentata ed esaminata più in dettaglio in diverse pubblicazioni di riferimento redatte dalle CdG o su mandato di queste ultime. Tali documenti sono disponibili all'indirizzo www.parlamento.ch > Organi > Commissioni di vigilanza > CdG > Documenti di riferimento

Dati i loro ampi diritti d'informazione, in contropartita le CdG e la DelCdG devono garantire la confidenzialità e trattare le informazioni confidenziali in maniera responsabile (art. 150 cpv. 3 LParl)⁷. I membri delle CdG sono inoltre vincolati al segreto d'ufficio per quanto concerne tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'ambito del loro mandato (art. 8 LParl).

I mezzi di cui dispongono le CdG nei confronti degli uffici sottoposti alla loro vigilanza sono soprattutto di natura politica. Le Commissioni comunicano in genere le proprie conclusioni alle autorità superiori responsabili mediante rapporti ufficiali e rivolgono loro raccomandazioni. I rapporti d'inchiesta sono di regola pubblicati, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione (art. 158 cpv. 3 LParl). La legge conferisce alle autorità interessate il diritto di esprimere un parere prima della pubblicazione (art. 157 LParl)⁸ e le obbliga poi a prendere posizione sulle raccomandazioni a loro rivolte (art. 158 cpv. 2 LParl).

Le CdG riferiscono inoltre al Parlamento, all'inizio di ogni anno, mediante un rapporto che rende conto dei lavori condotti nel corso dell'anno precedente nell'ambito della loro attività di alta vigilanza e ne espone i principali risultati (art. 55 LParl). Il presente rapporto annuale 2024 adempie tale scopo.

2.2 Organizzazione e composizione delle CdG

Come le altre commissioni parlamentari, le CdG sono composte da 25 membri del Consiglio nazionale e da 13 membri del Consiglio degli Stati. I membri sono eletti per un periodo di quattro anni con la possibilità di rinnovare il mandato. La composizione delle commissioni e l'assegnazione della presidenza e della vicepresidenza si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera (art. 43 cpv. 3 LParl). Per quanto possibile, è tenuto conto anche delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.

Ogni commissione è suddivisa in cinque sottocommissioni permanenti (art. 45 cpv. 2 LParl, art. 14 cpv. 3 RCN⁹ e art. 11 cpv. 1 RCS¹⁰), di cui tre sono responsabili di due dipartimenti (DFAE/DDPS, DFF/DEFR e DFI/DATEC), una è competente per un dipartimento e per la Cancelleria federale (DFGP/CaF) e una esercita l'alta vigilanza sui tribunali della Confederazione, sul MPC e sull'AV-MPC. Le sottocommissioni della CdG-N sono composte ciascuna di nove membri, quelle della CdG-S di cinque.

Su incarico delle commissioni plenarie, le sottocommissioni seguono l'operato delle autorità sottoposte alla loro vigilanza; svolgono il lavoro vero e proprio d'inchiesta (p. es. audizioni, perizie, richieste di documentazione) e riferiscono alle commissioni plenarie. Oltre a fungere da organi decisionali, queste ultime approvano e pubblicano

⁷ Le CdG hanno emanato a tal fine istruzioni concernenti la tutela del segreto, che disciplinano tra l'altro in maniera restrittiva l'accesso ai corapporti dei capidipartimento relativi agli affari del Consiglio federale (Istruzioni delle CdG concernenti misure a tutela del segreto del 13 mag. 2024).

⁸ Cfr. nota a piè di pag. 3

⁹ Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ott. 2003 (RCN; **RS 171.13**)

¹⁰ Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giu. 2003 (RCS; **RS 171.14**)

rapporti e formulano raccomandazioni alle autorità politiche responsabili (art. 158 LParl).

Le CdG possono inoltre istituire gruppi di lavoro o sottocommissioni ad hoc per esaminare temi che richiedono particolari conoscenze specialistiche. Nel 2024 erano operativi due gruppi di lavoro, composti di membri della CdG-N e della CdG-S. Il gruppo di lavoro permanente «Gestione dei rischi della Confederazione», di cui fa parte anche un rappresentante della Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin), si occupa appunto della gestione dei rischi e dei relativi rapporti all'attenzione del Consiglio federale. Il gruppo di lavoro «Indiscrezioni COVID-19», istituito nel 2023 al fine di esaminare le indiscrezioni sugli affari del Consiglio federale concernenti la pandemia di COVID-19, ha proseguito i suoi lavori durante l'anno in rassegna, informandosi sull'attuazione delle raccomandazioni formulate dalle CdG nel loro rapporto d'ispezione del 17 novembre 2023¹¹ (v. cap. 4.6).

Ogni commissione nomina inoltre al proprio interno tre membri che formano la Del-CdG, il cui scopo è di vigilare sulle attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione civile e militare. Secondo la Costituzione e la legge, la Delegazione dispone di diritti d'informazione molto ampi (v. cap. 5).

La composizione completa delle CdG, delle loro sottocommissioni e dei gruppi di lavoro nonché della DelCdG nel 2024 è presentata in allegato (v. allegato 1).

¹¹ Indiscrezioni sugli affari del Consiglio federale concernenti la pandemia di COVID-19, rapporto delle CdG del 17 nov. 2023 ([FF 2024 335](#))

3 Principali attività delle CdG nel 2024

L'inizio del 2024 è stato contrassegnato dal cambio di legislatura e dalla ricomposizione delle CdG. Come a ogni inizio di legislatura le Commissioni neocostituite hanno fatto il punto della situazione sia delle principali attività in corso nei diversi dipartimenti e nella CaF sia delle priorità e delle sfide che le aspettano nei prossimi anni. Alla fine del 2023, quindi al termine della legislatura precedente, le CdG hanno concluso numerosi oggetti. Nel 2024 hanno dunque potuto occuparsi di varie nuove tematiche portando avanti al contempo diversi lavori già in corso.

Pubblicazioni delle CdG nel 2024

Nell'anno in rassegna le CdG hanno informato il pubblico a più riprese sulle loro decisioni o conclusioni: una tabella ricapitolativa di queste pubblicazioni è riportata alla fine del presente capitolo. Durante l'anno le CdG hanno pubblicato due rapporti.

Il primo rapporto¹², pubblicato il 23 febbraio 2024, riguardava l'ispezione concernente la procedura di designazione dei giudici che sono chiamati a pronunciarsi su uno specifico caso, procedura detta anche composizione dei collegi giudicanti. In questo rapporto le CdG hanno tracciato un bilancio dell'attuazione delle raccomandazioni che avevano formulato nel giugno 2021¹³. Le Commissioni hanno in particolare constatato un considerevole miglioramento della trasparenza e dell'oggettività nella composizione dei collegi giudicanti e accolto con favore le precisazioni apportate ai relativi regolamenti. Hanno tuttavia ritenuto che una parte delle loro raccomandazioni non erano state attuate dai tribunali della Confederazione e che vi era margine di miglioramento, segnatamente in relazione alla prassi in materia di comunicazione del Tribunale federale (TF) e del Tribunale penale federale (TPF). Nel 2024 le Commissioni hanno pertanto proseguito i loro scambi con i tribunali (v. cap. 4.5.1).

Dal canto suo, la CdG-S ha pubblicato il 5 luglio 2024¹⁴ una valutazione dell'attuazione delle raccomandazioni che aveva formulato nel 2018¹⁵ in merito alla vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno alle imprese parastatali della Confederazione (Posta, Ferrovie federali svizzere [FFS], Swisscom, Skyguide, gruppo RUAG). La Commissione ha constatato evidenti progressi da parte di queste imprese. Ha accolto con favore lo sviluppo delle procedure di notifica e di controllo nonché gli sforzi profusi in materia di comunicazione e trasparenza. Ha tuttavia tracciato un bilancio più differenziato della vigilanza esercitata dalle autorità federali competenti su queste relazioni d'interesse, individuando in particolare un potenziale di miglioramento nel modo in

¹² Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione, rapporto delle CdG del 23 feb. 2024 sullo stato di attuazione delle loro raccomandazioni da parte dei tribunali della Confederazione (FF 2024 766)

¹³ Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione, rapporto delle CdG del 22 giu. 2021 (FF 2021 2437)

¹⁴ Controllo successivo: vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno ai consigli d'amministrazione delle imprese parastatali, rapporto sintetico della CdG-S del 5 lug. 2024 (FF 2024 1839)

¹⁵ Vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno ai consigli d'amministrazione delle imprese parastatali, sull'esempio del caso della presidente del consiglio d'amministrazione delle FFS, rapporto della CdG-S del 28 ago. 2018 (FF 2018 6603)

cui le autorità federali si sono avvalse degli strumenti esistenti per adempiere il loro mandato. La Commissione si aspetta quindi che la tematica legata alle relazioni d'interesse sia trattata più regolarmente durante i colloqui periodici condotti dalle autorità federali con le imprese. La CdG-S ha inoltre invitato il Consiglio federale a garantire che i dipartimenti trattino le proposte di nomina nei consigli d'amministrazione in maniera più omogenea e proattiva. Con questo rapporto la Commissione ha concluso il suo controllo successivo iniziato nel 2021.

Ispezioni avviate nel 2024

Nel 2024 le CdG hanno inoltre avviato tre ispezioni per le quali hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione. La prima verte sulla pianificazione dei progetti di infrastruttura ferroviaria (v. n. 2.5 del rapporto annuale del CPA allegato) ed esamina il ruolo dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e il coinvolgimento dei Cantoni e dei Comuni nella pianificazione dell'attuazione di tali progetti. Il rapporto di valutazione sarà presentato alla sottocommissione competente della CdG-S all'inizio del 2026. La seconda valutazione condotta dal CPA su mandato delle CdG concerne i consolati onorari svizzeri all'estero e i consolati onorari esteri in Svizzera (v. n. 2.4 del rapporto annuale del CPA allegato). Il rapporto di valutazione deve essere presentato alla sottocommissione competente della CdG-S nel giugno 2025. Infine, il CPA sta effettuando una terza valutazione sull'indipendenza e sulla gestione della Sorveglianza dei prezzi (v. n. 2.6 del rapporto annuale del CPA allegato) e presenterà il suo rapporto alla sottocommissione competente della CdG-N alla fine del 2025 o all'inizio del 2026.

Temi trasversali trattati dalle CdG nel 2024

Nell'anno in rassegna diversi temi trasversali hanno pure occupato le CdG nelle loro regolari attività di alta vigilanza. Nell'ambito dell'esame del rapporto di gestione del Consiglio federale del 2023, le Commissioni hanno ad esempio trattato con ciascun dipartimento e con la CaF la gestione delle risorse di personale della Confederazione, in particolare per gli ambiti professionali che presentano una penuria di manodopera qualificata. In vista delle numerose partenze per pensionamento previste nei prossimi dieci anni e che riguarderanno probabilmente fino al 30 per cento del personale dell'Amministrazione federale, le CdG hanno quindi fatto il punto della situazione delle misure e delle strategie attuate dai dipartimenti e dalla CaF per affrontare questa sfida demografica.

Sempre in una prospettiva trasversale, nel 2024 le CdG si sono occupate della recente evoluzione dei rischi in materia di cibersicurezza nella Confederazione. Hanno soprattutto approfondito la questione della ripartizione delle competenze e del coordinamento tra autorità federali in merito a questa tematica in relazione all'istituzione di un nuovo Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) il 1° gennaio 2024.

Un altro tema trasversale trattato dalle CdG nel 2024 è stato quello dell'uso dell'intelligenza artificiale (IA) da parte dei dipartimenti e della CaF. Le Commissioni hanno quindi esaminato i diversi mandati paralleli che il Consiglio federale ha assegnato alla CaF, all'Ufficio federale di statistica (UST) e all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) in materia.

Infine, in seguito alla conclusione nel 2023 della loro vasta ispezione sulla gestione della pandemia di COVID-19 da parte delle autorità federali e in vista della revisione della legge sulle epidemie (LEp)¹⁶, nel giugno 2024 le CdG hanno chiesto al Consiglio federale di integrare nel relativo messaggio, previsto per il secondo trimestre 2025, un capitolo specifico che riferisca sull'attuazione delle raccomandazioni formulate dalle CdG. Così facendo le CdG vogliono assicurarsi che tutte le raccomandazioni scaturite dalla loro ispezione COVID-19, e che dovrebbero essere attuate nell'ambito di questa revisione, siano prese in considerazione in maniera esaustiva.

Altri punti forti del 2024

Durante l'anno in rassegna le CdG hanno inoltre avviato o proseguito lavori di alta vigilanza in merito a diversi oggetti che, a causa del loro carattere sensibile, hanno avuto una certa risonanza mediatica. Sia nel caso dei ciberattacchi e delle fughe di dati verificatesi nel 2023 presso fornitori esterni della Confederazione (v. cap. 4.1.12), della sospensione del programma C2AIR (v. cap. 4.1.12), sia nel caso degli errori di calcolo nell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) annunciati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nell'agosto 2024 (v. cap. 4.3.9) o ancora dei sospetti di firme falsificate durante la raccolta di firme per iniziative popolari e referendum (v. cap. 4.4.7), le CdG hanno sempre avuto scambi tempestivi con le autorità federali interessate. Per le Commissioni era importante, da un lato, esaminare l'appropriatezza delle misure immediate prese dalle autorità e, dall'altro, chiarire se occorre intervenire per migliorare la gestione degli affari da parte di queste autorità a medio o più lungo termine. Maggiori dettagli sugli accertamenti condotti in relazione ai diversi temi sono contenuti nel capitolo seguente, che fornisce inoltre una panoramica dei lavori svolti dalle CdG durante l'anno nei diversi ambiti della vigilanza.

¹⁶ Legge federale del 28. set. 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp; **RS 818.101**)

Publicazioni delle CdG nel 2024

Tema	Documenti pubblicati
Rapporto annuale 2023 delle CdG e della DelCdG delle Camere federali	Rapporto delle CdG del 26 gennaio 2024 (FF 2024 446) e comunicato stampa delle CdG del 30 gennaio 2024
Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione	Rapporto delle CdG del 23 febbraio 2024 (FF 2024 766) e comunicato stampa delle CdG del 26 febbraio 2024
Controllo successivo: vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno ai consigli d'amministrazione delle imprese parastatali	Rapporto sintetico della CdG-S del 5 luglio 2024 (FF 2024 1839) e comunicato stampa della CdG-S del 5 luglio 2024
Falsificazione di firme in occasione di iniziative popolari: la CdG-S procede ad accertamenti	Comunicato stampa della CdG-S del 6 settembre 2024
Errore dell'UST in occasione delle elezioni federali: la CdG-N chiede miglioramenti entro le prossime elezioni	Comunicato stampa della CdG-N dell'11 ottobre 2024
Nuova ordinanza sull'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale: le CdG ritengono necessarie delle precisazioni	Comunicato stampa delle CdG del 21 novembre 2024

4 Lavori delle CdG nel 2024

Il presente capitolo offre una panoramica dei temi e delle questioni che hanno occupato le CdG nel corso del 2024, suddivisi in base alle diverse aree di competenza delle loro sottocommissioni.

L'accento è posto in primo luogo sui dossier che sono stati conclusi nel corso dell'anno in rassegna e che non sono stati pubblicati. Ogni area di competenza di ciascuna sottocommissione prevede inoltre un sottocapitolo che fornisce informazioni su altre ispezioni e attività in corso che le commissioni proseguiranno nei prossimi anni, nonché un sottocapitolo sulle visite di servizio effettuate durante l'anno in esame.

4.1 Settore DFAE/DDPS

4.1.1 Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale

Nell'anno in esame il Consiglio federale ha pubblicato il proprio parere¹⁷ sul rapporto della CdG-S concernente la misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale (CI)¹⁸. La CdG-S lo ha analizzato per verificare se siano state adottate misure appropriate volte ad attuare le proprie raccomandazioni.

Nel 2023 la CdG-S aveva criticato nel suo rapporto l'attuale prassi di misurazione dell'efficacia nel contesto della CI. Il suo rapporto era incentrato esclusivamente su *uno* strumento di misurazione dell'efficacia, ossia la valutazione. La CdG-S constata che, a causa di varie lacune, l'attuale prassi di valutazione invalsa nell'ambito della CI si addice solo parzialmente alla misurazione dell'efficacia e alla gestione strategica a livello dei progetti e non fornisce alcuna informazione sul contributo che il progetto in esame apporta al raggiungimento degli obiettivi sovraordinati della CI. La Commissione riteneva inoltre che, nella loro forma attuale, le valutazioni non costituissero una base adeguata per rendere conto al Parlamento e al pubblico e che i tassi di riuscita impiegati in questo contesto non fossero degli indicatori pertinenti. La Commissione aveva quindi formulato sei raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale.

Nel suo parere del 21 febbraio 2024 il Consiglio federale ha dichiarato la sua volontà di principio di attuare le raccomandazioni della CdG-S e a tal fine ha previsto dodici misure. Il Consiglio federale ha poi fatto confluire i risultati del rapporto della CdG-S nel suo messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2025–

¹⁷ Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale, parere del Consiglio federale del 21 feb. 2024 ([FF 2024 556](#))

¹⁸ Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale, rapporto della CdG-S del 14 nov. 2023 ([FF 2023 2893](#)). Il rapporto della CdG-S si è fondato su una valutazione del CPA: Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale, rapporto del CPA all'attenzione della CdG-S del 27 apr. 2023 ([FF 2023 2894](#))

2028¹⁹ e nel suo rapporto di rendicontazione sulla Strategia 2021–2024²⁰. Va sottolineato che la CdG-S ha raccomandato di rinunciare completamente ai tassi di riuscita summenzionati finché non saranno migliorate la qualità e la metodologia delle valutazioni su cui si basano. Nel suddetto rapporto di rendicontazione, il Consiglio federale ha tuttavia mantenuto l'uso dei tassi di riuscita, contestualizzandone i limiti metodologici e il valore informativo, come richiesto dalla CdG-S.

La CdG-S ha accolto con favore la disponibilità del Consiglio federale ad attuare le sue raccomandazioni. Nel suo parere, il Consiglio federale ha spiegato ad esempio che in futuro le valutazioni dei progetti dovranno sottolineare più esplicitamente il legame fra questi progetti e la Strategia CI, che l'attuazione delle loro raccomandazioni dovrà essere oggetto di un monitoraggio sistematico e che le valutazioni della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) dovranno in futuro riguardare maggiormente i progetti conclusi anziché i progetti in corso, e questo per poter trarre migliori conclusioni sulla loro efficacia e sulla loro sostenibilità.

La CdG-S ha tuttavia sollevato alcune questioni complementari da considerare in merito ad alcuni punti del parere del Consiglio federale. Ha chiesto ad esempio all'Esecutivo informazioni più circostanziate sui compiti, sulle competenze e sui metodi di lavoro del *comité de pilotage Evaluation*, che ha l'incarico di formalizzare la cooperazione e lo scambio di conoscenze tra i servizi federali coinvolti nelle valutazioni. Ha inoltre invitato il Consiglio federale a spiegare il valore aggiunto di una meta-analisi da esso annunciata rispetto alla valutazione recentemente condotta dal CPA e a informarla più dettagliatamente sul riorientamento delle valutazioni della Divisione Pace e diritti umani (DPDU). Il Consiglio federale ha illustrato le attività specifiche del *comité de pilotage Evaluation*. Ha inoltre esposto il valore aggiunto della meta-analisi prevista e ha fatto luce sui retroscena del riorientamento delle valutazioni della DPDU, rispondendo pertanto in modo soddisfacente alle domande della CdG-S.

Nella seduta del 6 settembre 2024 la CdG-S ha perciò deciso di concludere la sua ispezione sulla misurazione dell'efficacia nel contesto della CI. Nel 2027 effettuerà un controllo incentrato sull'attuazione delle sue sei raccomandazioni. Tale controllo le permetterà in particolare di esaminare se gli strumenti e i processi per la gestione della valutazione saranno stati armonizzati laddove opportuno, se la qualità delle valutazioni sarà stata sufficientemente migliorata in vista di un utilizzo delle stesse nel contesto della gestione strategica a livello dei progetti e infine se, su questa base, la rendicontazione al Parlamento e al pubblico avrà acquisito trasparenza e rappresentatività.

¹⁹ Messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2025–2028 (Strategia CI 2025–2028; FF 2024 1518)

²⁰ La cooperazione internazionale: un contributo alla lotta contro la povertà e le crisi globali. Rapporto di rendicontazione del DFAE sulla Strategia 2021–2024 di giugno 2024 (stato: 11 set. 2024)

4.1.2 Situazione finanziaria dell'esercito

Nell'anno in rassegna la CdG-N si è occupata del modo in cui la capodipartimento del DDPS ha gestito la condotta del capo dell'esercito (CEs), della pianificazione dell'armamento e dei compiti, nonché della comunicazione esterna del DDPS. All'inizio del 2024 la situazione finanziaria dell'esercito aveva creato una certa preoccupazione nell'opinione pubblica dopo che, in una conferenza stampa del 1° febbraio 2024, il CEs aveva menzionato una mancanza di liquidità e un «buco finanziario»²¹. In seguito alla conferenza stampa, sia la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) sia la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale (CdF-N) hanno discusso la situazione finanziaria dell'esercito e sono giunte alla conclusione che non vi erano né problemi di liquidità e che nulla faceva supporre l'esistenza di un buco finanziario.

La CdG-N ha scritto pertanto alla responsabile del DDPS per chiedere informazioni su questi aspetti. Nella sua risposta, il DDPS ha spiegato chiaramente come si svolge la pianificazione dell'armamento e la pianificazione finanziaria, nonché come e con quale regolarità avviene lo scambio tra la capodipartimento del DDPS e il CEs. Su richiesta della CdG-N, la capodipartimento del DDPS ha inoltre chiarito l'organizzazione e lo svolgimento degli scambi formali tra la diretta interessata, il CEs e il capo dell'armamento, come pure l'analisi e il trattamento da parte del DDPS della comunicazione fuorviante rilasciata nella conferenza stampa del 1° febbraio 2024. La Commissione è giunta alla conclusione che il DDPS ha tratto i dovuti insegnamenti dall'accaduto. Essa rileva inoltre che gli scambi tra la capodipartimento, il CEs e il capo dell'armamento si svolgono in modo appropriato. La CdG-N ha quindi concluso gli accertamenti su questo tema.

4.1.3 Metodi di allenamento abusivi ed etica nello sport svizzero

Dal 2020 la CdG-N si è occupata di questioni riguardanti i metodi di allenamento abusivi e l'etica nello sport svizzero. I suoi lavori si sono concentrati sul ruolo e sulle possibilità d'intervento di cui dispone la Confederazione, in particolare il DDPS e l'Ufficio federale dello sport (UFSP). Nell'ambito dei suoi accertamenti la CdG-N ha più volte domandato informazioni scritte al DDPS e all'UFSP e ha sentito i rispettivi responsabili. Per avere un quadro completo della situazione, nel 2024 la CdG-N ha infine invitato anche un rappresentante del nuovo servizio di segnalazione delle violazioni dell'etica gestito dalla Fondazione Swiss Sport Integrity.

La CdG-N ha quindi constatato che è stato fatto molto da quando sono state rese note le accuse di metodi di allenamento abusivi e dall'inizio dei suoi accertamenti nel 2020. I servizi federali responsabili hanno svolto diversi accertamenti e adottato varie misure che la CdG-N considera appropriate. Ad esempio, a fine 2021 è stato pubblicato

²¹ Finanze dell'esercito, punto stampa del CEs del 1° feb. 2024

un rapporto dettagliato di uno studio legale²² che, su incarico del DDPS, aveva indagato sulle accuse riguardanti i maltrattamenti e le intimidazioni nella ginnastica ritmica e artistica. Dopodiché la capodipartimento del DDPS ha annunciato il progetto «Etica nello sport». Nell'ambito di questo progetto il Consiglio federale ha adottato diverse misure per inserire in modo vincolante i principi etici nel sistema sportivo svizzero ed essere maggiormente in grado di riconoscere e punire le violazioni dell'etica²³. Concretamente, l'ordinanza sulla promozione dello sport è stata modificata in modo tale che gli aiuti finanziari versati alle organizzazioni sportive possano essere subordinati ai loro sforzi a favore di uno sport equo e sicuro. È stato inoltre istituito il servizio nazionale indipendente di segnalazione, aggregato a Swiss Sport Integrity.

La CdG-N considera adeguate le misure adottate. Ravvisa unicamente ancora la necessità di apportare miglioramenti puntuali in merito alla statistica delle segnalazioni di violazioni dell'etica e al sostegno finanziario delle presunte vittime nell'eventualità di un processo. Tuttavia, gli aspetti citati non rientrano fundamentalmente nell'ambito di competenza della Confederazione, bensì in quello della Fondazione Swiss Sport Integrity. La CdG-N ha fornito alla Fondazione tutte le informazioni del caso e ha quindi concluso i suoi accertamenti.

4.1.4 Procedura di selezione del Segretario di Stato del DDPS

Il 1° gennaio 2024 la Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS) ha iniziato la sua attività. La procedura di selezione del nuovo Segretario di Stato della politica di sicurezza è stata oggetto di un'ampia copertura mediatica nei mesi precedenti. Infatti, dopo che la persona designata si è dimessa ancora prima di entrare in funzione, il Consiglio federale ha potuto nominare il segretario di Stato soltanto il 22 dicembre 2023.

La CdG-N ha esaminato, da un lato, il processo di assunzione condotto dal DDPS. Ha constatato che, conformemente alle direttive in materia del Consiglio federale, la capodipartimento aveva istituito a tale scopo una commissione di selezione. Dall'altro, la CdG-N ha analizzato il ricorso al controllo di sicurezza relativo alle persone (CSP) nell'ambito di questa nomina. Secondo la Commissione, il DDPS è stato in grado di spiegare in modo plausibile le ragioni per cui il processo di selezione del nuovo segretario di Stato presentava elementi che esulavano dal controllo delle autorità. Infatti, né il DFAE, in quanto datore di lavoro del primo candidato, né la commissione di selezione del DDPS disponevano delle informazioni che hanno successivamente portato il candidato designato a ritirarsi. Il DDPS ha ricevuto queste informazioni soltanto dopo la pubblicazione del comunicato stampa sulla sua nomina a segretario di Stato.

²² Rudin Cantieni Rechtsanwälte, Externer Untersuchungsbericht vom 8.9.2021 im Zusammenhang mit den Vorfällen rund um die Rhythmische Gymnastik und das Kunstturnen – Zusammenfassung und Empfehlungen

²³ Protezione dalla violenza nello sport: il Consiglio federale crea direttive vincolanti per un comportamento etico, comunicato stampa del Consiglio federale del 25 gen. 2023

La Commissione ha anche chiarito perché la persona in questione non è stata sottoposta a un nuovo CSP prima della nomina. Il CSP del candidato era infatti ancora valido e pertanto il DDPS si è avvalso della facoltà di rinunciare a un nuovo esame (art. 8 OCSP²⁴). Il CSP dev'essere rinnovato ogni cinque anni. Inoltre, i precedenti CSP del candidato non avevano mai destato dubbi.

Con l'entrata in vigore della revisione della legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) il 1° gennaio 2024, il quadro legale per i casi come quello in questione è parzialmente cambiato: esiste ora lo strumento del controllo dell'affidabilità, in modo che in caso di promozione entro cinque anni non sia necessario ripetere integralmente il CSP, che è un procedimento molto oneroso in termini di tempo e risorse.

Dopo la rinuncia del primo candidato, la commissione di selezione ha ricontattato gli altri candidati e li ha sottoposti alle valutazioni del caso e al CSP. Alcuni di loro si sono ritirati, in certi casi per via di un CSP dall'esito negativo. Al termine di questa seconda fase di reclutamento, Markus Mäder, attuale segretario di Stato, è risultato il candidato più adatto.

Dopo un'analisi approfondita, la CdG-N ha concluso che il processo di assunzione del segretario di Stato da parte delle autorità competenti è avvenuto nel rispetto dei principi di legalità e appropriatezza. Ha quindi concluso il suo lavoro.

4.1.5 Cooperazione della DSC con ONG

In seguito agli eventi del 7 ottobre 2023 in Israele, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) è stata oggetto di critiche per la presenza di sostenitori di Hamas tra le sue fila. Anche organizzazioni non governative (ONG) della regione hanno ricevuto simili accuse, fra cui alcune ONG sostenute dalla DSC. La CdG-N ha quindi chiesto al capo del DFAE informazioni sulla cooperazione con le ONG in generale e in particolare sulla situazione nel Vicino Oriente. Alla Commissione premeva in particolare sapere in che modo il DFAE garantisce il rispetto del codice di condotta e delle linee guida antidiscriminazione. Un altro aspetto che ha approfondito è stata la questione dell'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata. Inoltre, la Commissione si è interessata alla situazione complicata nel Vicino Oriente e al controllo, disposto appositamente, delle ONG in questo contesto.

Il DFAE è stato in grado di illustrare in modo plausibile alla Commissione come vengono scelte le ONG e come viene garantito il rispetto del codice di condotta e dei requisiti antidiscriminazione. I requisiti erano già stati definiti nel 2020 in un rapporto del Consiglio federale sulla cooperazione con le organizzazioni non governative²⁵. Le ONG sono inoltre regolarmente monitorate dalla DSC e i progetti vengono valutati

²⁴ Ordinanza del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, [RS 120.4](#))

²⁵ La cooperazione con le organizzazioni non governative nei Paesi partner della cooperazione internazionale. [Rapporto](#) del Consiglio federale del 29 gen. 2020 in adempimento della Mo. Imark Impedire l'uso di denaro pubblico per scopi razzisti, antisemiti e di incitamento all'odio ([16.3289](#)) e del Po. Bigler Rapporto dettagliato sui finanziamenti a ONG palestinesi e israeliane ([18.3820](#)) (disponibile in ted. e franc.)

per garantire che i fondi siano utilizzati per lo scopo previsto. Il DFAE ha inoltre spiegato su quali basi sono state verificate undici ONG dopo gli eventi del 7 ottobre 2023 e perché la cooperazione con due di esse è stata interrotta. Per una terza ONG era già stato annunciato prima del 7 ottobre 2023 che la cooperazione sarebbe stata sospesa. Per le altre otto i fondi sono stati nuovamente sbloccati. La Commissione ha ritenuto che l'approccio del DFAE fosse proporzionato e appropriato. La CdG-N ha così concluso la trattazione del dossier della cooperazione della DSC con le ONG.

4.1.6 Sicurezza degli aerodromi militari

Nell'anno in rassegna la CdG-S ha accertato che il DDPS garantisca in modo adeguato la sicurezza degli aerodromi militari tenendo conto delle esigenze future derivanti da nuovi sistemi, come il nuovo aereo da combattimento F-35A, ma anche dell'evoluzione della situazione di minaccia.

La sicurezza degli aerodromi militari comprende aspetti che toccano la sicurezza dell'esercizio, delle persone, degli oggetti, dell'informazione, della comunicazione nonché la cibersicurezza. Il DDPS ha informato la Commissione in merito alle analisi sulla sicurezza degli aerodromi militari. Ha presentato alla CdG-S le misure architettoniche, tecniche e organizzative che sono state concretamente attuate e pianificate. La Commissione ha conferito particolare attenzione alle future esigenze in materia di sicurezza che gli aerodromi militari dovranno rispettare nell'esercizio dei nuovi sistemi. Ha anche voluto essere informata sugli insegnamenti tratti dall'incidente relativo ai sospetti di spionaggio cinese presso l'aerodromo militare di Meiringen, divenuti di dominio pubblico nella primavera del 2024. Da ultimo, ha preso atto che le scarse risorse finanziarie rendono necessario fissare un ordine di priorità tra le diverse misure tese a rafforzare la sicurezza degli aerodromi militari.

La Commissione si è convinta dell'adeguatezza dei processi volti a rafforzare la sicurezza degli aerodromi militari e si dice soddisfatta delle misure adottate e pianificate. Nell'anno in rassegna ha così potuto concludere i suoi lavori in questo ambito, iniziati con la visita di servizio dell'autunno 2023 presso armasuisse all'aerodromo militare di Emmen.

4.1.7 Sicurezza e resilienza della rete di rappresentanze svizzere all'estero

La CdG-S si è informata in merito alle misure per la sicurezza dei dati che il DFAE ha adottato negli ultimi anni anche a seguito delle evacuazioni delle rappresentanze svizzere all'estero. La Commissione ha inoltre esaminato i progressi compiuti dal progetto Optira del DFAE, con cui vengono coordinati i progetti informatici del DFAE.

Nel 2023 alla CdG-S è stata presentata la nuova Divisione Digitalizzazione del DFAE. In seguito essa ha approfondito il tema della sicurezza e della resilienza della rete di rappresentanze svizzere all'estero, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza e la protezione fisica dei dati elaborati e conservati nelle rappresentanze svizzere. A

tale proposito il DFAE ha pure presentato il suo progetto Optira, all'interno del quale sono stati coordinati e gestiti i progetti informatici del Dipartimento fino al 2024.

Da metà 2024 al progetto è stato conferito un nuovo orientamento: fino al 2028 l'obiettivo è quello di rafforzare la resistenza dell'infrastruttura dei server e la connessione alla rete informatica delle rappresentanze svizzere nonché aumentare la flessibilità dell'infrastruttura della rete di rappresentanze. La Commissione ha constatato che la pianificazione finanziaria per queste tappe del progetto è ambiziosa. Si dice tuttavia soddisfatta che, proprio per questo motivo, il DFAE abbia pianificato le singole tappe in modo tale che ogni tappa finanziata porti a risultati immediatamente utilizzabili, indipendentemente da eventuali ulteriori lavori ancora da svolgere. In questo modo la pianificazione può essere adeguata in modo flessibile senza vanificare gli investimenti già fatti. La CdG-S ha quindi deciso di chiudere per il momento il dossier e di informarsi nuovamente tra circa due anni circa sullo stato d'avanzamento del progetto Optira del DFAE.

4.1.8 Istituzione svizzera per i diritti umani

Nell'anno in rassegna la CdG-S si è informata in merito alla costituzione dell'Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU) e al ruolo delle autorità federali.

L'ISDU è stata fondata nel maggio 2023 in seguito a una decisione presa dal Parlamento nel 2021²⁶. Operativa dall'inizio del 2024, l'ISDU è un'istituzione indipendente che mira a contribuire alla tutela e alla promozione dei diritti umani in Svizzera sulla base dei cosiddetti Principi di Parigi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)²⁷. Conformemente a quanto previsto dalla legge, la Confederazione e i Cantoni contribuiscono al suo finanziamento ma non possono esserne membri. Secondo gli statuti possono però partecipare come assessori senza diritto di proposta o di voto alle assemblee generali e alle riunioni del comitato direttivo dell'ISDU.

Il Dipartimento competente a livello di Confederazione è il DFAE e più precisamente la DPDU, la quale ha anche coordinato il gruppo di lavoro che ha preceduto la fondazione dell'ISDU. La CdG-S è stata informata sul processo di costituzione dell'ISDU, sui suoi compiti e sulle sue competenze nonché sul suo funzionamento sia dal DFAE (nel 2023) sia dalla stessa ISDU (nel 2024). L'ISDU non tratta casi individuali di possibili violazioni dei diritti umani, ma documenta la situazione dei diritti umani in Svizzera, svolge ricerche in questo ambito e fornisce consulenza alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni come pure all'economia e alla società civile sull'attuazione dei diritti umani in Svizzera.

La Commissione ha preso atto che, data l'indipendenza dell'ISDU, il ruolo delle autorità federali è limitato nei confronti dell'ISDU e consiste essenzialmente nel suo finanziamento, in scambi informali e impegni non vincolanti nell'ambito degli organi

²⁶ Cfr. art. 10a – 10c della legge federale del 19 dic. 2023 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (**RS 193.9**)

²⁷ **Risoluzione 48/134** dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dic. 1993 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo

citati. Questo ruolo limitato deve permettere all'ISDU di svolgere la sua attività in modo indipendente e credibile.

La Commissione desiderava conoscere, da un lato, i risultati del processo decennale che ha portato alla creazione di un'istituzione svizzera per i diritti umani e, dall'altro, le attività di questa istituzione, che per la Svizzera rappresenta una novità nel suo genere. Nell'ambito dei suoi chiarimenti, la Commissione non ha ravvisato alcun bisogno d'intervento supplementare dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare e, di conseguenza, ha concluso i suoi lavori in merito all'ISDU.

4.1.9 Impieghi della protezione civile a favore di privati nell'ambito dei corsi di ripetizione

Alcuni servizi dei media hanno ripetutamente sollevato la questione relativa a presunti impieghi della protezione civile a favore di privati nell'ambito di corsi di ripetizione. La CdG-S si è informata già nel 2023 sulle modalità con cui l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce tale problematica e nel corso dell'anno in rassegna ha concluso i suoi lavori.

La Commissione ha preso atto che in questo ambito l'UFPP dispone di competenze molto limitate poiché la formazione nella protezione civile spetta principalmente ai Cantoni. In particolare, nel caso speciale degli interventi di pubblica utilità (IPU) svolti come corsi di ripetizione, l'UFPP ha determinati obblighi di controllo e autorizzazione, a dipendenza del livello degli interventi (nazionale, cantonale, regionale o comunale), in particolare per quelli di portata nazionale. Nell'ambito dei corsi di ripetizione regolari il ruolo che spetta all'UFPP è molto limitato: elabora in collaborazione con i Cantoni le basi necessarie per uniformare la formazione e realizza i corsi di formazione e di formazione continua per i quadri. Per contro la programmazione e l'esecuzione concreta dei corsi di ripetizione della protezione civile è compito dei Cantoni, rispettivamente delle pertinenti organizzazioni della protezione civile e non dell'UFPP.

La Commissione ha constatato che l'UFPP è consapevole delle problematiche sollevate dai possibili impieghi della protezione civile a favore di privati nell'ambito dei corsi di ripetizione e che, nei limiti delle sue possibilità, provvede a sensibilizzare i servizi cantonali di riferimento e i responsabili del settore. Le attività di sensibilizzazione hanno luogo nell'ambito degli incontri informativi dell'UFPP con i responsabili dei servizi cantonali della protezione civile e dei responsabili della formazione e attraverso la pubblicazione di un nuovo promemoria per i corsi di formazione, complementare alla documentazione già esistente, quale strumento ausiliario per i Cantoni e le organizzazioni della protezione civile. Il promemoria è costituito da una lista di controllo per la pianificazione e l'esecuzione di corsi di ripetizione della protezione civile e fa riferimento anche alla problematica summenzionata.

Considerata la trasparenza di cui ha dato prova l'UFPP nel fornire le informazioni richieste, la Commissione giunge alla conclusione che l'Ufficio federale è sensibilizzato in merito alla problematica e fa un uso adeguato del margine di manovra limitato di cui dispone per evitare che si verifichino situazioni problematiche nei corsi di ripetizione della protezione civile.

4.1.10 Sponsorizzazioni nel DDPS

La CdG-N si era già occupata delle attività di sponsorizzazione nel DDPS nel 2020²⁸. Il 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove Direttive sulla sponsorizzazione nel DDPS²⁹ su impulso di un rapporto di verifica della Revisione interna del DDPS del 2019 che rilevava diversi miglioramenti possibili nell'ambito della sponsorizzazione, tra cui l'introduzione dell'obbligo di rendere pubbliche le attività di sponsorizzazione passiva. Le nuove Direttive hanno l'obiettivo di promuovere una gestione più attenta delle sponsorizzazioni all'interno del DDPS. A tre anni dalla loro introduzione, nell'anno in rassegna la CdG-N si è informata sulla loro efficacia e sulle esperienze fatte.

In questo contesto la Commissione ha chiesto ragguagli in merito sia alla sponsorizzazione attiva sia a quella passiva. Si ha sponsorizzazione attiva quando il DDPS sostiene una manifestazione, ad esempio, mediante giorni di servizio. Si parla invece di sponsorizzazione passiva se il DDPS ottiene un sostegno finanziario per organizzare una propria manifestazione. Per quel che concerne la sponsorizzazione attiva e le cosiddette prestazioni OAAM³⁰, il DDPS ha saputo illustrare alla CdG-N come e in che misura fornisce il proprio appoggio alle manifestazioni senza trascurare le attività chiave dell'esercito. Per quel che riguarda la sponsorizzazione passiva, ossia l'accettazione di fondi per l'organizzazione di manifestazioni proprie, il DDPS pubblica tutti i contributi superiori ai 5 000 franchi sul proprio sito³¹. L'obiettivo è evitare che le prestazioni di sponsorizzazione siano collegate ad acquisti o simili. Il DDPS ha inoltre dimostrato alla Commissione che, dall'introduzione delle nuove Direttive in materia di sponsorizzazione, all'interno del Dipartimento vi è stata una maggiore sensibilizzazione su tale questione.

Alla fine di un esame approfondito, la CdG-N ha concluso che le nuove Direttive sono applicate in modo conforme al diritto e adeguato. Accoglie con soddisfazione la maggiore sensibilizzazione sul tema delle sponsorizzazioni nel DDPS e la comunicazione trasparente sulle attività di sponsorizzazione. La Commissione conclude pertanto i suoi accertamenti e si informerà nuovamente su questa tema fra qualche anno.

²⁸ Rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCdG del 26 gen. 2021 ([FF 2021 570](#) pag. 36)

²⁹ [Direttive sulla sponsorizzazione nel DDPS](#) del 16 dicembre 2020

³⁰ Ordinanza del 21 ago. 2013 concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari ([OAAM, RS 513.74](#))

³¹ [www.vbs.admin.ch > Chi siamo > Organizzazione > Sponsorizzazione > Attività di sponsorizzazione del DDPS](#)

4.1.11 Ruolo del DFAE nel rilascio di visti umanitari

Nel 2023 la CdG-N aveva iniziato ad approfondire la questione del rilascio di visti umanitari da parte della Svizzera, dopo che si erano fatte più insistenti le voci che denunciavano l'inasprimento delle condizioni di rilascio di questi visti in diversi Paesi, in particolare i tempi di attesa molto lunghi per ottenere un colloquio o a volte il rinvio a un'altra rappresentanza svizzera più lontana. Ciò riguardava in particolare il rilascio di visti umanitari in seguito all'ascesa al potere dei Talebani in Afghanistan nell'agosto del 2021.

La Commissione ha approfondito la questione verificando l'adeguatezza dei processi del DFAE per l'elaborazione delle richieste di visti umanitari e delle risorse a disposizione del Dipartimento per trattare le richieste, in particolare nelle situazioni di crisi come la menzionata presa del potere in Afghanistan. Nel quadro delle audizioni davanti alla Commissione il DFAE ha spiegato come il Dipartimento ha risposto all'improvviso aumento delle richieste di visti umanitari, spiegando che nelle situazioni di crisi sono messe a disposizione delle rappresentanze interessate risorse supplementari, sempre che la situazione di sicurezza lo consenta. Da questo punto di vista la CdG-N ritiene che non sia necessario intervenire.

Durante l'approfondimento la Commissione si è tuttavia interrogata sulla legalità della prassi vigente e, in particolare, sul significato del criterio del «legame stretto e attuale» con la Svizzera, necessario per il rilascio di un visto umanitario. Secondo le relative basi legali (art. 3 cpv. 2 LStrI e art. 4 cpv. 2 OEUV)³² i visti umanitari possono essere rilasciati a persone la cui vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza. Il criterio menzionato del legame con la Svizzera non figura né nella LStrI né nella OEUV. Il criterio del legame chiaro con la Svizzera per il rilascio dei visti si trova invece nell'istruzione della SEM per il rilascio di visti umanitari («In particolare, l'esistenza di un legame stretto e attuale con la Svizzera è di particolare importanza») ³³. La SEM ha confermato alla Commissione che questa istruzione non ha una base legale esplicita, adducendo tuttavia che il rilascio di un visto presuppone sempre un legame con il Paese di destinazione e che il criterio è stato sviluppato di conseguenza nella giurisprudenza.

Nel quadro dei suoi approfondimenti la Commissione ha tuttavia constatato che la giurisprudenza in materia non è coerente: secondo alcune sentenze del TAF è previsto che il legame stretto con la Svizzera sia una condizione obbligatoria³⁴, mentre altre lo considerano un criterio facoltativo³⁵.

³² Legge federale del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20); ordinanza del 15 ago. 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEUV; RS 142.204)

³³ Istruzione: Visto umanitario conformemente all'art. 4 cpv. 2 OEUV, del 6 set. 2018, n. 4, www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri > 2 Entrata in Svizzera (stato: 19 set. 2024)

³⁴ TAF 2018 VII/5, consid. 3.6.3 (disponibile solo in francese), sentenza del TAF F-3335/2021 del 14 apr. 2022, consid. 4.2.2 (disponibile solo in ted.)

³⁵ Sentenze del TAF F-997/2022 del 18 ott. 2023, consid. 4.2, nonché F-1138/2022 del 30 ott. 2023, consid. 3.4 (disponibili solo in ted.)

Nonostante gli approfondimenti illustrati, due interrogativi della CdG-N sono rimasti aperti:

1. È appropriato che un criterio importante come il legame con la Svizzera sia definito soltanto in un'istruzione?
2. Il legame stretto con la Svizzera è obbligatorio per ottenere un visto umanitario da parte della Svizzera?

La CdG-N non ha identificato in quel momento altre misure da adottare a livello di alta vigilanza. Nell'anno in rassegna, la Commissione ha quindi deciso di informare la CIP-N, che è competente per la legislazione in questa materia, sugli approfondimenti effettuati e sugli interrogativi aperti. Dopo aver esaminato anch'essa la questione, la CIP-N non ravvisa tuttavia la necessità di agire sul piano legislativo. L'Amministrazione, dal canto suo, ha assicurato alla CIP-N che il criterio del legame con la Svizzera non costituisce un requisito formale, ma è uno dei tanti criteri considerati nell'esame delle domande. In caso di pericolo grave e se la persona è costretta a fuggire immediatamente, un legame limitato o l'assenza di un legame con la Svizzera non impedisce il rilascio di un visto umanitario.

4.1.12 Altre ispezioni e attività in corso nel settore DFAE/DDPS

Nel corso dell'anno in rassegna la CdG-N ha esaminato il progetto «C2Air», che concerne il futuro sistema di sorveglianza dello spazio aereo, e ha sentito in merito rappresentanti del DDPS e di armasuisse. Il progetto è d'importanza decisiva per la sicurezza del Paese ma è anche molto complesso, poiché si interfaccia per vari aspetti con altri progetti, in particolare con la Nuova piattaforma di digitalizzazione (NPD). Il progetto ha accumulato ritardo e ha persino dovuto essere temporaneamente sospeso nel 2024. Rimangono aperti diversi interrogativi in merito alla gestione del progetto i quali saranno approfonditi dalla Commissione nel 2025.

La CdG-N ha inoltre condotto accertamenti in merito alla protezione delle infrastrutture critiche. In questo contesto si è focalizzata principalmente sulla ripartizione delle competenze tra l'UFPP e la SEPOS, di recente istituzione. Ritenendo che in questo ambito siano necessari alcuni chiarimenti, la CdG-N sta attualmente definendo i suoi prossimi passi in questo dossier.

La Commissione si è inoltre occupata nel 2024 della procedura di calcolo degli effettivi dell'esercito. Attualmente l'effettivo reale oltrepassa il valore fissato per legge di 140 000 unità. In considerazione della situazione geopolitica, il 1° novembre 2023 il Consiglio federale è giunto alla conclusione che una riduzione dell'effettivo reale dell'esercito non sarebbe al momento opportuna. Ha pertanto incaricato il DDPS di presentare un progetto di modifica di legge da sottoporre a consultazione. La CdG-N intende capire meglio le cause di questa violazione del diritto e approfondire quindi il monitoraggio degli effettivi dell'esercito, la modalità di calcolo degli stessi e il flusso di informazioni interno al DDPS a questo proposito.

Nel 2024, il CPA ha terminato la sua valutazione sul tema del «servizio militare con limitazioni». Su questa base, la sottocommissione competente della CdG-N ha iniziato a redigere un rapporto alla fine dell'anno in rassegna. Quest'ultimo sarà trattato e pubblicato dalla Commissione a metà del 2025.

Dal canto suo, la CdG-S è stata informata nel 2024 in merito ai risultati dell'inchiesta amministrativa ordinata dal Consiglio federale a seguito del caso di pirateria informatica contro la società Xplain SA, un fornitore esterno di servizi informatici della Confederazione. La Commissione esaminerà l'attuazione dei provvedimenti decisi sulla base dell'inchiesta amministrativa e affronterà le questioni aperte relative alla ripartizione delle competenze tra l'UFCS e la SEPOS.

La CdG-S ha inoltre proseguito i lavori relativi ai droni da ricognizione ADS15. Ha esaminato i motivi dei ritardi subiti dal progetto, in parte imputabili alla situazione delicata in Israele, e ha preso atto dei relativi provvedimenti introdotti dal DDPS e da armasuisse. Tra le altre cose, nel quadro del progetto il fornitore sarà ora gestito in modo più rigoroso e dovrà confrontarsi con le conseguenze contrattualmente previste per i ritardi di cui è responsabile. La CdG-S continuerà a esaminare in modo critico la gestione del DDPS e di armasuisse nell'ambito di questo progetto.

Anche nel dossier «Governance RUAG MRO: eventi del 2023» (ritiro del CEO e richiesta di vendita di 96 carri armati Leopard-1), nell'anno in rassegna la Commissione

ha proseguito i suoi accertamenti. Esaminerà quindi approfonditamente le conclusioni delle varie verifiche che ha commissionato in relazione a questa problematica.

Infine la CdG-S si è occupata nel 2024 dei lavori avviati dal DDPS in vista dell'istituzione di un sistema nazionale di comunicazione mobile sicuro a banda larga (CMS) che è accompagnata dall'UFPP. A partire dal 2030 CMS sostituirà progressivamente la rete radio di sicurezza Polycom. Dal momento che alcune decisioni determinanti in merito all'organizzazione di questo progetto oneroso ma importante dovranno essere prese già in una fase molto precoce, la Commissione sta già focalizzando tempestivamente la sua attenzione sulle modalità con cui il DDPS gestirà questo progetto.

La tabella seguente³⁶ presenta una panoramica delle ispezioni della CdG in corso nel settore DFAE/DDPS con indicazioni sulla loro prossima fase di lavoro:

Ispezioni in corso DFAE/DDPS	Rapporto(i) della CdG	Prossima fase
Consolati onorari	-	Pubblicazione di un rapporto (CdG-S, 2025)
Servizio militare con limitazioni	-	Pubblicazione di un rapporto (CdG-N, 2025)
Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale	2023	Controllo successivo (CdG-S, 2027)
Controlling di affari offset	2022	Controllo successivo (CdG-S, 2025)
Pandemia di COVID-19: acquisto di mascherine di protezione	2022	Controllo successivo (CdG-N, 2025)
Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale	2019	Controllo successivo (CdG-N, 2025)
Indennità di perdita di guadagno (IPG): irregolarità nei contee dei servizi militari volontari	2013	Proseguimento del secondo controllo successivo (CdG-S, 2026/2027)

³⁶ L'allegato 2 presenta una tabella analoga che riporta l'elenco integrale delle ispezioni delle CdG in corso in tutti i settori.

Inoltre, nella tabella seguente sono elencati tutti gli «Altri temi» di cui si occupano le CdG nel settore DFAE/DDPS con indicazione del loro stato alla fine del 2024.

Altri temi DFAE/DDPS	In corso	Lavori conclusi nel 2024
Governance RUAG MRO: eventi del 2023	X	
Sistemi di comunicazione per la condotta e l'intervento dell'UFPP (compresi i progetti Rete di dati sicura plus [RDS+] e salvaguardia del valore di Polycom)	X	
Catasto dei siti inquinati e attuazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti in seno al DDPS (Mitholz)	X	
Progetti prioritari del DDPS – Sistema di ricognitori telecomandati 15	X	
Attuazione della strategia in materia di armamento DDPS	X	
Progetti prioritari del DDPS – Sistema di condotta C2Air (Air2030)	X	
Ciberattacchi e fughe di dati	X	
Sistema di comunicazione mobile sicura (CMS)	X	
Sostituzione del Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT) mediante un Sistema d'informazione integrato di pianificazione e di monitoraggio della situazione (IPLIS)	X	
Ruolo del DFAE nel rilascio di visti umanitari		X
Progetti prioritari del DDPS – Comando Ciber		X
Istituzione di un'autorità per l'aviazione militare		X
Istituzione nazionale per i diritti umani in Svizzera		X
Sicurezza e resilienza della rete di rappresentanze svizzere all'estero (compreso il progetto Optira del DFAE)		X
Impieghi della protezione civile		X
Accuse concernenti i metodi di allenamento della Federazione svizzera di ginnastica (FSG)		X
Sponsorizzazione DDPS		X
Sicurezza degli aerodromi militari		X

4.1.13 Visite di servizio nel settore DFAE/DDPS nel 2024

CdG: Colloqui fra le CdG e gli ambasciatori svizzeri

A margine della Conferenza degli ambasciatori 2024, le due CdG hanno incontrato gli ambasciatori di diverse rappresentanze svizzere all'estero. Al centro dei colloqui vi erano le sfide cui devono far fronte le rappresentanze svizzere nelle regioni di conflitto sia in relazione al lavoro sul posto che alla collaborazione con la Centrale.

CdG-S: UFPP

Visto il ruolo centrale dell'UFPP in diversi progetti principali del DDPS, la visita di servizio ha consentito di affrontare nel dettaglio le criticità dei progetti Salvaguardia del valore di Polycom (SVP 2030), RDS+ e CMS. I membri della Commissione si sono inoltre informati sull'avvenuta riorganizzazione dell'UFPP e sui lavori per l'integrazione del Servizio sanitario coordinato (SSC) nell'Ufficio federale.

CdG-N: Aerodromo di Payerne

I membri della Commissione hanno chiesto informazioni sull'atterraggio degli aerei da combattimento F/A-18 sull'autostrada e sull'introduzione degli F-35, nonché sugli sviluppi infrastrutturali dell'aerodromo di Payerne. Hanno inoltre voluto essere informati sull'integrazione dell'aerodromo nel dispositivo di sicurezza della Svizzera e sul sistema di allarme in caso di emergenza.

CdG-S: Segreteria di Stato del DFAE

I membri della Commissione si sono informati sulla politica europea della Svizzera concentrando la loro attenzione sull'organizzazione e sulle procedure relative ai negoziati con l'Unione europea (UE), compresi i meccanismi per coinvolgere i portatori d'interesse più rilevanti in Svizzera e all'estero. Hanno inoltre assistito a una presentazione sugli insegnamenti tratti dalla partecipazione della Svizzera al Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito del suo mandato di membro non permanente per il periodo 2023/2024.

4.2 Settore DFF/DEFR

4.2.1 Partecipazione della Confederazione all'applicazione di sanzioni economiche

Nell'anno in rassegna la CdG-S ha completato il suo controllo successivo avviato nel 2022 sulla partecipazione della Confederazione all'applicazione di sanzioni economiche³⁷. Nell'ambito di tale controllo la Commissione si è concentrata soprattutto sulla ripresa da parte della Svizzera delle sanzioni dell'UE in relazione alla situazione in Ucraina. Al riguardo ha formulato sei raccomandazioni al Consiglio federale alla fine del 2023. Dopo aver preso atto del parere del Consiglio federale³⁸, nel 2024 la CdG-S gli ha comunicato la sua valutazione finale e l'ha informato che esaminerà lo stato di avanzamento dell'attuazione delle sue raccomandazioni nel quadro di un ulteriore controllo successivo.

In generale, la Commissione accoglie con favore l'intenzione espressa dal Consiglio federale nel suo parere di sottoporre a tempo debito la legge del 22 marzo 2002³⁹ sugli embarghi (LEmb) a una valutazione completa sulla base dell'esperienza fatta in relazione alla situazione in Ucraina.

Per la CdG-S è indispensabile che il Consiglio federale colga l'occasione di tale riesame futuro delle basi legali per chiarire in particolare la questione della compatibilità tra il segreto professionale degli avvocati e il loro obbligo di notificare le risorse economiche soggette a sanzioni internazionali. Secondo la Commissione, la distinzione tra «attività specifiche» e «attività non specifiche» degli avvocati, cui fanno attualmente ricorso le autorità federali per delimitare il campo di applicazione dell'obbligo di notifica, non è adeguata. A suo avviso, con questa prassi continua a sussistere un'incertezza del diritto che dovrebbe essere rimossa mediante una precisazione della legislazione sugli embarghi.

Riguardo alla collaborazione istituzionale nell'attuazione delle sanzioni, la CdG-S è consapevole che la ripresa delle sanzioni in relazione al conflitto tra l'Ucraina e la Russia ha permesso alle autorità di acquisire esperienza, che in futuro consentirà loro di meglio assumere il proprio ruolo nei confronti dei Cantoni in situazioni analoghe. Essa si aspetta che l'ottimizzazione del quadro legislativo prospettata dal Consiglio federale poggi su quest'esperienza acquisita e consenta anche di definire meglio il ruolo dei Cantoni nell'attuazione delle sanzioni. In sede di controllo successivo la Commissione ha constatato in particolare che le competenze e gli obblighi delle autorità cantonali di vigilanza del registro fondiario sono stati oggetto di incertezze durante le prime settimane successive alla ripresa delle sanzioni. Ha quindi invitato il Consiglio federale ad assicurare una migliore certezza del diritto in materia. Allo stato attuale, la Commissione ritiene che una prima risposta in tal senso sia stata apportata

³⁷ Controllo successivo: Partecipazione della Confederazione all'applicazione di sanzioni economiche, rapporto della CdG-S del 14 nov. 2023 (FF 2023 2831)

³⁸ Controllo successivo: Partecipazione della Confederazione all'applicazione di sanzioni economiche, parere del Consiglio federale del 14 feb. 2024 (FF 2024 517)

³⁹ Legge federale del 22 mar. 2002 sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb; RS 946.231)

con la ripresa del 12° pacchetto di sanzioni dell'UE, il 31 gennaio 2024, in occasione della quale il Consiglio federale ha fornito una base legale allo strumento della menzione di blocco nell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (Ordinanza Ucraina)⁴⁰.

Nel quadro del suo controllo successivo la CdG-S ha inoltre ritenuto che la SECO dovrebbe essere più flessibile e più reattiva in contesti come quello di una ripresa rapida di sanzioni internazionali, sottolineando in tale ottica la necessità di far riesaminare l'adeguatezza del suo concetto di crisi. Al riguardo, la Commissione ha valutato positivamente i cambiamenti organizzativi adottati dalla SECO nell'autunno 2023 con l'istituzione di un centro di prestazioni «Controlli all'esportazione e sanzioni». Nel 2024 la CdG-S ha chiesto maggiori precisazioni riguardo al calendario e ai provvedimenti previsti per l'esame dell'adeguatezza del concetto di crisi della SECO. In occasione del suo prossimo controllo successivo esaminerà le eventuali ottimizzazioni organizzative introdotte su tale base.

La CdG-S si è anche soffermata sul processo specifico della ripresa delle sanzioni e sui rischi giuridici correlati dal punto di vista dello Stato di diritto. Ha constatato in particolare che le procedure per la richiesta dello stralcio dall'elenco delle persone giuridiche e fisiche sanzionate redatto dall'UE (domanda di *delisting*) richiedono tempi lunghi e che le scadenze abituali non sempre hanno potuto essere rispettate nel contesto delle sanzioni nei confronti della Russia. Per la Commissione è di fondamentale importanza che la ripresa rapida delle sanzioni internazionali da parte della Svizzera sia accompagnata da una maggiore attenzione alle garanzie dello Stato di diritto e da meccanismi di controllo e di correzione efficaci ed esprime apprezzamento per la disponibilità del Consiglio federale a valutare anche questi aspetti in occasione del suo futuro riesame della LEmb.

4.2.2 Attuazione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti

Nell'anno in rassegna la CdG-N ha concluso i lavori relativi all'attuazione dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti. Il Parlamento aveva adottato tale obbligo nel 2016 al fine di concretizzare nella legislazione federale⁴¹ il nuovo articolo costituzionale 121a «Regolazione dell'immigrazione», accettato nella votazione popolare del 9 febbraio 2014. Entrata in vigore il 1° luglio 2018, tale disposizione è intesa a favorire l'occupazione della manodopera già disponibile in Svizzera obbligando i datori di lavoro ad annunciare al servizio pubblico di collocamento, ovvero agli uffici regionali di collocamento (URC), tutti i posti vacanti nei gruppi professionali che registrano un tasso di disoccupazione nazionale elevato. Dal 2020 il valore soglia del tasso di disoccupazione, stabilito inizialmente all'8 per cento tra il 2018 e il 2019, è fissato al 5 per cento. Per i primi cinque giorni lavorativi l'accesso alle informazioni

⁴⁰ Ordinanza del 4 mar. 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (**RS 946.231.176.72**)

⁴¹ Cfr. art. 21a della legge federale del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; **RS 142.20**) e art. 53, 58a e 63 dell'ordinanza del 16 gen. 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC; **RS 823.111**).

sui posti vacanti è limitato ai collaboratori del servizio pubblico di collocamento e alle persone in cerca d'impiego che vi sono iscritte.

In quanto autorità svizzera preposta al mercato del lavoro e alla sorveglianza della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC)⁴², la SECO verifica l'attuazione globale di questo strumento mediante un monitoraggio annuale. A livello operativo, il controllo del rispetto dell'obbligo di annuncio compete ai Cantoni. Tra il 2020 e il 2023, la Confederazione ha partecipato ai costi dei Cantoni con 1 089 760 franchi⁴³. Dal 2024 i costi dei controlli sono di nuovo a carico dei Cantoni.

Dall'entrata in vigore dell'obbligo di annuncio nel 2018, la CdG-N si è regolarmente informata sugli sviluppi della sua attuazione, prendendo conoscenza di ogni monitoraggio annuale effettuato dalla SECO in tale ambito. La Commissione nota con soddisfazione che la collaborazione tra gli URC e i datori di lavoro si è rafforzata nel corso degli ultimi anni e che lo strumento dell'obbligo di annuncio è ormai ben consolidato. La sua introduzione ha determinato chiaramente un aumento considerevole del numero medio annuale di posti annunciati, che è passato da circa 80 000 negli anni precedenti l'istituzione dell'obbligo (2013–2017) a circa 400 000 negli anni successivi (2019–2023). Benché tale aumento sia principalmente riconducibile agli annunci nel quadro dell'obbligo, va sottolineato che il numero dei posti dichiarati volontariamente dai datori di lavoro, ossia nei generi di professioni non soggetti all'obbligo, è altresì aumentato negli ultimi anni, passando da circa 92 000 nel 2018 a 137 000 nel 2023.

Il portale «Job-Room»⁴⁴, canale d'informazione prioritario, ha inoltre acquisito visibilità tra le persone in cerca d'impiego nel corso degli ultimi anni, in particolare durante la pandemia di COVID-19, quando pressoché il 19,8 per cento (2022) delle categorie professionali era interessato da tassi di disoccupazione elevati ed era divenuto soggetto all'obbligo di annuncio. Grazie al miglioramento congiunturale del mercato del lavoro, la portata dell'obbligo di annuncio è diminuita nel 2023 all'8,2 per cento. Per la prima volta dall'introduzione dell'obbligo vi è dunque stata una quantità nettamente inferiore di generi di professioni assoggettati all'obbligo di annuncio rispetto all'anno precedente⁴⁵. Tale percentuale è poi addirittura calata al 3,2 per cento nel 2024.

⁴² Legge federale del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC; **RS 823.11**).

⁴³ Questo finanziamento della Confederazione ha avuto luogo sotto forma di contributi forfettari di 30 franchi per un controllo allo schermo e di 110 franchi per un controllo sul posto.

⁴⁴ Job-Room è la piattaforma online della SECO per le prestazioni elettroniche del servizio pubblico dell'impiego e dell'assicurazione disoccupazione (AD), su cui sono pubblicate i posti vacanti soggetti all'obbligo di annuncio. Maggiori informazioni su www.job-room.ch

⁴⁵ Nel 2023 la maggior parte dei 287 667 posti soggetti all'obbligo di annuncio è stata segnalata nell'industria (28 %) e nell'edilizia (21 %), con a seguire il settore alberghiero e della ristorazione (16 %) e le altre attività di servizi (14 %).

Sulla base di due valutazioni dell'efficacia pubblicate nel 2021⁴⁶, la CdG-N ha constatato che l'obbligo di annuncio non ha avuto alcun effetto significativo misurabile sul tasso di disoccupazione aggregato o sull'immigrazione. Nel quadro dei chiarimenti e degli scambi con la SECO, la Commissione ha potuto accertare che ciò non è ascrivibile a un'attuazione inefficace delle disposizioni legali da parte delle autorità competenti, bensì al campo d'influenza molto limitato dell'obbligo di annuncio nella lunga catena di variabili che determinano le fluttuazioni del tasso di disoccupazione e l'evoluzione dell'immigrazione. Malgrado gli obiettivi iniziali della legislazione non siano stati pressoché raggiunti, la Commissione rileva che lo strumento viene applicato in modo conforme ed efficace da parte delle autorità di esecuzione e che l'attività di sorveglianza della SECO al riguardo è adeguata. In questo contesto, non ravvisa alcun aspetto problematico nell'ottica dell'alta vigilanza.

4.2.3 Carenza di personale qualificato nel settore sanitario: programma speciale medicina umana

Nel 2024 la CdG-N ha concluso i suoi lavori relativi alle misure di promozione in materia di formazione adottate dalla Confederazione per far fronte alla carenza di personale qualificato nel settore sanitario. Dal 2016, la Commissione si occupa dell'attuazione del «Programma speciale medicina umana» (PSMU) condotto a livello federale dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)⁴⁷ e volto ad aumentare progressivamente il numero di diplomi di master in medicina umana fino a un minimo di 1300 all'anno a partire dal 2025.

In un rapporto⁴⁸ pubblicato nel 2011 il Consiglio federale è giunto alla conclusione che, considerando l'evoluzione demografica e l'offerta esistente in termini di cure mediche in Svizzera, in futuro sarebbe necessario formare tra i 1200 e i 1300 medici ogni anno. Mentre le università sono riuscite ad aumentare notevolmente i posti di formazione in medicina umana tra il 2009 e il 2015, passando da 676 a 950 posti di studio, la carenza sempre più marcata di personale sanitario qualificato ha costretto le autorità federali a elaborare misure di sostegno statali. Fondandosi sulla legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)⁴⁹, il Consiglio federale e il Parlamento hanno quindi definito lo sviluppo di posti di formazione

46 Ahrens, Achim / Arni, Patrick / Hangartner, Dominik / Lalive, Rafael / Lehmann, Tobias, Pianzola, Joëlle (2021), Wirkungsevaluation der Stellenmeldepflicht I. Grundlagen für die Wirtschaftspolitik Nr. 21, Berna, SECO (disponibile soltanto in ted.)

47 Sheldon, George / Wunsch, Conny (2021), Wirkungsevaluation der Stellenmeldepflicht II. Grundlagen für die Wirtschaftspolitik Nr. 22, Berna, SECO (disponibile soltanto in ted.)

47 Programma speciale «Aumentare il numero dei diplomati in medicina umana», di seguito «programma speciale» o «PMSU». Maggiori informazioni su www.sbf.admin.ch > Scuole universitarie > Programma speciale medicina umana

48 Rapporto del Consiglio federale in adempimento della Mo. Fehr Una strategia per combattere la mancanza di medici e promuovere la medicina di base (08.3608)

49 Legge federale del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; **RS 414.20**)

in medicina umana come una delle priorità del messaggio ERI 2017–2020⁵⁰, accordando al PSMU un finanziamento d’incentivazione straordinario di 100 milioni di franchi⁵¹. Gli obiettivi, il quadro finanziario e la struttura del programma speciale, elaborato dalla SEFRI in collaborazione con i Cantoni e swissuniversities, sono stati approvati all’inizio del 2016 dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)⁵².

Dopo essersi informata in più occasioni sull’avanzamento dell’attuazione del PMSU nel corso degli ultimi anni, a tal proposito la CdG-N ha nuovamente sentito la SEFRI alla fine del 2024. La Commissione constata che finora si è riusciti ad aumentare progressivamente ogni anno il numero di diplomati in medicina umana⁵³. Considerando la dinamica di aumento osservata finora sotto l’impulso del PSMU (886 diplomi di master consegnati nel 2016 e 1231 nel 2023), la CdG-N ritiene che la soglia di un minimo di 1300 diplomi all’anno a partire dal 2025 dovrebbe poter essere raggiunta. Essa si rallegra pertanto che l’obiettivo principale del programma sia stato raggiunto.

La CdG-N constata che, grazie alle misure attuate dalle scuole universitarie, sono stati raggiunti diversi altri obiettivi principali del PSMU. Da un lato, la sensibilizzazione all’interprofessionalità nel settore sanitario è stata rafforzata in tutti i programmi di formazione in medicina umana. Dall’altro, la medicina di base e le cure mediche di base sono ormai temi di insegnamento trasversali in tutte le università. Infine, i vari progetti del programma speciale hanno portato a una chiara diversificazione del panorama educativo in medicina umana poiché oggi i programmi di studio sono ormai sempre più diversificati da un’università all’altra e ognuna è orientata su una o più specializzazioni.

Dopo aver ricevuto il finanziamento d’incentivazione iniziale da parte della Confederazione alla fine del 2020, le università garantiscono l’aumento costante del numero di posti di studio in medicina umana con i loro budget ordinari. La CdG-N constata con soddisfazione che attualmente sussistono le condizioni affinché questo finanziamento di base solido sia garantito a lungo termine⁵⁴.

Se la CdG-N trae un bilancio positivo degli obiettivi raggiunti dal programma speciale e delle sue prospettive di finanziamento future, riconosce anche che è ancora troppo

⁵⁰ Messaggio del 24 feb. 2016 sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2017–2020 (FF **2016 2701**)

⁵¹ Aggiungendosi ai sussidi di base in favore delle università e delle scuole universitarie (art. 47 cpv. 1 lett. a LPSU), tale finanziamento corrisponde a un credito aggiuntivo unico accordato a titolo di sussidio vincolato a progetti (art. 47 cpv. 1 lett. c LPSU).

⁵² Il Consiglio delle scuole universitarie approva il programma speciale 2017–2020 «Aumentare il numero dei diplomati in medicina umana», comunicato stampa della CSSU del 24 feb. 2016

⁵³ Ciò è stato possibile aumentando, da un lato, il numero di posti di studio nelle università esistenti (Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo) e dall’altro creando nuovi corsi di studio di livello bachelor (al Politecnico federale di Zurigo) e master (all’università di Friburgo, all’Università della Svizzera italiana e nell’ambito dei cosiddetti «Joint Medical Master» delle università di Lucerna e Zurigo nonché di San Gallo e Zurigo).

⁵⁴ Evaluation der Projektgebundenen Beiträge 2017-2020 nach Artikel 51 V-HFKG, Auszug Sonderprogramm Humanmedizin (SPHM), rapporto finale di Econcept del 14 lug. 2022 (disponibile soltanto in ted.)

presto per valutare definitivamente l'impatto concreto dell'aumento del numero di diplomi in medicina umana sul sistema sanitario e sulla situazione delle cure in Svizzera. La Commissione continuerà a seguire da vicino la problematica della carenza di manodopera qualificata nel settore sanitario e le misure attuate dalle autorità federali per farvi fronte.

4.2.4 Riconoscimento delle qualifiche professionali estere

Dopo essersi informata dal 2020 a più riprese presso le varie autorità competenti⁵⁵ sul funzionamento di questo sistema e sulle principali sfide riscontrate nella prassi, nel 2024 la CdG-N ha concluso i lavori sul sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali estere in Svizzera.

In Svizzera il riconoscimento delle qualifiche professionali estere è obbligatorio solo per le professioni regolamentate⁵⁶, ovvero quando l'esercizio di un'attività professionale è subordinato secondo una legge o un'ordinanza al possesso di qualifiche specifiche (diplomi, titoli di formazione, certificati). Per molte professioni la regolamentazione si basa sul diritto cantonale che, a seconda del settore, può essere uniforme o eterogeneo, con notevoli differenze da un Cantone all'altro⁵⁷. Tuttavia, alcune professioni sono regolamentate dal diritto federale⁵⁸. In entrambi i casi, il riconoscimento professionale consiste nel confronto tra un piano di studi estero e un piano di studi svizzero equivalente, in termini di durata, livello e contenuto delle qualifiche pratiche. L'obiettivo è consentire l'accesso al mercato del lavoro ai cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS o dei Paesi che hanno firmato accordi bilaterali con la Svizzera che prevedono il riconoscimento reciproco agevolato di determinate qualifiche⁵⁹.

Nell'ambito dei suoi accertamenti, la CdG-N si è concentrata principalmente sull'esperienza della SEFRI nell'adempimento del suo mandato di autorità di riconoscimento per le professioni non regolamentate della formazione professionale e per diverse professioni regolamentate. Ha inoltre esaminato le professioni sanitarie, acquisendo informazioni dalla Croce Rossa Svizzera (CRS) e dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche in questo campo.

Tra le diverse sfide da affrontare, la Commissione ha rilevato in particolare la tensione tra, da un lato, la crescente carenza di manodopera qualificata e, dall'altro, normative

⁵⁵ Per l'organigramma delle autorità competenti in base al tipo di professione cfr. www.sbf.admin.ch > Formazione > Riconoscimento delle qualifiche professionali estere > Informazioni e procedura > [Autorità competenti per il riconoscimento dei diplomi](#)

⁵⁶ Nel 2024, le professioni regolamentate a livello federale o cantonale erano 149 (di cui 49 nel solo settore sanitario).

⁵⁷ Nel 2024, 49 professioni erano qualificate come «regolamentate» solo in alcuni Cantoni.

⁵⁸ Per una panoramica delle professioni interessate e dei diversi tipi di regolamentazione cfr. www.sbf.admin.ch > Formazione > Riconoscimento delle qualifiche professionali estere > Informazioni e procedura > Basi legali > Professioni regolamentate e note informative > [Elenco delle professioni / attività regolamentate in Svizzera](#) (stato: 4 dic. 2024)

⁵⁹ A differenza del «riconoscimento accademico», che riguarda l'accesso alla formazione ed è di competenza di scuole e università.

sempre più numerose e complesse in alcune professioni. Questo costante sviluppo delle esigenze costringe le autorità di riconoscimento ad adattare e integrare in continuazione le loro procedure, con un conseguente aumento dei costi e allungamento dei tempi per il disbrigo delle domande di riconoscimento⁶⁰. A seguito di questa densità normativa si rendono necessarie più misure compensative per i richiedenti quando la durata e il contenuto di una formazione svolta all'estero differiscono in modo significativo dalla formazione equivalente in Svizzera.

La CdG-N ha potuto constatare che le autorità di riconoscimento dispongono di un margine di manovra molto limitato in materia di ottimizzazioni e accelerazione delle procedure di riconoscimento. Ad esempio, la SEFRI si basa principalmente sull'esperienza acquisita in settori in cui la regolamentazione è relativamente stabile per accelerare le sue procedure di riconoscimento automatizzando o digitalizzando alcuni compiti. Tuttavia, questo potenziale di ottimizzazione è limitato dalla necessità di preservare un livello di riconoscimento adeguato e quindi di mantenere un processo di controllo sufficiente. Inoltre, l'efficienza e la rapidità del sistema di riconoscimento contribuiscono solo marginalmente a risolvere il problema della carenza di manodopera qualificata in alcune professioni, dato che l'elemento centrale a questo proposito è la disponibilità di misure di compensazione. Sulla base dei contatti intrattenuti con le autorità competenti, la Commissione ha constatato che in alcuni settori, come quello sanitario, è molto difficile trovare strutture disposte a offrire stage o corsi di aggiornamento adeguati.

Al termine dei suoi lavori, la CdG-N è giunta alla conclusione che il sistema di riconoscimento delle qualifiche estere funziona adeguatamente in Svizzera e non ha rilevato alcun problema nell'attuazione delle basi legali. Valuta positivamente gli sforzi compiuti per ottimizzare le procedure di riconoscimento, in particolare da parte della SEFRI.

⁶⁰ I tempi per il disbrigo delle domande di competenza della SEFRI variano da quattro mesi per le professioni regolamentate a sei mesi per le professioni non regolamentate. A tal proposito cfr. www.sbf.admin.ch > Formazione > Riconoscimento delle qualifiche professionali estere > Informazioni e procedura > Procedura presso la SEFRI > Svolgimento di una procedura per l'invio di una richiesta

4.2.5 Altre ispezioni e attività in corso nel settore DFF/DEFR

Nell'anno in rassegna, la CdG-N ha proseguito la sua ispezione concernente il lavoro ridotto durante la crisi di coronavirus⁶¹ e ha trasmesso al Consiglio federale una valutazione delle varie prese di posizione presentate dal Governo nel parere del 21 febbraio 2024⁶². In particolare, la Commissione ha chiesto al Consiglio federale di redigere e trasmetterle rapporti dettagliati in merito all'attuazione del piano di controllo delle indennità percepite a seguito della riduzione dell'orario di lavoro (ILR) e all'esame dell'idoneità dell'applicazione degli strumenti giuridici attualmente disponibili per punire gli abusi. Questi temi saranno approfonditi dalla commissione nel corso della prosecuzione dell'ispezione prevista nel 2025 e nel 2026.

Dal canto suo, la CdG-S ha avviato nel 2024 il controllo successivo in merito all'attuazione delle misure contro il COVID-19 alla frontiera. Da un lato, ha constatato che la maggior parte delle raccomandazioni elaborate nel 2021⁶³ all'indirizzo del Consiglio federale è stata attuata in modo adeguato. Dall'altro, ha deciso di proseguire i lavori verificando se le esperienze maturate nell'attuazione delle misure contro il COVID-19 alla frontiera svizzera siano state adeguatamente considerate nei progetti di revisione in corso della legislazione⁶⁴ allo scopo di perfezionare la pianificazione e la gestione delle pandemie.

La CdG-S ha inoltre esaminato la situazione del personale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a seguito di un'indagine sulla soddisfazione dei collaboratori condotta nell'autunno del 2023 che aveva evidenziato numerosi aspetti critici. La Commissione è stata informata dalla responsabile del DFF e dalla nuova direzione dell'UDSC sulle misure già adottate o in fase di elaborazione per ripristinare la fiducia fra i collaboratori. Nel 2025 si informerà nuovamente sugli ulteriori sviluppi nell'ambito del controllo successivo che avvierà a margine dell'ispezione «Trasformazione dell'AFD in UDSC: aspetti legali e adeguatezza»⁶⁵.

La tabella seguente⁶⁶ presenta una panoramica delle ispezioni delle CdG in corso nel settore DFF/DEFR e fornisce indicazioni sulla prossima fase di lavoro prevista:

⁶¹ Il lavoro ridotto durante la crisi pandemica, rapporto della CdG-N del 20 ott. 2023 (FF **2023** 2598) e rapporto del CPA all'attenzione della CdG-N del 13 gen. 2023 (FF **2023** 2599)

⁶² Il lavoro ridotto durante la crisi pandemica, parere del Consiglio federale del 21 feb. 2024 (FF **2024** 555)

⁶³ Attuazione alla frontiera delle misure COVID-19, rapporto della CdG-S del 22 giu. 2021 (FF **2021** 2393)

⁶⁴ Progetti esaminati: revisione della legge sulle epidemie (LEp), revisione del piano pandemico e riforma dell'organizzazione di crisi della Confederazione

⁶⁵ Trasformazione dell'AFD in UDSC: aspetti legali e adeguatezza, rapporto della CdG-S del 23 mag. 2022 (FF **2022** 1702) e rapporto sintetico della CdG-S del 23 giu. 2023 (FF **2023** 1719)

⁶⁶ L'allegato 2 presenta una tabella analoga che riporta l'elenco integrale delle ispezioni delle CdG in corso in tutti i settori.

Ispezioni in corso DFF/DEFR	Rapporto(i) delle CdG	Prossima fase
Attuazione delle misure contro il COVID-19 alla frontiera	2021	Proseguimento del controllo successivo (CdG-S, 2025)
Trasformazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in UDSC: aspetti legali e adeguatezza	2023 2022	Controllo successivo (CdG-S, 2025)
Partecipazione della Confederazione all'applicazione di sanzioni economiche	2023 2019 2018	Nuovo controllo successivo (CdG-S, 2027)
Opportunità ed efficacia dell'approvvigionamento economico del Paese durante la pandemia di COVID-19	2022	Controllo successivo (CdG-N, 2025)
Il lavoro ridotto durante la crisi pandemica	2023	Proseguimento dell'ispezione (CdG-N, 2025-2026)
Indipendenza e gestione della sorveglianza dei prezzi	/	Pubblicazione di un rapporto (CdG-N, 2026)

Inoltre, nella tabella seguente sono elencati tutti gli «Altri temi» di cui si occupano le CdG nel settore DFF/DEFR ed è indicato il loro stato alla fine del 2024:

Altri temi DFF/DEFR	In corso	Lavori conclusi nel 2024
Amministrazione digitale Svizzera	X	
Efficacia del principio Cassis de Dijon	X	
Procedure di acquisto di beni da parte della Confederazione	X	
Attuazione del «Foreign Account Tax Compliance Act» (Accordo FATCA)	X	
Nuova strategia marittima del Consiglio federale	X	
Piazza finanziaria sostenibile	X	
Attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE in Svizzera	X	
Politica spaziale della Confederazione	X	
Diritti di superficie a favore delle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione	X	
Iniziativa per la digitalizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)	X	

Altri temi DFF/DEFER	In corso	Lavori conclusi nel 2024
Digitalizzazione del settore finanziario	X	
Situazione del personale dell'UDSC	X	
Situazione del personale dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE)	X	
Attività di vigilanza delle autorità federali nel settore dell'assicurazione malattie complementare	X	
Strategia immobiliare dell'UDSC	X	
Misure della Confederazione in materia di alloggi	X	
Progetto chiave SIPADfuturo	X	
Processo di disinvestimento di RUAG International	X	
Indennità di partenza nella Confederazione		X
Attuazione dell'accordo FATCA e protezione degli investitori		X
Attuazione della legislazione in materia di garanzia dei depositi		X
Strategia climatica per l'agricoltura e l'alimentazione 2050		X
Partecipazione dell'UDSC alle missioni Frontex		X
Attuazione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti		X
Riconoscimento delle qualifiche professionali estere		X
Carenza di personale qualificato nel settore sanitario (Programma speciale medicina umana)		X
Ciberattacco e fuga di dati presso la ditta XPlain	67	

⁶⁷ Dal 1° gennaio 2024 l'ex Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) del DFF è annesso al DDPS come UFCS. Per questo motivo il dossier è ora di competenza della sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S.

4.2.6 Visite di servizio nel settore DFF/DEFR nel 2024

CdG-S: Amministrazione federale delle finanze (AFF)

Tenutasi qualche settimana dopo la pubblicazione del consuntivo 2023⁶⁸, questa visita ha in particolare permesso ai membri di ottenere chiarimenti sul ruolo di sostegno dell’AFF nel contesto del gruppo di esperti esterno incaricato dal Consiglio federale di riesaminare i compiti e i sussidi della Confederazione in vista di un risanamento delle finanze federali⁶⁹.

CdG-N: Ufficio federale del personale (UFPER)

Nel corso della visita l’attenzione è stata rivolta alla gestione delle risorse di personale nell’amministrazione in vista dell’ondata di pensionamenti attesa nei prossimi dieci anni. I membri hanno approfondito in particolare in che modo la nuova Strategia per il personale 2024-2027⁷⁰ tiene conto di questa evoluzione demografica e si sono fatti illustrare i diversi strumenti che l’UFPER utilizza per sensibilizzare i dipartimenti a questa sfida.

CdG-S: SEFRI

I membri si sono occupati delle principali sfide di attuazione derivanti dalle linee guida formulate nel messaggio ERI 2025–2028⁷¹, adottato dalle Camere federali il 27 settembre 2024. Le discussioni si sono in particolare concentrate sui mandati della SEFRI tesi a contrastare la penuria di manodopera qualificata, sulla politica spaziale della Confederazione e sulla cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione.

CdG-N: UFAE

Nel contesto delle recenti dimissioni del delegato all’Approvvigionamento economico del Paese e del cambio di direzione in atto⁷², i membri hanno colto l’occasione della visita di servizio effettuata nel novembre 2024 per essere informati dal nuovo delegato ad interim sulla fase di transizione nella guida dell’Ufficio e sulle attuali sfide nel settore del personale e in relazione alla riforma dell’approvvigionamento economico del Paese.

⁶⁸ La Confederazione chiude il 2023 con un deficit di finanziamento di 1,4 miliardi di franchi, comunicato stampa del Consiglio federale del 14 feb. 2024

⁶⁹ Il Consiglio federale istituisce un gruppo di esperti esterno incaricato di correggere il bilancio della Confederazione, comunicato stampa del Consiglio federale dell’8 mar. 2024

⁷⁰ Strategia per il personale dell’Amministrazione federale 2024–2027

⁷¹ Promozione della formazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2025–2028, oggetto del Consiglio federale (24.031)

⁷² Cambiamento al vertice dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, comunicato stampa del Consiglio federale del 9 set. 2024; Christoph Hartmann nominato Delegato ad interim all’Approvvigionamento economico del Paese, comunicato stampa del Consiglio federale del 16 ott. 2024

4.3 Settore DFI/DATEC

4.3.1 Ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell'UFSP per la gestione della pandemia di COVID-19

Nel 2024, la CdG-N ha concluso i lavori sul ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nella gestione della crisi pandemica di COVID-19⁷³.

Sulla base di una valutazione del CPA⁷⁴, la CdG-N ha pubblicato un rapporto in merito nel giugno 2023, giungendo alla conclusione che durante la pandemia le autorità federali hanno utilizzato le conoscenze scientifiche in modo parzialmente adeguato⁷⁵ e, ritenendo necessari dei correttivi, ha formulato otto raccomandazioni al riguardo. Dopo aver preso atto del parere del Consiglio federale⁷⁶, ha informato quest'ultimo della sua valutazione finale.

La CdG-N si è detta soddisfatta che il Consiglio federale abbia riconosciuto la necessità di migliorare l'uso delle conoscenze scientifiche nella gestione delle crisi. Ha rilevato che l'attuazione di diverse raccomandazioni rientra nell'ambito della revisione della LEp e del Piano pandemico, nonché del progetto di riforma dell'organizzazione di crisi della Confederazione, attualmente in corso.

Nel suo rapporto, la Commissione aveva evidenziato la necessità di precisare l'uso delle conoscenze scientifiche nelle basi legali e strategiche sulla lotta contro le epidemie. Il Consiglio federale ha dichiarato che terrà conto di questa raccomandazione nella revisione della LEp e del Piano pandemico. La Commissione valuterà a tempo debito se sono stati apportati i correttivi necessari. Quanto all'organizzazione e ai processi di trattamento delle conoscenze scientifiche nell'UFSP, la CdG-N ha rilevato con soddisfazione l'intenzione dell'Ufficio di rafforzare i partenariati nella ricerca e di istituire un comitato svizzero di esperti sulle malattie trasmissibili.

In generale, la CdG-N ha accolto con favore le misure atte a rafforzare l'uso delle conoscenze scientifiche nella gestione dei rischi e delle crisi della Confederazione. A suo avviso, tuttavia, resta da chiarire l'integrazione concreta delle strutture di consulenza scientifica nella nuova organizzazione di crisi della Confederazione. La Commissione aveva inoltre chiesto al Consiglio federale di verificare se fossero necessari

⁷³ Rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCdG del 26 gen. 2021 ([FF 2021 570](#), cap. 4.1.4), rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCdG del 25 gen. 2022 ([FF 2022 513](#), cap. 4.1.2), rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 ([FF 2023 579](#), cap. 4.2.2)

⁷⁴ Uso delle conoscenze scientifiche da parte dell'UFSP durante la crisi pandemica, rapporto del CPA del 24 ago. 2022 all'attenzione della CdG-N ([FF 2023 2184](#))

⁷⁵ Ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell'UFSP per la gestione della crisi pandemica, rapporto della CdG-N del 30 giu. 2023 ([FF 2023 2014](#))

⁷⁶ Ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell'UFSP per la gestione della crisi pandemica, parere del Consiglio federale del 29 set. 2023 ([FF 2023 2342](#))

adeguamenti legislativi per altri settori potenzialmente esposti a gravi crisi (p. es. l'approvvigionamento elettrico). La CdG-N ha preso atto delle spiegazioni del Consiglio federale, secondo cui la comunità scientifica può già essere coinvolta sulla base del diritto vigente⁷⁷, ma condivide solo in parte questa valutazione poiché le disposizioni giuridiche interessate sono formulate in maniera molto generica. La Commissione reputa importante che questa lacuna sia colmata in particolare con l'istituzione di una rete di consulenza scientifica.

La CdG-N ha accolto con favore la decisione del Consiglio federale di istituire in caso di crisi un sistema ad hoc di organi consultivi scientifici fondati su una rete interdisciplinare e di concludere una convenzione quadro a questo proposito con le sei grandi organizzazioni scientifiche della Svizzera⁷⁸. Di per sé, questa misura consente di attuare una delle sue principali raccomandazioni. Nondimeno la Commissione ha ritenuto fossero ancora necessari chiarimenti per quanto concerne le competenze delle parti interessate di formulare proposte e prendere decisioni. Infine la CdG-N esprime apprezzamento per la volontà del Consiglio federale di precisare il ruolo della Commissione federale per la preparazione alle pandemie (CFP) e di integrarla meglio nelle strutture federali di gestione della crisi.

Le risposte del Consiglio federale in merito alla necessità di migliorare la considerazione delle conoscenze scientifiche nelle basi decisionali sottoposte al Governo erano per contro solo parzialmente soddisfacenti. Se, pur riconoscendo la necessità di basare le proprie azioni sulle conoscenze scientifiche più aggiornate, il Consiglio federale non sembra disposto a definire un concetto formale per migliorare il modo in cui tali conoscenze vengono prese in considerazione nei suoi processi decisionali. Nonostante la mancanza di un simile concetto, la Commissione ritiene che occorra assolutamente fare in modo che in futuro si possa stabilire in che misura, nella sua presa di decisioni, il Consiglio federale si sia basato su conoscenze scientifiche.

Infine, la CdG-N ha accolto con favore il fatto che il Consiglio federale abbia tenuto conto della sua raccomandazione concernente la comunicazione delle autorità al pubblico in merito alle conoscenze scientifiche nei periodi di crisi.

La CdG-N ha deciso di esaminare l'attuazione delle sue raccomandazioni tra due o tre anni. Nel breve termine, tratterà alcuni aspetti nel quadro del messaggio sulla revisione della LEp e del progetto di una nuova ordinanza sull'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.

⁷⁷ Art. 57 della legge del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; **RS 172.010**) e art. 3 e 7 cpv. 4 della legge federale del 20 dic. 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; **RS 520.1**)

⁷⁸ Ossia swissuniversities, il Consiglio dei Politecnici federali, il Fondo nazionale svizzero, le Accademie svizzere delle scienze, il Consiglio svizzero della scienza e l'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse). Cfr. «Il Consiglio federale disciplina il coinvolgimento del mondo scientifico nella gestione di crisi», [comunicato stampa](#) del Consiglio federale dell'8 dic. 2023

4.3.2 Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID-19

Nell'ottobre 2023 la CdG-S ha pubblicato un rapporto sulla collaborazione tra le autorità federali e cantonali per la gestione della pandemia di COVID-19⁷⁹. Dopo aver preso atto del parere del Consiglio federale⁸⁰, gli ha comunicato la sua valutazione finale a inizio luglio 2024 e ha terminato i lavori su questo dossier. Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto anche delle conclusioni di un rapporto del Consiglio federale relativo al federalismo in periodo di crisi⁸¹.

Nel corso dell'anno in rassegna, la Commissione ha notato con soddisfazione che il Consiglio federale era disposto a seguire in gran parte le sue 13 raccomandazioni e che diverse misure in tal senso erano già state adottate. L'attuazione di diverse raccomandazioni è prevista nell'ambito dei progetti, attualmente in corso, di revisione della LEp, di revisione del Piano pandemico e di riforma dell'organizzazione di crisi della Confederazione.

La CdG-S ha accolto con favore l'intenzione del Consiglio federale di definire il coinvolgimento dei Cantoni nell'organizzazione di crisi della Confederazione come standard minimo obbligatorio. A tale scopo occorre fissare criteri chiari, d'intesa con i Cantoni, per stabilire in quali situazioni questi ultimi debbano essere coinvolti negli Stati maggiori di crisi federali. Il «ruolo consultivo» assegnato ai Cantoni nell'organizzazione di crisi della Confederazione dev'esse pure precisato. La Commissione reputa peraltro che il ruolo futuro dell'organo di coordinamento previsto nell'articolo 54 LEp (OrC LEp) dovrà essere ancora chiarito in sede di revisione della legge.

La Commissione ha inoltre espresso apprezzamento per la volontà comune del Consiglio federale e della Conferenza dei Governi cantonali (CdC) di sviluppare il Dialogo federalista e di rafforzare il ruolo in caso di crisi.

Per contro, la CdG-S si è detta solo parzialmente soddisfatta della risposta del Consiglio federale riguardo alla collaborazione futura tra il DFI e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) in caso di pandemia. Ha invitato il Consiglio federale ad assicurare che queste due entità preparino un documento generico che stabilisca i principi della loro collaborazione per ogni tipo di evento straordinario. Secondo la Commissione occorre parimenti esaminare in quali altri ambiti i dipartimenti federali dovrebbero concludere con le conferenze intercantionali omologhe convenzioni sulla loro collaborazione in caso di crisi.

La Commissione ha valutato positivamente la proposta del Consiglio federale di rafforzare il coinvolgimento dei Cantoni nel momento del passaggio alla situazione particolare e della sua revoca (nuovo art. 6b LEp). A suo avviso è essenziale che, se il tempo a disposizione lo consente, i Cantoni siano pure consultati in modo adeguato

⁷⁹ Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID-19, rapporto della CdG-S del 10 ott. 2023 ([FF 2023 2852](#))

⁸⁰ Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID-19, parere del Consiglio federale del 14 feb. 2024 ([FF 2024 507](#))

⁸¹ [Rapporto del Consiglio federale del 15 dic. 2023 in adempimento del Po. Cottier «Il federalismo di fronte alle crisi. Gli insegnamenti da trarre dalla crisi pandemica» \(20.4522\)](#)

prima di passare alla situazione straordinaria, dal momento che ciò ha dalle conseguenze determinanti sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni.

Nel progetto di revisione della LEp, il Consiglio federale ha proposto diversi adeguamenti volti a chiarire la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni durante la situazione particolare. La CdG-S se ne rallegra ed esaminerà queste proposte in modo più dettagliato sulla base del relativo messaggio di revisione della LEp.

Nel suo parere, il Consiglio federale non ritiene opportuno modificare l'articolo 7 LEp per chiarire la delimitazione delle competenze federali e cantonali in una situazione straordinaria o per introdurre la possibilità di ricorrere a una clausola d'eccezione cantonale in tale periodo. La Commissione presume che eventuali clausole d'eccezione cantonali in caso di situazione straordinaria potranno essere decise, se del caso, sulla base di ordinanze fondate sull'articolo 7 LEp.

La CdG-S ha altresì preso nota del fatto che il Consiglio federale ha respinto la sua proposta di introdurre un'ulteriore fase nella LEp per la fase di ritorno alla normalità dopo una situazione particolare. Comprende i motivi addotti dal Consiglio federale a questo proposito.

Per quanto riguarda la consultazione dei Cantoni in periodo di crisi, la Commissione ha apprezzato gli sforzi del Consiglio federale volti a introdurre una soluzione elettronica per le consultazioni. Valuta inoltre positivamente l'impegno del Consiglio federale nel rispettare per quanto possibile i principi della legge sulla consultazione (LCo)⁸², anche in situazione di crisi. Considera tuttavia che siano ancora necessari chiarimenti riguardo allo svolgimento concreto delle consultazioni in caso di crisi.

A livello di informazione dei Cantoni sui provvedimenti nazionali in periodo di crisi, è ancora troppo presto per considerare la raccomandazione della CdG-S come adempiuta. La Commissione ha tuttavia accolto con favore gli sforzi intrapresi per sensibilizzare i Cantoni in merito ai processi di comunicazione dell'Amministrazione federale e i provvedimenti previsti per migliorare i flussi informativi tra la Confederazione e i Cantoni. Ha inoltre constatato con soddisfazione che il Consiglio federale ha adottato provvedimenti per incoraggiare la designazione di punti di contatto chiari in caso di crisi.

La CdG-S verificherà lo stato di attuazione delle raccomandazioni fra due o tre anni nell'ambito di un controllo successivo. Nel breve termine esaminerà alcuni aspetti in occasione della trattazione del messaggio relativo alla revisione della LEp, del nuovo Piano pandemico e del progetto di nuova ordinanza sull'organizzazione di crisi della Confederazione.

⁸² Legge federale del 18 mar. 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo; [RS 172.061](#))

4.3.3 Valutazione del progetto «Leute für Lonza»

Nella primavera del 2024, la CdG-N si è occupata del rapporto del Consiglio federale dell'8 novembre 2023 in adempimento del suo postulato 21.4344⁸³. Con il suddetto postulato⁸⁴, il Consiglio nazionale aveva incaricato il Consiglio federale di valutare in particolare il programma «Leute für Lonza». Nell'ambito di questo programma, nel 2021 la Confederazione aveva sostenuto l'azienda farmaceutica e biotecnologica Lonza nel reclutamento di personale altamente qualificato per la sua sede di produzione di Visp (VS), nell'intento di promuovere la produzione in Svizzera di vaccini anti-COVID-19.

Su incarico del Consiglio federale e in collaborazione con l'Università di Zurigo, la società di consulenza INFRAS AG ha valutato il programma. Il suo giudizio è risultato fondamentalmente positivo⁸⁵. Sulla base di questa valutazione, il Consiglio federale ha concluso nel suo rapporto che l'obiettivo centrale del programma di aumentare la sicurezza della produzione di vaccini e quindi di attuare la strategia di vaccinazione è stato raggiunto. A suo modo di vedere, fintanto che un programma di questo tipo è attuato su base volontaria, come nel caso di «Leute für Lonza», è sufficiente la base giuridica esistente. Il Consiglio federale ha inoltre rilevato che il programma era compatibile con il principio della libertà economica.

Il rapporto di valutazione esterna ha formulato due raccomandazioni. Dopo aver preso atto del rapporto del Consiglio federale, la Commissione si è rivolta a quest'ultimo per chiarire come esso valutasse tali raccomandazioni e in che misura intendesse attuarle.

La prima raccomandazione riguardava l'istituzione di una base legale per un eventuale prestito di personale federale, la quale ne disciplinasse a grandi linee i requisiti e le modalità. Il Consiglio federale ha informato la CdG-N che avrebbe esaminato la raccomandazione nell'ambito della revisione parziale della LEp.

La seconda raccomandazione invitava l'Amministrazione federale a redigere un documento di base contenente le condizioni quadro per un eventuale prestito futuro di personale della Confederazione e indicazioni in merito alla procedura del prestito. Il Consiglio federale ha informato la CdG-N che per il momento avrebbe rinunciato a redigere tale documento, poiché a suo avviso il prestito di personale della Confederazione a società private rappresenta una modalità del tutto eccezionale che va esaminata caso per caso. La Commissione ha ritenuto che tale ragionamento fosse condivisibile e che non fosse necessario intervenire ulteriormente.

⁸³ Rapporto del Consiglio federale dell'8 nov. 2023 in adempimento del Po. CdG-N Valutazione del progetto «Leute für Lonza» del 16 novembre 2021 (21.4344) (disponibile in ted. e franc.)

⁸⁴ La CdG-N ha deciso di presentare questo postulato nel quadro del rapporto del 16 nov. 2021 intitolato «Contatti tra le autorità federali e le imprese Lonza e Moderna riguardo alla produzione e all'acquisto di vaccini anti-COVID-19» (FF 2022 450, cfr. n. 7.4)

⁸⁵ Valutazione del progetto «Leute für Lonza», rapporto finale di INFRAS AG del 7 ago. 2023 (disponibile soltanto in ted.)

4.3.4 **Vigilanza dell’UFSP sulla Fondazione «lemievaccinazioni» e partecipazione della Confederazione nelle fondazioni di diritto privato: seguito dei lavori**

Tra il 2021 e il 2023 la CdG-N ha condotto un’indagine sulla vigilanza esercitata dall’UFSP sulla Fondazione «lemievaccinazioni»⁸⁶. A fine 2023 la CdG-N ha accolto favorevolmente, nel complesso, le misure già adottate dal Consiglio federale e quelle previste in seguito a questo caso.

Nel corso del 2024, la CdG-N ha acquisito informazioni sull’evolversi della situazione per quanto riguarda il recupero di dati privati sulle vaccinazioni della piattaforma «lemievaccinazioni.ch», i quali erano bloccati dal fallimento della fondazione. Sulla base dell’articolo 50 LEp, l’UFSP ha sostenuto un progetto curato dalla comunità di riferimento eHealth Argovia. Tra l’aprile e il maggio 2024 sono stati contattati via e-mail circa 200 000 ex utenti i quali hanno potuto decidere se scaricare i dati relativi alle loro vaccinazioni, trasferirli in una cartella informatizzata del paziente (CIP) oppure farli distruggere. In seguito, tutti i dati rimanenti sono stati cancellati definitivamente⁸⁷. La Commissione ha preso atto con soddisfazione che, grazie a questo modo di procedere, è stato possibile restituire ai rispettivi proprietari i dati sulle vaccinazioni e non ha ravvisato ulteriori necessità di intervento a questo proposito.

Per la CdG-N era peraltro importante che gli insegnamenti tratti dal caso della Fondazione «lemievaccinazioni» per quanto riguarda la partecipazione di impiegati della Confederazione in organi direttivi di organizzazioni sussidiate fossero tenuti in considerazione per tutta l’Amministrazione federale. Nel 2024 la Commissione ha preso atto di ulteriori informazioni del Consiglio federale sulla gestione dei conflitti di interesse nell’Amministrazione federale.

Secondo la Commissione, nei consigli di amministrazione di fondazioni di diritto privato (co)finanziate con fondi federali non dovrebbe sedere nessun rappresentante della Confederazione. Nel marzo 2024 il Consiglio federale ha fornito informazioni dettagliate sui risultati di un’indagine condotta presso le unità amministrative. Secondo tale indagine, negli ultimi anni solo un’unità amministrativa si è trovata di

⁸⁶ La Fondazione senza scopo di lucro «lemievaccinazioni» gestiva le cartelle di vaccinazione informatizzate sulla piattaforma elettronica «lemievaccinazioni.ch». Per diversi anni la Fondazione ha beneficiato del sostegno finanziario dalla Confederazione e per determinati periodi alcuni dipendenti della Confederazione sedevano nel Consiglio della Fondazione. Nella primavera del 2021 sono state riscontrate gravi carenze nella protezione dei dati e nella sicurezza della piattaforma elettronica gestita dalla Fondazione, motivo per cui la piattaforma è stata disattivata poco tempo dopo. A causa di problemi finanziari, la Fondazione ha presentato domanda di liquidazione nell’agosto 2021. Una descrizione dettagliata degli accertamenti condotti finora e delle constatazioni della CdG-N è disponibile nei rapporti annuali delle CdG e della DelCdG del 2022 ([FF 2023 579](#), cap. 4.2.6) e del 2023 ([FF 2024 446](#), cap. 3.4.6).

⁸⁷ Fondazione lemievaccinazioni.ch – Inizio della restituzione dei dati agli utenti, [comunicato stampa](#) del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone di Argovia del 29 apr. 2024 (disponibile soltanto in ted.)

fronte a un conflitto di interessi analogo a quello dell'UFSP con la Fondazione «demievaccinazioni». Questo conflitto è stato risolto nel 2022, quando l'unità amministrativa si è ritirata dalla gestione dell'ente in questione.

Dall'indagine è emerso inoltre che diverse unità amministrative concretizzano nelle loro linee guida, direttive o nei loro codici di condotta per specifiche categorie di personale i requisiti dell'ordinanza sul personale federale (OPers)⁸⁸, che contiene un ampio dispositivo di misure volte a evitare i conflitti di interesse. I collaboratori sono altresì stati sensibilizzati sulla necessità di segnalare occupazioni accessorie. In particolare, nel settembre 2023 il Consiglio federale ha deciso di integrare, a partire dal 2024, il tema delle occupazioni accessorie e dei conflitti di interesse nei moduli relativi alla concertazione annuale degli obiettivi tra superiori e collaboratori. Nel frattempo, tutti i dipartimenti e la Cancelleria federale hanno attuato questo mandato.

Sulla base dei risultati dell'indagine, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le unità amministrative prendono sul serio la questione dei conflitti di interesse e adottano misure proporzionate nei singoli casi in cui tali conflitti si manifestano. Per questo motivo, non ha ritenuto necessario intervenire ulteriormente a livello legislativo.

La CdG-N ha accolto favorevolmente le misure adottate. A suo avviso, non sono necessari altri accertamenti immediati dal punto di vista dell'alta vigilanza. Fra due o tre anni si occuperà nuovamente dell'argomento nell'ambito di un controllo successivo.

4.3.5 Digitalizzazione nel settore sanitario: programma DigiSanté

Dalla pandemia di COVID-19 la CdG-S ha esaminato in diverse occasioni i lavori svolti dal DFI per rafforzare la digitalizzazione nel settore sanitario⁸⁹. Nel corso dell'anno in esame la Commissione si è concentrata sul programma DigiSanté predisposto dal dipartimento.

Nella primavera del 2024 una delegazione del DFI, dell'UFSP e dell'UST ha presentato alla Commissione gli obiettivi e i contenuti del programma DigiSanté⁹⁰. Il programma, che sarà avviato nel 2025 e attuato sull'arco di dieci anni, mira a promuovere la trasformazione digitale del settore sanitario svizzero e, di conseguenza, a migliorare la qualità, l'efficienza e la trasparenza, nonché ad aumentare la sicurezza dei pazienti. DigiSanté raggruppa una cinquantina di progetti suddivisi in quattro pacchetti di misure⁹¹. Per consentirne l'attuazione, il Consiglio federale ha sottoposto alle

⁸⁸ Ordinanza del 3 giu. 2001 sul personale federale (OPers; [RS 172.220.111.3](#))

⁸⁹ Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 ([FF 2023 579](#), cap. 4.2.4)

⁹⁰ Per maggiori dettagli sul programma cfr. www.bag.admin.ch > Strategia & politica > Strategie nazionali della sanità > [DigiSanté](#) (stato: 7 nov. 2024)

⁹¹ «Presupposti per la trasformazione digitale», «Infrastruttura nazionale», «Digitalizzazione dei servizi delle autorità», «Uso secondario per la pianificazione, la gestione strategica e la ricerca»

Camere federali la proposta di un credito d'impegno di 391,7 milioni di franchi, che è stata approvata in maggio⁹².

Il Consiglio federale e il DFI riconoscono una chiara necessità di intervento in materia di digitalizzazione nel settore sanitario. Secondo l'UFSP è necessario migliorare soprattutto la coordinazione tra gli attori e la standardizzazione dei sistemi, dei dati e dei processi. Secondo la Commissione, una sfida cruciale è rappresentata dal fatto che tutti gli attori coinvolti, e non solo la Confederazione, dovranno fare gli sforzi necessari nel settore della digitalizzazione. In particolare i Cantoni svolgono un ruolo fondamentale in tal senso, considerate le loro responsabilità nell'attuazione della politica sanitaria.

L'adeguamento delle basi legali pertinenti rappresenta un'ulteriore sfida del programma DigiSanté: secondo le analisi dell'UFSP, le leggi federali interessate sono 31 e dovranno essere esaminate nel dettaglio. Tale esame non costituisce tuttavia un requisito per l'avvio del programma; l'Ufficio ha indicato che diversi progetti potranno già essere intrapresi sulla base del diritto vigente.

La Commissione ha preso nota del fatto che diversi progetti di digitalizzazione erano già stati avviati dall'UFSP ancor prima che fosse lanciato il programma DigiSanté. Dal 2022, per esempio, un gruppo di esperti Gestione dei dati, che riunisce attori del settore sanitario ed esperti nel campo della gestione dei dati, si dedica alle questioni relative alle norme e agli standard per lo scambio di informazioni in ambito sanitario⁹³.

Secondo la CdG-S il programma DigiSanté, per la sua portata e complessità, riveste un'importanza particolare sul piano della gestione. La CaF lo classifica come «progetto chiave dell'Amministrazione federale». Alla luce di questi elementi, la Commissione ha deciso di seguire nei prossimi anni l'attuazione di tale progetto dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare.

Nel rispetto delle sue linee di condotta e della separazione dei poteri, la CdG-S eserciterà la sua alta vigilanza a titolo sussidiario rispetto alle responsabilità di condotta e di vigilanza del Consiglio federale e del DFI. La Commissione seguirà il programma DigiSanté in un'ottica generale; i progetti specifici che lo costituiscono saranno discussi solo in caso di necessità, ossia qualora illustrassero una problematica più generale o fossero un rischio per la realizzazione del programma. La CdG-S monitorerà innanzitutto gli aspetti relativi all'opportunità e all'efficacia della gestione del programma, nonché, in minor misura, quelli relativi alla legalità.

Concretamente, la CdG-S prevede di prendere atto ogni anno dei rapporti sull'avanzamento del programma pubblicati dal DFI⁹⁴, nonché di eventuali altri rapporti e documenti relativi a DigiSanté. Una volta all'anno, essa farà il punto della situazione nel

⁹² Decreto federale del 29 mag. 2024 concernente il credito d'impegno per un programma di promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario per gli anni 2025-2034 ([FF 2024 1333](#))

⁹³ Trasformazione digitale nel settore sanitario: il gruppo di esperti Gestione dei dati ha iniziato i lavori, [comunicato stampa](#) dell'UFSP del 20 set. 2022

⁹⁴ Previsti all'art. 2 cpv. 3 del decreto federale del 29 mag. 2024 relativo al credito d'impegno (vedi sopra)

quadro di un’audizione delle autorità federali coinvolte. Inoltre, garantirà il coordinamento dei suoi lavori con le altre commissioni parlamentari che si occupano di questo programma nell’ambito dei loro rispettivi mandati legali (CdF, DelFin e Commissioni della sicurezza sociale e della sanità [CSSS]).

4.3.6 Medicamenti iscritti nell’elenco delle specialità dell’AOMS – Ammissione e riesame

Nel novembre 2023 la CdG-S ha pubblicato un rapporto relativo al controllo successivo⁹⁵ sulla prassi dell’UFSP per l’ammissione dei medicinali nell’elenco delle specialità (ES) dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e il loro riesame periodico, nel quale ha rivolto dieci raccomandazioni al Consiglio federale⁹⁶. Dopo aver preso atto del parere del Consiglio federale⁹⁷, la Commissione gli ha comunicato la sua valutazione finale nel settembre 2024 e ha concluso il controllo successivo.

In generale, la CdG-S ha constatato con soddisfazione che il Consiglio federale ha condiviso la sua valutazione circa il potenziale di miglioramento delle procedure di ammissione e riesame e si è detto sostanzialmente disposto a seguire le sue raccomandazioni. Il Consiglio federale ravvisa pure una necessità concreta di intervento per ottimizzare la fissazione dei prezzi sulla base di un dibattito sociopolitico in merito ai benefici e ai costi delle terapie farmacologiche. Al riguardo, in concomitanza con l’adozione del suo rapporto la CdG-S ha depositato un postulato⁹⁸, che è stato adottato dal Consiglio degli Stati nel marzo 2024.

La Commissione ha constatato che dal novembre 2023 diverse misure per la messa in pratica delle sue raccomandazioni erano state adottate dal Consiglio federale e dall’UFSP o erano previste, tra cui l’entrata in vigore delle rivedute istruzioni concernenti l’ES, lo sviluppo di una procedura informatica di ammissione e riesame dei medicinali o ancora l’introduzione di un modello di valutazione del beneficio terapeutico per medicinali non oncologici. Inoltre, la CdG-S ha riconosciuto che per attuare alcune delle sue raccomandazioni sarebbe necessario elaborare una base legale intesa a

⁹⁵ Controllo successivo concernente l’ispezione «Medicamenti iscritti nell’elenco delle specialità dell’AOMS – Ammissione e riesame», rapporto della CdG-S del 14 nov. 2023 ([FF 2023 2845](#))

⁹⁶ Nel suo rapporto, la CdG-S ha esaminato l’attuazione da parte del Consiglio federale e dell’Amministrazione delle raccomandazioni e dei postulati formulati nel 2014 in un suo precedente rapporto sullo stesso tema, a sua volta fondato su una valutazione del CPA (Ammissione e riesame dei medicinali iscritti nell’elenco delle specialità, rapporto della CdG-S del 25 mar. 2014; [FF 2014 6735](#)). Nel quadro del suo controllo successivo la Commissione ha inoltre analizzato le sfide correnti e future in materia di ammissione e riesame dei medicinali.

⁹⁷ Controllo successivo concernente l’ispezione «Medicamenti iscritti nell’elenco delle specialità dell’AOMS – Ammissione e riesame», parere del Consiglio federale del 10 apr. 2024 ([FF 2024 863](#))

⁹⁸ Po. CdG-S Chiarire la presa a carico da parte dell’AOMS di medicinali molto costosi del 14 nov. 2023 ([23.2342](#))

consentire un riesame differenziato dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità dei medicinali (criteri EAE). Tale proposta è attualmente all'esame delle Camere federali⁹⁹.

È positivo che l'UFSP rifletta a un adattamento e un'ottimizzazione dei criteri utilizzati per la valutazione dell'economicità dei medicinali. La CdG-S valuta positivamente anche gli sforzi dell'Ufficio volti a descrivere con la massima trasparenza possibile i principi guida della propria prassi per la valutazione del criterio di economicità. Essa ritiene opportuno che per la procedura di riesame l'UFSP disponga di un certo margine di apprezzamento che le consenta di trovare il miglior equilibrio tra gli obiettivi talvolta antagonisti della LAMal. La Commissione si chiede tuttavia se non sarebbe opportuno che l'Ufficio pubblichi le linee direttrici generali su cui fonda la propria prassi nel selezionare i medicinali ai fini dell'esame. A tale proposito è impossibile per l'UFSP conoscere i prezzi effettivamente rimborsati all'estero. La CdG-S ha anche invitato il Consiglio federale e l'UFSP a continuare a impegnarsi attivamente per accrescere la trasparenza in materia di prezzi dei medicinali su scala internazionale.

Nel suo parere, il Consiglio federale giudica soddisfacenti gli scambi del DFI e dell'UFSP con l'industria farmaceutica. Non ravvede alcuna necessità di potenziamento o miglioramento su questo fronte; a suo avviso, entrambe le parti apprezzano le riunioni e i colloqui regolari, che continueranno anche in futuro. La CdG-S ha tuttavia rilevato che questa valutazione del Consiglio federale divergeva nettamente da quella estremamente critica presentata al riguardo dalle associazioni dell'industria farmaceutica. Al fine di favorire scambi costruttivi, ha invitato il Consiglio federale ad assicurare che le riunioni siano pianificate con sufficiente anticipo e che il loro contenuto sia fissato in modo trasparente. La Commissione reputa tuttavia essenziale che l'UFSP possa adempiere in totale indipendenza il suo mandato legale e mantenere contatti equilibrati con tutte le parti interessate, non soltanto con l'industria farmaceutica.

La CdG-S ha constatato che il Consiglio federale non ha fornito, nel suo parere, informazioni concrete sulle misure che potrebbero essere adottate per ridurre i casi di proroga delle ammissioni temporanee dei medicinali nell'ES. Ha invitato l'UFSP a esaminare quali misure consentirebbero, in occasione di una proroga dell'ammissione temporanea di un medicinale, di garantire che le informazioni necessarie per una valutazione completa dei criteri EAE siano disponibili il più rapidamente possibile.

La Commissione ha inoltre preso atto del fatto che non esiste nell'immediato la possibilità di accorciare ulteriormente i tempi delle procedure dell'UFSP nell'ambito del riesame triennale dei medicinali. Va tuttavia apprezzata la volontà del Consiglio federale di perseguire una certa flessibilità nel livello di approfondimento del riesame, in particolare per i medicinali essenziali in termini di approvvigionamento. Ha sottolineato l'importanza che in tali casi le modalità della selezione e della valutazione dei medicinali interessati siano fissate in modo chiaro.

⁹⁹ Nell'ambito della modifica della legge federale del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; **RS 832.10** – Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)

La Commissione parte dal presupposto che il Consiglio federale esaminerà regolarmente, nel corso dei prossimi anni, se le risorse dell'UFSP per l'ammissione e il riesame dei medicinali debbano essere incrementate. Ha apprezzato la disponibilità espressa dal Consiglio federale di analizzare in che misura i costi amministrativi supplementari possano essere coperti da emolumenti. A suo avviso, l'adeguamento delle indennità corrisposte ai membri della Commissione federale dei medicinali (CFM) dovrebbe inoltre essere riesaminato dal Consiglio federale.

La CdG-S verificherà lo stato di attuazione delle sue raccomandazioni fra due o tre anni nell'ambito di un nuovo controllo successivo.

4.3.7 Errori nei calcoli dell'UST in occasione delle elezioni federali del 2023

Nel corso di un controllo di qualità effettuato dopo le elezioni federali del 22 ottobre 2023, l'UST ha riscontrato un errore nelle sue statistiche elettorali in relazione al calcolo delle forze partitiche aggregate a livello nazionale. L'UST ha annunciato pubblicamente l'errore il 25 ottobre 2023¹⁰⁰ e avviato un'indagine interna per chiarirne le cause. Il capo del DFI aveva ordinato all'epoca anche un'inchiesta amministrativa per analizzare e migliorare i processi interessati¹⁰¹.

Considerata l'importanza di una corretta gestione dei dati relativi ai risultati elettorali per il buon funzionamento e la reputazione delle istituzioni svizzere, la CdG-N ha esaminato questo caso dal punto di vista dell'alta vigilanza. Dopo aver condotto una serie di accertamenti, nell'ottobre 2024 la Commissione ha presentato la sua valutazione al Consiglio federale.

La CdG-N si è profondamente rammaricata degli errori di calcolo commessi dall'UST. A suo avviso, tali mancanze indeboliscono la credibilità delle statistiche elettorali e, più in generale, del sistema politico svizzero. La Commissione ha tuttavia constatato che questo caso è stato trattato prioritariamente e in modo adeguato dal DFI e dall'UST. In particolare, ha ritenuto opportuna la decisione del DFI di commissariare un'indagine amministrativa e ritenuto pertinenti i risultati e le raccomandazioni che ne sono scaturiti¹⁰².

La Commissione ha rilevato che l'errore di calcolo era dovuto a un errore di programmazione in uno script utilizzato per importare alcuni dati elettorali cantonali. Il fatto che tale errore non sia stato individuato prima delle elezioni si spiega, secondo l'in-

¹⁰⁰ Elezioni del Consiglio nazionale: forza partitica 2023 - errata corrige, [comunicato stampa](#) dell'UST del 25 ott. 2023

¹⁰¹ Elezioni del Consiglio nazionale: forza partitica 2023 - errata corrige, [comunicato stampa](#) del DFI del 25 ott. 2023

¹⁰² Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG, Administrativuntersuchung betr. eidg. Wahlen 2023, [rapporto](#) del 4 dic. 2023 all'attenzione del presidente della Confederazione Alain Berset, capo del DFI (disponibile soltanto in ted.)

dagine amministrativa, con la concomitanza di una serie di fattori tecnici e organizzativi¹⁰³. Tuttavia, l'indagine ha confermato che l'UST disponeva, in generale, di un sistema di gestione della qualità adeguato e che nel caso in questione non ha riscontrato alcuna violazione manifesta dell'obbligo di diligenza né violazioni dei doveri di servizio. Sulla base di questo caso, la Commissione non ha individuato carenze di carattere generale nella gestione dell'UST.

Per quanto riguarda la tematica specifica delle statistiche elettorali, la CdG-N ha constatato che la pubblicazione «in tempo reale» dei risultati elettorali costituisce uno sviluppo recente che pone l'UST di fronte a nuove sfide. A posteriori, la Commissione non può fare a meno di constatare che l'UST ha evidentemente sottovalutato i rischi legati a questa procedura. Secondo la CdG-N, l'Ufficio avrebbe dovuto prendere misure supplementari per garantire l'individuazione di ogni fonte di errore prima del giorno delle elezioni.

In questo contesto la CdG-N ha accolto con favore le misure di miglioramento annunciate dall'UST in vista delle elezioni federali del 2027¹⁰⁴. Esse interessano principalmente due aspetti, vale a dire la modernizzazione delle statistiche elettorali in seno all'Ufficio (test preliminari, riduzione della complessità dei processi, calcoli e sistemi, rafforzamento temporaneo del personale) e l'ottimizzazione della trasmissione dei dati elettorali dei Cantoni (maggiore armonizzazione del formato dei dati, segnatamente nell'ambito del progetto eCH¹⁰⁵). Secondo la Commissione, tutti gli attori interessati, compresi i Cantoni, dovrebbero assumersi insieme i costi della modernizzazione delle statistiche elettorali. Se non si realizzerà un'armonizzazione sufficiente entro le elezioni del 2027, occorrerà esaminare l'opportunità di una regolamentazione vincolante a livello federale.

La CdG-N si aspetta che il Consiglio federale provveda affinché le misure annunciate siano attuate adeguatamente e nei termini previsti, in modo che tali errori non si ripetano in futuro. La Commissione ha concluso i suoi lavori relativi a questo dossier e farà nuovamente il punto della situazione nell'autunno 2026, quando sarà informata sui preparativi in vista delle elezioni federali dell'ottobre 2027.

¹⁰³ In particolare, la grande varietà dei formati di dati utilizzati dai Cantoni, le risorse di personale insufficienti della sezione dell'UST interessata e il programma informatico poco adatto alla realizzazione di test preliminari.

¹⁰⁴ «Enquête administrative sur l'erreur de calcul et sur la publication de la force des partis lors des élections au Conseil national de 2023», rapporto dell'UST del giugno 2024 sulla pianificazione e l'attuazione delle raccomandazioni (disponibile soltanto in franc. e ted.)

¹⁰⁵ L'associazione eCH, a cui partecipano la Confederazione e i Cantoni, promuove, sviluppa e adotta delle norme nell'ambito del governo elettronico, nell'intento di rafforzare l'efficacia della collaborazione elettronica tra le autorità, le imprese e i privati. Cfr. a questo proposito www.ech.ch (stato: 9 ott. 2024)

4.3.8 Attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza

Tra il 2020 e il 2023¹⁰⁶ la CdG-N ha effettuato accertamenti riguardo all'ispezione relativa alle attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), la commissione extraparlamentare incaricata di indagare su incidenti ed eventi imprevisi nel settore dei trasporti. L'ispezione è terminata nel 2024.

Il 21 novembre 2023, la CdG-N ha pubblicato un rapporto sintetico sulle attività del SISI¹⁰⁷, con sei raccomandazioni rivolte al Consiglio federale. Nel complesso, la Commissione ha valutato positivamente le attività del SISI, constatando tuttavia la possibilità di migliorarne l'efficacia sotto diversi aspetti¹⁰⁸. Ha in particolare ritenuto necessario potenziare le risorse del SISI e chiarire le modalità di utilizzo dei suoi rapporti da parte delle autorità di perseguimento penale.

Dopo aver esaminato il parere del Consiglio federale del febbraio 2024¹⁰⁹, nel giugno 2024 la CdG-N ha trasmesso al Consiglio federale la sua valutazione finale su questo dossier. In questo contesto ha tenuto anche conto delle conclusioni di una verifica pubblicata nel maggio 2024 dal Controllo federale delle finanze (CDF) in merito al sistema di garanzia della qualità del SISI¹¹⁰.

Nel complesso, la CdG-N si è detta soddisfatta che il Consiglio federale condivida la sua valutazione e sia in generale disposto ad attuare le sei raccomandazioni da essa formulate. La Commissione ha apprezzato in particolare la sua decisione di ampliare la commissione del SISI a cinque membri entro la fine del 2024. Ha peraltro precisato al Consiglio federale che la verifica del CDF del maggio 2024 confermava la necessità di adottare rapidamente misure per ridurre il numero di dossier pendenti, in particolare nel settore dell'aviazione.

La CdG-N ha inoltre invitato il Consiglio federale a decidere entro il 2026 in merito a un eventuale potenziamento supplementare delle risorse dell'ufficio d'inchiesta del SISI. Secondo la Commissione, il Consiglio federale dovrebbe inoltre valutare il potenziale di ottimizzazione dei processi d'inchiesta del SISI nell'ambito della revisione dell'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisi nei trasporti (OIET)¹¹¹.

¹⁰⁶ Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 ([FF 2023 579](#), cap. 3.4.2). Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCdG del 25 gen. 2022 ([FF 2022 513](#), cap. 3.8.4 e 3.8.5)

¹⁰⁷ Attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, rapporto sintetico della CdG-N del 21 nov. 2023 ([FF 2023 2896](#))

¹⁰⁸ La CdG-N valuta positivamente le attività del Servizio svizzero d'inchiesta sulla sicurezza, ma constata un potenziale di miglioramento, [comunicato stampa](#) della CdG-N del 24 nov. 2023

¹⁰⁹ Attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, parere del Consiglio federale del 14 feb. 2024 ([FF 2024 425](#))

¹¹⁰ «Prüfung der Wirksamkeit des Qualitätssicherungssystems, Schweizerisches Sicherheitsuntersuchungsstelle», [rapporto di verifica](#) del CDF n. 23389 del 21 mag. 2024 (disponibile solo in ted., con riassunto in ital.)

¹¹¹ Ordinanza del 17 dic. 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisi nei trasporti (OIET; [RS 742.161](#))

Una delle raccomandazioni della CdG-N riguardava il potenziamento della vigilanza sul SISI da parte del DATEC. A questo proposito la Commissione ha accolto favorevolmente la decisione del Consiglio federale di sottoporre il SISI a regolari *peer review* e di istituzionalizzare gli scambi annuali tra il DATEC e il SISI sui temi e sulle sfide attuali, e ciò preservando l'indipendenza delle inchieste del SISI. Ritene tuttavia che il Consiglio federale e il DATEC abbiano una responsabilità di vigilanza sussidiaria sul SISI, finalizzata al rispetto dei principi generali stabiliti nella legge.

Nel suo rapporto la CdG-N aveva inoltre ritenuto che le informazioni provenienti dai rapporti del SISI potessero svolgere un ruolo importante nelle inchieste penali relative agli incidenti e agli eventi imprevisti e che fosse necessario al riguardo chiarire le modalità di trasmissione dei rapporti. Il Consiglio federale ha dichiarato alla Commissione che intende affrontare tale aspetto nel quadro delle revisioni della legge federale sulla navigazione aerea (LNA)¹¹² e dell'OIET.

Per quanto concerne un'altra raccomandazione relativa al chiarimento delle regole concernenti il controllo dell'attuazione delle raccomandazioni di sicurezza da parte del SISI, la CdG-N si è rallegrata che il Consiglio federale preveda di precisare l'OIET. Infine, la CdG-N ha preso atto che il Consiglio federale si impegna a presentare, entro un termine di tre anni, un bilancio della nuova prassi del «Safety Office» del DATEC in materia di controllo dell'attuazione delle raccomandazioni di sicurezza.

Nel settembre 2024 il Consiglio federale ha adottato la modifica dell'OIET e fissato l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2025¹¹³.

La Commissione verificherà lo stato di attuazione delle raccomandazioni fra tre anni circa nell'ambito di un controllo successivo.

¹¹² Legge federale del 21 dic. 1948 sulla navigazione aerea (LNA; [RS 748.0](#))

¹¹³ Modifica dell'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti, [comunicato stampa](#) del Consiglio federale del 13 set. 2024

4.3.9 Altre ispezioni e attività in corso nel settore DFI/DATEC

Nel corso dell'anno in esame la CdG-N ha proseguito i suoi accertamenti sul tema della penuria di medicinali e di vaccini in Svizzera¹¹⁴. La Commissione ha preso atto della decisione adottata dal Consiglio federale nell'agosto 2024¹¹⁵ di elaborare varie misure supplementari per sopperire alle situazioni di penuria. La Commissione ha discusso di tali misure nell'ottobre 2024 con una delegazione composta dalle unità dell'Amministrazione federale interessate (UFSP, UFAE e Farmacia dell'esercito). L'UFAE sta attualmente lavorando allo sviluppo di una nuova piattaforma intesa a monitorare le situazioni di penuria¹¹⁶, che dovrebbe essere disponibile dal secondo semestre del 2025. La CdG-N ha individuato vari aspetti che necessitano di ulteriori accertamenti e concernono in particolare il ruolo della Farmacia dell'esercito e la collaborazione tra le unità interessate; nel 2025 la Commissione proseguirà i suoi lavori.

La CdG-N ha esaminato anche il processo di omologazione dei prodotti fitosanitari; in autunno ha sentito a tale proposito una delegazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Il numero di domande di omologazione in sospenso, pur essendo leggermente diminuito negli ultimi anni, rimane molto elevato, mentre le omologazioni in situazioni di emergenza sono chiaramente aumentate. Si è informata sulle misure adottate o previste dagli uffici per sopperire a questa situazione. Prendendo atto del fatto che nei prossimi mesi si attendono molti sviluppi¹¹⁷, la Commissione ha deciso di fare nuovamente il punto della situazione nel 2025.

Dal canto suo, la CdG-S ha proseguito il controllo successivo della sua ispezione del 2021 sulla protezione della biodiversità in Svizzera. Il suo esame era incentrato sulla preparazione, da parte del DATEC, del secondo piano d'azione per attuare la Strategia Biodiversità Svizzera (PA SBS II) per il periodo 2025-2030. A tale proposito si è intrattenuta con il capodipartimento e con una delegazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell'UFAG. La Commissione ha esaminato anche varie critiche mosse nei media che riguardano il contenuto di un rapporto sulla biodiversità pubblicato dall'UFAM nel 2023. Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione non ha individuato indizi concreti che permettano di confermare tali critiche. Alla fine dell'anno il Consiglio federale ha adottato il PA SBS II¹¹⁸, che la CdG-S

¹¹⁴ Per una panoramica dei lavori svolti dalla CdG-N su questo tema, cfr. rapporto annuale 2023 delle CdG e della DelCdG del 26 gen. 2024 (FF 2024 446, cap. 3.4.5) e rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCdG del 26 gen. 2021 (FF 2021 570, cap. 3.3.2)

¹¹⁵ Il Consiglio federale rafforza le misure per sopperire alla carenza di medicinali, comunicato stampa del Consiglio federale del 22 ago. 2024

¹¹⁶ Agenti terapeutici: la penuria persiste, il Consiglio federale punta a un nuovo sistema di preallarme, comunicato stampa del Consiglio federale del 31 gen. 2024

¹¹⁷ In particolare, in relazione alla revisione totale dell'ordinanza del 12 mag. 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161), ai negoziati con l'UE in merito a un accordo sulla sicurezza alimentare e all'attuazione di vari interventi parlamentari su questo tema

¹¹⁸ Biodiversità: il Consiglio federale approva la seconda fase del piano d'azione, comunicato stampa del Consiglio federale del 20 nov. 2024

analizzerà all'inizio del 2025, procedendo, su tale base, a eventuali accertamenti complementari.

Dopo che l'UFAS ha comunicato di aver commesso errori nel calcolo delle prospettive finanziarie dell'AVS¹¹⁹, a fine agosto 2024 la CdG-S ha sentito il capo del DFI e la direzione dell'Ufficio e ha discusso con loro le cause di tali errori, la cronologia dei fatti e le misure adottate in seguito. La Commissione si è anche informata sul contenuto dell'inchiesta amministrativa commissionata dal DFI per far luce su questo dossier. Sulla base dei risultati dell'inchiesta amministrativa, la Commissione ha deciso di procedere a un nuovo scambio con il dipartimento e l'ufficio all'inizio del 2025¹²⁰. In quel momento, deciderà se saranno necessari ulteriori accertamenti dal punto di vista dell'alta vigilanza.

La CdG-S ha anche proseguito i suoi lavori riallacciandosi al suo rapporto del 2018 sul caso AutoPostale¹²¹. In particolare, ha preso atto della conclusione del procedimento penale amministrativo condotto dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) e ne ha tratto un bilancio con l'Ufficio. La Commissione si è anche informata presso il Consiglio federale sull'attuazione delle 15 raccomandazioni che aveva formulato all'epoca.

Infine, la CdG-S ha avviato il controllo successivo della sua ispezione del 2020 relativa alla riscossione del canone radiotelevisivo¹²²; in particolare, si è confrontata con l'UFCOM in merito alle attività dell'organo di riscossione Serafe SA nel corso degli ultimi anni.

La tabella seguente¹²³ presenta una panoramica delle ispezioni delle CdG in corso nel settore DFI/DATEC e fornisce indicazioni sulla prossima fase di lavoro prevista:

Ispezioni in corso DFI/DATEC	Rapporto(i) delle CdG	Prossima fase
Attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI)	2023	Controllo successivo (CdG-N, 2026/2027)
Indiscrezioni riguardanti gli affari del Consiglio federale relativi alla pandemia di COVID-19 ¹²⁴	2023	Conclusione dell'ispezione (CdG, 2025)
Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID-19	2023	Controllo successivo (CdG-S, 2026/2027)

¹¹⁹ Formule errate nel programma di calcolo: l'UFAS rettifica le prospettive finanziarie dell'AVS, [comunicato stampa](#) dell'UFAS del 6 ago. 2024

¹²⁰ Inchiesta amministrativa sulle prospettive finanziarie dell'AVS errate: presentato il rapporto al DFI, [comunicato stampa](#) del DFI del 6 dic. 2024

¹²¹ Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA – Considerazioni dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare, rapporto della CdG-S del 12 nov. 2019 (FF 2020 6305)

¹²² Introduzione del nuovo canone radiotelevisivo, rapporto della CdG-S del 13 ott. 2020 (FF 2021 713)

¹²³ L'allegato 2 presenta una tabella analoga che riporta l'elenco integrale delle ispezioni delle CdG in corso in tutti i settori.

¹²⁴ Questo dossier non è trattato dalle sottocommissioni DFI/DATEC ma da un gruppo di lavoro comune istituito dalle due CdG.

Ispezioni in corso DFI/DATEC	Rapporto(i) delle CdG	Prossima fase
Ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell'UFSP per la gestione della crisi pandemica	2023	Controllo successivo (CdG-N, 2026/2027)
Rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità federali nell'ambito della lotta alla pandemia di COVID-19: l'esempio dell'estensione del certificato sanitario	2023	Controllo successivo (CdG-N, 2025)
Organizzazione di crisi della Confederazione per la gestione della pandemia di COVID-19	2022	Controllo successivo (CdG-S, 2025)
Indennità di perdita di guadagno COVID-19 per lavoratori indipendenti	2022	Proseguimento del controllo successivo (CdG-N, 2025)
Protezione delle acque sotterranee in Svizzera	2022	Controllo successivo (CdG-N, 2025)
Protezione della biodiversità in Svizzera	2021	Proseguimento del controllo successivo (CdG-S, 2025)
Contatti tra le autorità federali e le imprese Lonza e Moderna riguardo alla produzione e all'acquisto di vaccini anti-COVID-19	2021	Proseguimento dell'ispezione (CdG-N, 2025)
Relazioni pubbliche della Confederazione	2019	Proseguimento del controllo successivo (CdG-N, 2025)
Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA – Considerazioni dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare	2019	Conclusione dell'ispezione e pubblicazione di un rapporto (CdG-S, 2025)
Revisione dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi	2020 2018	Proseguimento del controllo successivo (CdG-S, 2025)
Introduzione del nuovo canone radiotelevisivo	2020 2017	Proseguimento del controllo successivo (CdG-S, 2025)
Ammissione e riesame dei medicinali iscritti nell'elenco delle specialità	2023 2014	Secondo controllo successivo (CdG-S, 2026/2027)
Pianificazione dei progetti di infrastruttura ferroviaria	/	Pubblicazione di un rapporto (CdG-S, 2026)

Inoltre, nella tabella seguente sono elencati tutti gli «Altri temi» di cui si occupano le CdG nel settore DFI/DATEC ed è indicato il loro stato alla fine del 2024.

Altri temi DFI/DATEC	In corso	Lavori conclusi nel 2024
Treni a due piani delle FFS	X	
Cantiere nella stazione di Losanna	X	
Incidente nella galleria di base del San Gottardo	X	
Blocco di crediti relativi alla promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di persone	X	
Progetti di digitalizzazione dell'UFT	X	
Problemi di natura tecnica a Skyguide	X	
Archiviazione nelle imprese parastatali	X	
Attività delle autorità federali nell'ambito dell'intelligenza artificiale	X	
Gestione della crisi energetica: autorizzazione per l'utilizzo della centrale di riserva di Birr durante l'inverno 2022/2023	X	
Label per legno sostenibile e attuazione dell'ordinanza sul commercio di legno	X	
Riorganizzazione dell'omologazione dei prodotti fitosanitari	X	
Partecipazione della Svizzera ai sistemi europei di allarme sanitario	X	
Revisione della legge sulle epidemie e del Piano pandemico	X	
Penuria di medicinali e di vaccini in Svizzera	X	
Digitalizzazione nel settore sanitario e programma DigiSanté	X	
Gestione della qualità negli ospedali, vigilanza di Swissmedic nel settore ospedaliero	X	
Cartella informatizzata del paziente	X	
Strategia per la promozione a lungo termine della ricerca, dello sviluppo e della produzione di vaccini in Svizzera	X	
UFAS: errori nelle prospettive finanziarie dell'AVS	X	
Riorganizzazione del Servizio sanitario coordinato		X
Rapporto approfondito del Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici di Pro Helvetia e del Museo nazionale svizzero per gli anni 2021-2023		X

Altri temi DFI/DATEC	In corso	Lavori conclusi nel 2024
Ordinanza sull'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale		X
Ufficio federale di statistica – Errore nel calcolo dei dati aggregati sulle forze dei partiti su scala nazionale in occasione delle elezioni federali 2023		X
Progetto Centro di calcolo Plus (RZPlus) di Meteo-Svizzera		X

4.3.10 Visite di servizio nel settore DFI/DATEC nel 2024

CdG-N: UFT

La Commissione si è informata sulle norme e sui processi in materia di omologazione di materiale rotabile ferroviario, nonché sulla collaborazione tra l'UFT e le autorità partner dell'UE in questo settore. L'UFT ha inoltre presentato ai membri della Commissione le principali conclusioni del rapporto 2023 sulla realizzazione dei programmi di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria¹²⁵. In tale occasione, la CdG-N ha approfondito varie questioni relative al progetto di allargamento della stazione di Losanna.

CdG-S: UFAS

La Commissione e l'UFAS hanno discusso in particolare delle sfide relative ai numerosi progetti legislativi in corso, in particolare l'attuazione dell'iniziativa per una 13esima mensilità AVS. La Commissione si è inoltre informata sui lavori dell'UFAS nell'ambito della lotta contro la povertà, ha tratto un primo bilancio della Piattaforma nazionale contro la povertà¹²⁶ e ha preso nota delle riflessioni sullo sviluppo del programma.

CdG-N: UFSP

Durante questa visita la Commissione ha esaminato in particolare la problematica dell'aumento dei costi della salute e i provvedimenti adottati dalla Confederazione per fronteggiare tale aumento. L'altro tema chiave di questa visita era quello relativo all'introduzione della cartella informatizzata del paziente (CIP); i membri hanno discusso delle sfide e delle prospettive in questo settore, in relazione soprattutto alle varie revisioni della legge realizzate o previste e al ruolo della Posta nello sviluppo della CIP.

CdG-S: UFCOM

Il tema della regolamentazione dell'IA e del suo utilizzo all'interno dell'Amministrazione federale è stato uno dei punti forti di questa visita. I membri hanno discusso in particolare dei compiti e dei progetti dell'UFCOM in relazione allo sviluppo di una normativa nazionale e internazionale per l'IA, nonché della collaborazione tra l'UFCOM e le altre unità dell'Amministrazione federale interessate da questo tema. La Commissione si è inoltre informata in merito al ruolo dell'UFCOM riguardo alla garanzia della neutralità della rete Internet in Svizzera.

¹²⁵ Programmi di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, [rapporto](#) dell'UFT sull'avanzamento dei lavori 2023, www.bav.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti e studi > [Stato dei programmi di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria](#) (stato: 6 nov. 2024)

¹²⁶ Per maggiori informazioni, cfr. www.contro-la-poverta.ch (stato: 6 nov. 2024)

4.4 Settore DFGP/CaF

4.4.1 Violenza nei centri federali d'asilo

La SEM ha incaricato imprese private di garantire la sicurezza nei Centri federali d'asilo (CFA). Nel 2021 sono state rese pubbliche presunte irregolarità nello svolgimento di questo incarico. Alcuni collaboratori sono infatti stati accusati di uso estensivo della violenza contro i richiedenti l'asilo. La CdG-N ha dunque proceduto ad accertamenti. Secondo un rapporto redatto dall'ex giudice federale Niklaus Oberholzer su mandato della SEM¹²⁷, nei CFA non sarebbe rilevabile una violazione sistematica dei diritti dei richiedenti l'asilo. Nel rapporto sono state tuttavia formulate raccomandazioni all'attenzione della SEM, il cui stato di attuazione è esaminato dalla Commissione¹²⁸. Le raccomandazioni concernono, tra l'altro, il coinvolgimento di imprese di sicurezza private, la presenza della SEM nei CFA, la formazione per il personale addetto alla sicurezza, il sistema di segnalazione, le conseguenze in caso di comportamento scorretto e le basi legali relative al ricorso alla coercizione e a misure di polizia nei confronti dei richiedenti l'asilo.

Nel marzo 2024 la Commissione è stata informata dalla SEM sull'attuale stato di attuazione delle raccomandazioni formulate nel suddetto rapporto. Nell'ottobre 2024 la sottocommissione competente ha inoltre visitato il CFA di Zurigo e ha affrontato in particolare questioni legate alla sicurezza (v. cap. 4.4.8). Nel novembre 2024 la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) ha presentato alla CdG-N i suoi risultati e le sue raccomandazioni nell'ambito dell'asilo. La CNPT visita regolarmente i CFA concentrandosi sulla protezione dei richiedenti l'asilo dalla violenza.

Per quanto riguarda il livello di formazione e l'idoneità del personale impiegato dai fornitori di prestazioni di sicurezza nei CFA, la SEM ha riferito in merito a determinate lacune. Ha sottolineato che il reclutamento del personale e la garanzia della qualità hanno rappresentato una sfida per le imprese incaricate a causa delle notevoli oscillazioni del fabbisogno di personale. In caso di comportamento scorretto la persona interessata, dopo la valutazione del caso, è ammonita o sostituita. A seguito del considerevole volume di mansioni e dei contratti in corso, per la SEM sarebbe possibile solo in misura molto limitata ripiegare su altri fornitori di prestazioni di sicurezza. Per rafforzare la sua presenza nei CFA, da inizio 2024 la SEM impiega inoltre propri responsabili per la prevenzione della violenza e la sicurezza delle persone, il cui compito è controllare la qualità delle prestazioni dei servizi di sicurezza privati e, in futuro, di formarli «sul campo». Nell'ambito di un progetto pilota condotto tra novembre 2022 e ottobre 2024, la SEM ha altresì istituito uffici esterni di segnalazione ai quali i richiedenti l'asilo e i collaboratori dei CFA possono segnalare eventuali irregolarità. Attualmente si sta analizzando questo progetto pilota per valutarne una possibile continuazione. Va inoltre menzionata la revisione in corso della legge

¹²⁷ Niklaus Oberholzer, Bericht über die Abklärung von Vorwürfen im Bereich der Sicherheit in den Bundesasylzentren, 30 set. 2021, disponibile su www.sem.admin.ch > La SEM > Temi d'attualità > Rapporto d'inchiesta Oberholzer

¹²⁸ Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 (FF **2023** 579, cap. 3.5.3)

sull'asilo¹²⁹. Con questa modifica sono codificati a livello legislativo, tra l'altro, i compiti e le competenze della SEM nell'ambito della sicurezza nei CFA, nonché i principi fondamentali del sistema disciplinare.

Sulla base dei suoi chiarimenti condotti presso la SEM, la CdG-N constata che è stato possibile compiere progressi nel garantire la sicurezza dei richiedenti l'asilo, ma permane un potenziale di miglioramento. Nel 2025 la CdG-N continuerà pertanto a seguire l'attuazione delle raccomandazioni scaturite dal rapporto d'inchiesta Oberholzer.

4.4.2 **Misure della CaF e di altri organi federali per garantire elezioni libere e trasparenti**

Nel suo rapporto sulla politica di sicurezza 2021¹³⁰, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la minaccia rappresentata dalle attività di influenza dall'estero è aumentata. Ha dichiarato che occorre prestare maggiore attenzione alla protezione della libera formazione dell'opinione e dell'informazione veritiera e instaurare a tal fine una collaborazione più stretta fra gli organi federali interessati e i Cantoni. In questa ottica, nell'anno in rassegna la CdG-N ha esaminato le misure per garantire elezioni libere e trasparenti sull'esempio delle elezioni del Consiglio nazionale 2023.

La CdG-N è stata informata dalla CaF sui suoi compiti e sulle sue possibilità in questo ambito. Al riguardo ha anche discusso della crescente importanza dei media sociali e dell'intelligenza artificiale nelle elezioni. Video e foto manipolati mediante l'intelligenza artificiale (i cosiddetti *deepfake*) possono essere utilizzati per influenzare gli elettori e diffondere informazioni false. La CaF prende sul serio il rischio che potenzialmente ne deriva per la libertà e la trasparenza delle elezioni ed è anche in contatto con autorità estere per condividere le rispettive esperienze¹³¹.

Secondo la CaF le elezioni del Consiglio nazionale 2023 hanno soddisfatto il requisito di elezioni libere e trasparenti. Gli uffici competenti della Confederazione non hanno individuato alcun indizio di campagne estere volte a influenzarle direttamente, ragione per cui la Commissione non ha ravvisato alcuna necessità di intervenire.

Nel suo rapporto del giugno 2024¹³² in adempimento del postulato 22.3006 della CPS-N, il Consiglio federale ha esposto le misure e le opzioni d'intervento della Confederazione in questo ambito.

¹²⁹ [Messaggio](#) del Consiglio federale del 24 apr. 2024 concernente la modifica della legge sull'asilo (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione; [FF 2024 1107](#))

¹³⁰ La politica di sicurezza della Svizzera, rapporto del Consiglio federale del 24 nov. 2021 ([FF 2021 2895](#), pag. 30)

¹³¹ Durante l'audizione della CaF è stato anche menzionato l'errore di calcolo commesso dall'UST in occasione delle elezioni federali 2023 (v. a tale proposito cap. 4.3.7).

¹³² Attività di influenza e disinformazione, rapporto del Consiglio federale del 19 giu. 2024 in adempimento del postulato CPS-N Valutazione delle minacce derivanti per la Svizzera da campagne di disinformazione del 18 gen. 2022 ([22.3006](#))

4.4.3 Appalti della Confederazione relativi al cloud

Nel dicembre 2020 il Consiglio federale aveva approvato la Strategia cloud dell'Amministrazione federale, la quale prevede in particolare l'utilizzo dei cosiddetti cloud pubblici che permettono di salvare determinati dati all'interno di centri di calcolo all'estero. In questo contesto la CdG-N si è occupata della questione delle garanzie relative alla sovranità e alla sicurezza dei dati.

Nel settembre 2022 la Commissione si è fatta presentare da una rappresentanza del settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (TDT) della CaF la strategia cloud. Nel gennaio 2023 il tema è stato inoltre discusso con l'allora cancelliere della Confederazione in una riunione congiunta delle due CdG la quale era incentrata sulla sicurezza dei dati e sull'adeguamento delle basi legali. In particolare, la CaF ha illustrato alle CdG l'utilizzo diversificato dei cloud in funzione del livello di protezione richiesto per i dati. La CaF ha pure spiegato che ci sono già le basi legali necessarie per un tale uso differenziato dei cloud. Nell'ottobre 2023 la Commissione è stata informata in merito allo stato di attuazione della strategia cloud.

La commissione ha inoltre approfondito la questione delle basi legali anche con l'UFG. Quest'ultimo ha sottolineato che la valutazione di eventuali lacune esistenti nelle basi legali era di competenza delle unità amministrative responsabili. In questo contesto, l'UFG ha anche fatto riferimento al suo nuovo settore Legislazione in materia di digitalizzazione, che sostiene le unità amministrative a livello giuridico. Nel febbraio 2024 l'UFG ha presentato questo nuovo settore alla CdG-N. All'inizio del 2025 quest'ultima sarà informata sulle prime esperienze fatte da questa unità nell'ambito della sua collaborazione con le singole unità dell'Amministrazione federale. Per il rimanente la Commissione non ravvisa la necessità di intervenire.

4.4.4 Dichiarazioni pubbliche su legami tra politici e membri della criminalità organizzata

Nella primavera 2024 la direttrice di fedpol ha menzionato pubblicamente il consolidamento della mafia in Svizzera ed evocato l'esistenza di contatti tra politici e rappresentanti della criminalità organizzata (mafia). A seguito di queste dichiarazioni la CdG-S ha deciso di esaminare più nel dettaglio i fondamenti di queste affermazioni

La Commissione ha sollecitato chiarimenti da parte di fedpol al fine di comprendere meglio le circostanze che hanno condotto a rilasciare queste dichiarazioni pubbliche e di ottenere informazioni sui fatti concreti e sulle misure adottate da fedpol. Quest'ultimo ha presentato alla Commissione esempi di incontri tra membri di organizzazioni criminali e personalità del mondo politico svizzero. Nel caso in cui venisse identificato un comportamento penalmente perseguibile, fedpol avvia un procedimento penale. Fedpol ha sottolineato che i politici coinvolti spesso non colgono le vere ragioni dietro questa presa di contatto.

La direttrice di fedpol ha precisato che l'obiettivo delle sue dichiarazioni pubbliche era sensibilizzare innanzitutto le autorità, il mondo politico e la società civile ai rischi legati all'espansione della criminalità organizzata in Svizzera.

Alla luce delle informazioni ricevute, la CdG-S non ritiene opportuno intervenire sul piano dell'alta vigilanza. Si è per contro convinta che in questo contesto occorra una vigilanza continua da parte dei politici, ma anche degli impiegati dell'Amministrazione e del settore privato nei loro contatti con persone sconosciute che li avvicinano. La Commissione ritiene che il lavoro di sensibilizzazione di fedpol sia importante, ma che occorra vigilare affinché non si suscitino false impressioni quando si comunica su simili temi.

4.4.5 Piano di sicurezza per gli edifici della Confederazione

Già nel 2023, in seguito all'evacuazione, pubblicamente criticata, degli edifici di Palazzo federale il 14 febbraio 2023, la CdG-S aveva esaminato la sicurezza degli stessi. Dalle audizioni condotte all'epoca è emerso che ogni edificio della Confederazione ha il proprio piano d'emergenza, da cui la necessità di numerose interfacce e questioni in materia di coordinamento e comunicazione¹³³. Nel novembre dell'anno in rassegna fedpol ha informato la CdG-S sullo stato attuale delle misure di miglioramento adottate e previste. Secondo fedpol, l'analisi della gestione delle situazioni d'emergenza è stata completata¹³⁴. Da quest'analisi è risultato che le responsabilità nel caso di un incidente legato alla sicurezza non sono attribuite in modo sufficientemente chiaro e che i vari piani d'emergenza devono essere armonizzati. Attualmente sono in corso i lavori per l'attuazione di tali misure, che si concluderanno all'inizio del 2025. Le persone responsabili saranno formate a partire dalla primavera del 2025. Fedpol ha precisato che è prevista anche un'esercitazione di evacuazione per tutti gli edifici della Confederazione. Diverse altre misure sono già state attuate, come una maggiore presenza di collaboratori di fedpol, l'ottimizzazione di alcune vie di fuga e l'invio di un SMS per dare l'allarme agli utenti degli edifici.

La Commissione ritiene che le misure avviate debbano essere concluse rapidamente. La CdG-S sarà nuovamente informata al termine dei lavori nel 2025. Analizzerà a tempo debito anche i risultati dell'avvenuta esercitazione di evacuazione.

¹³³ Rapporto annuale 2023 delle CdG e della DelCdG del 26 gen. 2024 (FF 2024 446, cap. 3.5.2)

¹³⁴ Il Consiglio federale aveva deciso di svolgere quest'analisi nell'aprile 2023 (cfr. Comunicato stampa del Consiglio federale del 26 apr. 2023)

4.4.6 Commissioni consultive extraparlamentari

Nell'anno in esame la CdG-S ha terminato la prima fase del suo controllo successivo sulle commissioni consultive extraparlamentari. Sulla base di una valutazione del CPA¹³⁵, la CdG-S aveva pubblicato un rapporto nel novembre 2022¹³⁶ e concluso la sua ispezione nell'ottobre 2023¹³⁷. Dopo il rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari nel novembre 2023, il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto esplicativo nel giugno 2024¹³⁸, in cui illustra i risultati della sua analisi su tali commissioni, conformemente al suo parere del marzo 2023¹³⁹. In questo rapporto annuncia inoltre i prossimi esami previsti per il rinnovo del prossimo periodo 2028–2032.

In generale la CdG-S accoglie con favore l'analisi del Consiglio federale e la sua intenzione di riesaminare nel 2026 tutte le commissioni consultive per quanto riguarda la conformità delle decisioni istitutive e l'adeguatezza del numero delle loro sedute.

La Commissione ha tuttavia richiamato l'attenzione del Consiglio federale su molti altri aspetti che ritiene importanti da prendere in considerazione in occasione di questo riesame. Essa propone in particolare di includere nel riesame una valutazione delle prestazioni delle commissioni consultive e di analizzare le possibilità di fusione tra alcune di queste commissioni. Nell'ambito della sua raccomandazione relativa alla rappresentanza dei dipendenti dell'Amministrazione federale nelle commissioni consultive extraparlamentari, la CdG-S giudica importante valutare se alcuni compiti svolti da commissioni in cui siedono dipendenti dell'Amministrazione potrebbero essere direttamente adempiuti dall'Amministrazione federale centrale. La CdG-S invita anche il Consiglio federale a fare chiarezza sulle responsabilità future degli uffici federali o degli organi che riprenderanno le missioni delle commissioni consultive sciolte in occasione dell'ultimo esame, presentate nel suo rapporto del giugno 2024, o di quelle che saranno potenzialmente sciolte in futuro.

Dopo l'analisi di queste nuove informazioni scaturite dal rapporto del giugno 2024, la Commissione ha trasmesso la sua valutazione al Consiglio federale e ha concluso la prima fase del suo controllo successivo. La seconda fase avrà luogo nel 2026, in occasione del riesame completo di tutte le commissioni extraparlamentari prima del rinnovo per il periodo successivo.

¹³⁵ Commissioni consultive extraparlamentari, rapporto del CPA all'attenzione della CdG-S del 20 giu. 2022 ([FF 2022 3007](#))

¹³⁶ Commissioni consultive extraparlamentari, rapporto della CdG-S del 15 nov. 2022 ([FF 2022 3006](#))

¹³⁷ Rapporto annuale 2023 delle CdG e della DelCdG del 26 gen. 2024 ([FF 2024 446](#), cap. 3.5.1)

¹³⁸ Rapporto sul rinnovo integrale degli organi extraparlamentari, degli organi di direzione e delle rappresentanze della Confederazione da parte del Consiglio federale per il periodo 2024–2027, rapporto del Consiglio federale del 7 giu. 2024 ([FF 2024 1764](#))

¹³⁹ Commissioni consultive extraparlamentari, parere del Consiglio federale del 29 mar. 2023 ([FF 2023 835](#))

4.4.7 Altre ispezioni e attività in corso nel settore DFGP/CaF

Sulla base di una valutazione del CPA¹⁴⁰, la CdG-N aveva individuato la necessità di intervenire nell'ambito della comunicazione delle autorità prima delle votazioni popolari e nel novembre 2023 aveva rivolto al Consiglio federale quattro raccomandazioni¹⁴¹. Nell'anno in esame la CdG-N ha esaminato il parere del Consiglio federale di gennaio 2024¹⁴². All'inizio del 2025 essa condurrà ulteriori audizioni e deciderà come procedere in seguito.

In seguito alle informazioni divenute di dominio pubblico sulla presunta falsificazione di firme per le iniziative popolari, nel settembre 2024 la CdG-S ha deciso di chiarire se la Cancelleria federale abbia svolto adeguatamente il suo compito in questo ambito. La sua sottocommissione DFGP/CaF ha successivamente sentito la CaF in merito. Attualmente gli accertamenti della CdG-S sono ancora in corso e si concluderanno presumibilmente all'inizio del 2025.

Nel gennaio 2023 le CdG hanno incaricato il CPA di analizzare la ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni. Nel giugno 2024 il CPA ha presentato il suo rapporto alla competente sottocommissione della CdG-S. Su questa base la sottocommissione ha redatto una bozza di rapporto con le sue constatazioni e raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale. A fine 2024 la bozza di rapporto era in consultazione presso la SEM. Nel primo trimestre del 2025 la CdG-S discuterà il rapporto, dopodiché lo adotterà all'attenzione del Consiglio federale.

Nell'agosto 2019, sulla base di una valutazione del CPA¹⁴³, la CdG-S aveva rivolto al Consiglio federale raccomandazioni nell'ambito delle disposizioni della legislazione federale in materia di analisi del DNA nei procedimenti penali e della relativa vigilanza da parte di fedpol¹⁴⁴. Il Consiglio federale ha presentato il suo parere al riguardo nell'ottobre 2019¹⁴⁵. Nel giugno 2023 ha informato la CdG-S sulle modifiche apportate a queste disposizioni nell'ambito di una revisione di ordinanza¹⁴⁶. La CdG-S ha avviato in seguito il suo controllo successivo. Da un lato, ha preso atto che il Consiglio federale ha attuato la maggior parte delle sue raccomandazioni del 2019. Dall'altro, ha constatato tuttavia che vi sono ancora questioni in sospeso riguardo a determinate raccomandazioni.

¹⁴⁰ Comunicazione delle autorità prima delle votazioni, rapporto del CPA del 19 giu. 2023 all'attenzione della CdG-N ([FF 2024 65](#))

¹⁴¹ Comunicazione delle autorità prima delle votazioni, rapporto della CdG-N del 21 nov. 2023 ([FF 2024 64](#))

¹⁴² Comunicazione delle autorità prima delle votazioni, rapporto della CdG-N del 21 nov. 2023, parere del Consiglio federale del 31 gen. 2024 ([FF 2024 3176](#))

¹⁴³ Analisi del DNA nei procedimenti penali, rapporto del CPA del 14 feb. 2019 ([FF 2019 5885](#))

¹⁴⁴ Analisi del DNA nei procedimenti penali, rapporto della CdG-S del 27 ago. 2019 ([FF 2019 5865](#))

¹⁴⁵ Analisi del DNA nei procedimenti penali, rapporto della CdG-S del 27 ago. 2019, parere del Consiglio federale del 23 ott. 2019 ([FF 2019 5943](#)).

¹⁴⁶ Modifica del 16 giu. 2023 dell'ordinanza del 3 dic. 2004 sui profili del DNA ([RS 363.1; RU 2023 325](#)) e dell'ordinanza del DFGP dell'8 ott. 2014 sui laboratori di analisi del DNA ([RS 363.11; RU 2023 326](#))

Nel corso dell'anno in rassegna la CdG-S ha chiesto ulteriori informazioni al Consiglio federale e a fedpol. All'inizio del 2025 deciderà sui prossimi passi da compiere.

La tabella seguente¹⁴⁷ fornisce una panoramica delle ispezioni delle CdG nel settore DFGP/CaF e indicazioni sulle tappe successive:

Ispezioni in corso DFGP/CaF	Rapporto(i) delle CdG	Prossima tappa
Ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni	-	Pubblicazione di un rapporto (CdG-S, 2025)
Comunicazione delle autorità prima delle votazioni	2023	Trattazione del parere del Consiglio federale (CdG-N, 2025)
Archiviazione e classificazione di documenti e procedura per le domande di accesso secondo la LTras: accertamenti generali in merito alle norme applicabili e nel contesto delle accuse di irreperibilità di e-mail all'interno della SG-DFI	2023	Controllo successivo (CdG-S, 2025)
Commissioni consultive extraparlamentari	2022	Secondo controllo successivo (CdG-S, 2026)
Attuazione delle mozioni e dei postulati accolti	2019	Controllo successivo (CdG-S, 2025)
Analisi del DNA nei procedimenti penali	2019	Proseguimento del controllo successivo (CdG-S, 2025)
Conteggio elettronico dei voti (e-counting)	2017	Secondo controllo successivo (CdG-N, 2025)

Nella tabella seguente sono elencati tutti gli «Altri temi» di cui si occupano le CdG nel settore DFGP/CaF ed è indicato lo stato della loro trattazione alla fine del 2024:

Altri temi DFGP/CaF	Trattazione in corso	Trattazione conclusa nel 2024
Assistenza medica in caso di rinvii coatti	X	
eRetour & eAsyl	X	
Esercitazione integrata 2025 della Confederazione e dei Cantoni	X	
Violenza contro le donne nei centri federali di asilo	X	

¹⁴⁷ L'allegato 2 presenta una tabella analoga che riporta l'elenco integrale delle ispezioni delle CdG in corso in tutti i settori.

Altri temi DFGP/CaF	Trattazione in corso	Trattazione conclusa nel 2024
Banca dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC)	X	
Misure della SEM in relazione ai rifugiati ucraini	X	
Voto elettronico	X	
Violenza contro i richiedenti l'asilo	X	
COVID-19: responsabilità in materia di comunicazione – ruolo della CaF	X	
Controllo di sicurezza relativo alle persone	X	
Falsificazione di firme in occasione delle raccolte per le iniziative popolari	X	
Sostegno al MPC da parte di fedpol/Polizia giudiziaria federale (PGF) ¹⁴⁸	X	
IA: utilizzo nell'Amministrazione federale	X	
Piano di sicurezza per gli edifici della Confederazione	X	
Centri federali per le procedure d'asilo accelerate		X
Appalti cloud della Confederazione		X
COVID-19: provvedimenti nel settore dell'asilo		X
IA: utilizzo nella lotta contro la criminalità		X
Traffico di esseri umani e traffico di migranti		X
Misure della CaF e di altri organi federali per garantire elezioni libere e trasparenti		X
Assistenza giudiziaria internazionale		X

¹⁴⁸ La CdG-S ha sospeso i suoi lavori in merito in attesa del rapporto del Consiglio federale in adempimento del Po. CdF-N Verifica delle risorse di Fedpol (23.4349)

4.4.8 Visite di servizio nel settore DFGP/CaF nel 2024

CdG-N: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)

La Commissione ha discusso delle sfide relative all'aumento nel 2023 delle domande d'accesso a documenti ufficiali¹⁴⁹ fondate sulla legge sulla trasparenza (LTras)¹⁵⁰. L'IFPDT ha inoltre spiegato ai membri i cambiamenti indotti dalla nuova legge federale sulla protezione dei dati (LPD)¹⁵¹, entrata in vigore il 1° settembre 2023. Questo scambio con l'IFPDT ha anche permesso di approfondire le sfide e le prospettive legate all'IA e alla trasformazione digitale della Confederazione in materia di protezione dei dati e di legislazione a tale riguardo.

CdG-S: fedpol

Fedpol ha informato la Commissione in merito alla cooperazione internazionale dell'Ufficio a livello sia europeo sia mondiale, nonché ai partenariati e ai progetti in corso per sviluppare piattaforme di scambio d'informazioni. Un altro tema fondamentale trattato durante la visita era la lotta contro la criminalità organizzata in Svizzera: i membri hanno esaminato la situazione attuale e si sono informati sulle misure attuate per combatterla¹⁵².

La Commissione ha anche preso atto del grado di soddisfazione del personale di fedpol, che risulta inferiore alla media osservata per l'insieme del personale del DFGP e dell'Amministrazione federale e in calo rispetto agli anni precedenti. La Commissione seguirà ormai da vicino le riforme attualmente messe in atto da fedpol come pure la verifica in corso delle risorse finanziarie e umane dell'ufficio condotta nell'ambito dell'adempimento del postulato 23.4349¹⁵³.

CdG-N: CFA di Zurigo

I rappresentanti del CFA di Zurigo hanno accolto la Commissione e l'hanno accompagnata in una visita guidata del centro. Hanno inoltre informato la Commissione in merito alle sfide attuali e al bilancio tratto dalla procedura d'asilo di 24 ore, il cui progetto pilota è stato realizzato proprio in questo centro. La Commissione ha anche colto l'occasione per ascoltare l'esperienza del CFA sulla questione della violenza nei confronti dei richiedenti l'asilo, un dossier che segue da diversi anni (v. cap. 4.4.1).

¹⁴⁹ Cfr. il rapporto d'attività 2023/2024 dell'IFPDT su questo tema, n. 2.2

¹⁵⁰ Legge federale del 17 dic. 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras; **RS 152.3**)

¹⁵¹ Legge federale del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati (LPD; **RS 235.1**)

¹⁵² Per maggiori dettagli cfr. anche il Punto della situazione: strumenti a disposizione delle autorità nella lotta alla criminalità organizzata in Svizzera, rapporto di fedpol del luglio 2023

¹⁵³ Po. CdF-N Verifica delle risorse di fedpol, del 20 nov. 2023 (23.4349)

4.5 Settore Tribunali/MPC

4.5.1 Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione

Nel loro rapporto del 23 febbraio 2024¹⁵⁴ le CdG hanno indicato in che misura i tribunali della Confederazione hanno attuato le loro raccomandazioni del 2021¹⁵⁵. Nel corso di questa ispezione le Commissioni avevano analizzato la procedura di composizione dei cosiddetti collegi giudicanti, ossia il modo in cui i tribunali designano i giudici che sono chiamati a pronunciarsi su uno specifico caso. Nell'anno in rassegna le Commissioni hanno esaminato i pareri espressi dai tribunali su questo ultimo rapporto delle CdG e hanno chiesto loro chiarimenti su singole raccomandazioni.

Le CdG hanno preso atto che i tribunali rifiutavano la maggior parte delle raccomandazioni che non avevano ancora attuato. Tuttavia, esse accolgono favorevolmente che la Commissione amministrativa del Tribunale penale federale (CA-TPF) sia disposta a disciplinare nel proprio regolamento il momento in cui viene composto il collegio giudicante. Per quanto riguarda la comunicazione della composizione dei collegi giudicanti, le Commissioni sono soddisfatte che la Commissione amministrativa del Tribunale federale (CA-TF) preveda di disciplinare in un regolamento almeno la prassi attuale; secondo tale prassi, nel TF, in caso di un'eventuale domanda di ricasazione, le parti nel procedimento sono tenute a consultare le informazioni disponibili in Internet sull'attribuzione dei giudici federali alle Corti. Le CdG accolgono favorevolmente che la CA-TPF preveda di disciplinare nel pertinente regolamento la prassi attuale della Corte dei reclami penali che, su richiesta, comunica la composizione dei collegi giudicanti. Le CdG constatano inoltre che i tribunali hanno nel frattempo continuato i loro sforzi per sviluppare i loro rapporti sulla composizione dei collegi giudicanti. Pur riconoscendo gli sforzi compiuti, le Commissioni reputano che vi sia ancora un margine di miglioramento, in particolare per quanto riguarda l'uniformità dei diversi rapporti.

Sulla base di queste considerazioni, le CdG non ravvisano al momento alcuna necessità di ulteriori accertamenti. Si attendono tuttavia che i tribunali continuino a conferire un'importanza prioritaria all'attuazione delle raccomandazioni ed effettueranno un controllo successivo circostanziato fra due o tre anni. Analizzeranno in particolare se i regolamenti saranno stati effettivamente modificati come previsto e come potrà essere migliorata la leggibilità della prassi in materia di composizione delle corti giudicanti.

¹⁵⁴ Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione, rapporto delle CdG del 23 feb. 2024 sullo stato di attuazione delle loro raccomandazioni da parte dei tribunali della Confederazione (FF 2024 766)

¹⁵⁵ Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione, rapporto delle CdG del 22 giu. 2021 (FF 2021 2437)

4.5.2 Pianificazione e istituzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale

Il 20 settembre 2022¹⁵⁶ le CdG hanno trasmesso alle Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (CAG) una proposta concernente l'ulteriore sviluppo della Corte d'appello del TPF. La proposta prevede l'avvio di una revisione delle basi legali relative all'organizzazione del TPF al fine di istituire una corte d'appello o di impugnazione di secondo grado.

Nel suo parere del 16 dicembre 2022¹⁵⁷ concernente il rapporto delle CdG, il Consiglio federale non reputava invece che vi fosse la necessità di intervenire. La regolamentazione attuale non è considerata ottimale in relazione all'aspetto dell'indipendenza, ma non è contraria alle disposizioni del Codice di procedura penale (CPP)¹⁵⁸. Inoltre esso fa notare che in vari Cantoni esistono costellazioni analoghe.

Al pari delle CdG, il TPF ritiene che sia necessario adeguare le disposizioni legislative pertinenti al fine di rafforzare l'indipendenza della giurisdizione di secondo grado. Il gruppo di lavoro istituito dalla CA-TPF ha esaminato due varianti per la riorganizzazione del TPF e le ha presentate alle CdG, mettendole anche a disposizione i documenti elaborati in questo ambito. Nel maggio 2023 la Corte plenaria¹⁵⁹ del TPF ha rinunciato a prendere posizione in merito, evitando di percorrere le deliberazioni del Parlamento e attendendo invece le decisioni di fondo di carattere politico.

Le considerazioni sviluppate dalle CdG nel loro rapporto sono in linea di massima da considerare ancora valide e attuali. Le CdG reputano dunque tuttora necessario intervenire sul piano legislativo in relazione agli aspetti di carattere organizzativo e al personale. Per questo motivo hanno deciso di mantenere la proposta presentata alle CAG che, in base a nuove informazioni, nel febbraio 2024 hanno tuttavia precisato. Le CdG ritengono importante che la giurisdizione di secondo grado sia configurata come istanza d'appello o di impugnazione indipendente, aggregata oppure disgiunta dall'attuale TPF, ubicata eventualmente in una sede distaccata dal TPF. Le ulteriori fasi di lavoro dovrebbero quindi fondarsi prioritariamente sulla necessità di assicurare l'indipendenza dell'istanza di secondo grado.

¹⁵⁶ Pianificazione e istituzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale, rapporto delle CdG del 20 set. 2022 (FF 2022 2429, cap. 4)

¹⁵⁷ Rapporto delle CdG del 20 set. 2022 relativo alla pianificazione e istituzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale, parere del Consiglio federale del 16 dic. 2022 (FF 2022 3162)

¹⁵⁸ Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0)

¹⁵⁹ La Corte plenaria è composta dal collegio di tutti i 22 giudici del TPF.

4.5.3 Comunicazione delle decisioni del Tribunale federale

Secondo le CdG è del tutto chiaro che le persone direttamente interessate da una decisione del TF debbano esserne informate prima dei media. Le CdG sono venute a conoscenza di un caso in cui ciò non è avvenuto e si sono quindi rivolte al TF.

Le CdG hanno esaminato il processo decisionale in generale e si sono focalizzate sulle modalità con cui il TF comunica le sue decisioni¹⁶⁰. Hanno quindi constatato che in questo ambito il TF deve operare una ponderazione tra la garanzia della protezione della personalità, da un lato, e il principio della trasparenza della giustizia, dall'altro. La trasparenza della giurisprudenza nei confronti dell'opinione pubblica costituisce un elemento fondamentale dello Stato di diritto e della democrazia¹⁶¹. In generale occorre quindi evitare che una parte in causa comunichi ai media la sua versione prima che i giornalisti abbiano accesso al testo della decisione. Questo vale a maggior ragione per le cosiddette «cause di rilevanza mediatica». È il motivo per cui il termine fra l'invio dei casi di rilevanza mediatica alla rappresentanza legale delle parti interessate e la comunicazione ai media è relativamente breve. Ai media viene inoltre imposto un periodo d'attesa di tre giorni per le cause di rilevanza mediatica e di otto giorni per tutte le altre¹⁶². Nel quadro delle disposizioni giuridiche in vigore¹⁶³, il TF è tenuto a operare in modo pragmatico per trovare una soluzione ponderata in questo conflitto di interessi. Secondo il TF, negli ultimi anni la prassi attualmente in vigore¹⁶⁴ ha dato buona prova di sé. Di norma è garantito che le parti non vengano a conoscenza dai media dell'esito del procedimento che li coinvolge.

Alla luce di quanto esposto, le CdG fanno notare che, in taluni casi isolati, succede purtroppo che i media siano informati prima degli interessati. Le CdG giungono alla conclusione che non si tratta di un problema di natura sistemica e hanno quindi concluso il pertinente dossier.

¹⁶⁰ Le sottocommissioni incaricate di esaminare la problematica non si sono occupate in alcun modo della giurisprudenza relativa al caso specifico.

¹⁶¹ Decisione (del TF) 1B_81/2020 dell'11 giu. 2020, consid. 3.2.1

¹⁶² Art. 6 delle direttive del 6 nov. 2006 concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale federale (**RS 173.110.133**)

¹⁶³ Fra queste: art. 30 cpv. 3 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 della Confederazione Svizzera (Cost.; **RS 101**); art. 6 par. 1 della Convenzione del 4 nov. 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; **RS 0.101**); art. 14 par. 1 del Patto internazionale del 16 dic. 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; **RS 0.103.2**); CEDU Sutter c. Suisse del 22 feb. 1984, req. n° 8209/78

¹⁶⁴ La prassi del TF è precisata nelle direttive del 6 nov. 2006 concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale federale (**RS 173.110.133**). Altri regolamenti possono essere consultati sulle pagine Internet del TF (www.bger.ch > Stampa/Attualità > Regolamenti).

4.5.4 Altre ispezioni e attività in corso nel settore Tribunali/MPC

Lo scorso anno le sottocommissioni Tribunali/MPC hanno svolto audizioni con il procuratore generale della Confederazione su due temi. Il primo tema concerne le esperienze del procuratore generale con le nuove basi legali relative ai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi, segnatamente in seguito alla revisione degli articoli 248 e 248a CPP, entrata in vigore il 1° gennaio 2024¹⁶⁵¹⁶⁶. L'obiettivo della revisione era quello di accelerare le procedure di opposizione dei sigilli e di dissigillamento dinanzi ai giudici dei provvedimenti coercitivi che in alcuni casi duravano molto a lungo. Il procuratore generale della Confederazione ha espresso un giudizio cautamente positivo sulle esperienze maturate finora. Poiché le nuove disposizioni sono in vigore da poco tempo, non è ancora possibile fare dichiarazioni esaustive. Il secondo tema concerne la gestione dei rischi da parte del MPC, alla quale quest'ultimo sta attualmente lavorando. Nel 2025 le Commissioni si confronteranno nuovamente con il procuratore generale della Confederazione su entrambi i temi.

Durante l'anno in esame, le Commissioni hanno seguito altresì l'introduzione del dossier giudiziario elettronico (Justitia 4.0), un progetto fondamentale per la digitalizzazione del sistema giudiziario svizzero. Nel 2025 le CdG continueranno a occuparsi di questo progetto, approfondendo in particolare la questione relativa alla responsabilità delle parti e della vigilanza sul progetto.

Inoltre, in vista delle elezioni per il rinnovo integrale dei giudici del TAF e in applicazione dell'articolo 40a capoverso 6 LParl, le Commissioni hanno esaminato l'adeguatezza del comportamento di vari giudici.

La tabella seguente¹⁶⁷ presenta una panoramica delle ispezioni delle CdG in corso nel settore Tribunali/MPC e fornisce indicazioni sulla prossima fase di lavoro prevista:

Ispezioni in corso Tribunali/MPC	Rapporto(i) delle CdG	Prossima fase
Sistema dei giudici non di carriera	-	Pubblicazione di un rapporto (2025)
Pianificazione ed entrata in funzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale	2022	Proseguimento dell'ispezione (2025)
Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione	2021 2024	Controllo successivo (2026)
Relazione di vigilanza tra l'AV-MPC e il MPC	2020 2021	Corapporto sui futuri lavori legislativi (in corso)

¹⁶⁵ Poiché a livello federale non esiste un giudice dei provvedimenti coercitivi, i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi sono competenti per approvare i provvedimenti coercitivi ordinati dal MPC. Le CdG si sono occupate di questo tema anche nell'anno precedente, cfr. rapporto annuale 2023 delle CdG e della DelCdG (FF 2024 446, cap. 3.6.2).

¹⁶⁶ Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007 (Codice di procedura penale, CPP: **RS 312.0**). Le udienze di dissigillamento devono essere convocate entro un termine di 30 giorni conformemente all'art. 248a cpv. 5 CPP.

¹⁶⁷ L'allegato 2 presenta una tabella analoga che riporta l'elenco integrale delle ispezioni delle CdG in corso in tutti i settori.

Inoltre, nella tabella seguente sono elencati tutti gli «Altri temi» di cui si occupano le CdG nel settore Tribunali/MPC ed è indicato il loro stato alla fine del 2024:

Altri temi Tribunali/MPC	In corso	Lavori conclusi nel 2024
Problemi interni al Tribunale penale federale	X	
Tribunali cantonali dei provvedimenti coercitivi	X	
Sostegno al MPC da parte di fedpol/PGF	X	
Vigilanza del TF sui tribunali di primo grado	X	
Accertamenti condotti dall'AV-MPC sul caso Magnitsky	X	
Tasse di giustizia riscosse dai tribunali della Confederazione	X	
Accuse contro un giudice del TAF	X	
Procedura di vigilanza nei confronti di un giudice del Tribunale amministrativo federale	X	
Introduzione del dossier giudiziario elettronico (Justitia 4.0)	X	
Gestione dei rischi da parte del MPC	X	
Tribunale amministrativo federale. Rinnovo integrale 2025-2030		X
Decreti di non luogo a procedere e di abbandono del MPC 2016-2022		X
Insediamiento simultaneo di parlamentari nella Commissione giudiziaria e nelle sottocommissioni Tribunali/MPC delle CdG		X
Indicatori della gestione delle risorse delle autorità di perseguimento penale	sospeso	

4.5.5 **Visita di servizio nel settore Tribunali/MPC nel 2024**

CdG: Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC)

Il compito centrale di questa autorità indipendente¹⁶⁸ consiste nel sorvegliare gli aspetti sistemici dell'attività del MPC. Durante la loro visita, i membri si sono fatti presentare il funzionamento di questa autorità collegiale di milizia nonché gli attuali temi chiave che la occupano attualmente. La presidente dell'AV-MPC ha comunicato che collabora in modo costruttivo con il procuratore generale della Confederazione. Le raccomandazioni a destinazione del MPC formulate dall'AV-MPC negli ultimi anni hanno interessato particolarmente i membri. Su suggerimento dell'AV-MPC, il MPC sta ora introducendo un sistema di gestione dei rischi. In una riunione successiva i membri sono stati informati personalmente al riguardo dal procuratore generale della Confederazione.

¹⁶⁸ La AV-MPC non è integrata nella struttura dipartimentale dell'Amministrazione federale o nei Servizi del Parlamento. Dal punto di vista dell'organizzazione statale è direttamente subordinata all'Assemblea federale e alla sua vigilanza, indipendentemente dal Consiglio federale, dall'Amministrazione federale e dai tribunali. Si veda a questo proposito gli art. 24 e 27 della legge federale del 19 mar. 20210 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP; RS 173.71).

4.6 **Conclusione dell'ispezione «Indiscrezioni sugli affari del Consiglio federale concernenti la pandemia di COVID-19»**

Dopo la pubblicazione dei suoi risultati il 17 novembre 2023, il gruppo di lavoro delle CdG si è occupato nell'anno in esame del parere del Consiglio federale relativo al rapporto delle CdG. Per un'analisi completa del parere e dello stato di attuazione delle singole raccomandazioni, il 5 luglio 2024 le CdG hanno dovuto chiedere ulteriori informazioni al Consiglio federale. Di seguito viene esaminato brevemente lo stato di attuazione delle varie raccomandazioni.

Per due raccomandazioni il Consiglio federale non ha ravvisato alcuna necessità d'intervento e le ha pertanto respinte. Si tratta della raccomandazione relativa a una verbalizzazione più esaustiva delle sedute del Consiglio federale (raccomandazione 4) e a una regolamentazione più dettagliata della procedura di corapporto (raccomandazione 6). Le CdG non ritengono opportuno insistere ulteriormente su questi punti, ma continueranno a seguire con attenzione entrambe le questioni e, se del caso, interverranno nuovamente in proposito.

Raccomandazione 1: Colloqui di approfondimento

Le CdG accolgono con favore la disponibilità del Consiglio federale di adeguare le linee direttrici della Conferenza dei servizi d'informazione (CSI) e di precisare in tale contesto lo strumento dei colloqui di approfondimento. Poiché si tratta di una raccomandazione centrale per le CdG, queste ultime si aspettano che il Consiglio federale adegui le linee direttrici come prospettato nel suo parere del 28 agosto 2024. Le sottocommissioni competenti DFGP/CaF verificheranno l'attuazione concreta della raccomandazione.

Raccomandazione 2: Cancellazione dei messaggi di posta elettronica dei collaboratori che lasciano l'Amministrazione federale

Nel suo parere il Consiglio federale ha fatto riferimento al rapporto della CdG-S del 10 ottobre 2023 concernente l'archiviazione e la classificazione di documenti e la procedura per le domande di accesso secondo la LTras. L'Esecutivo concorda sulla necessità di rendere disponibili più a lungo i dati elettronici degli ex collaboratori dell'Amministrazione federale e capidipartimento. Il Consiglio federale attuerà la raccomandazione impartendo un mandato d'esame. Le CdG sono favorevoli a questo modo di procedere. La CdG-S valuterà l'attuazione della raccomandazione nell'ambito del controllo successivo al proprio rapporto.

Raccomandazione 3: Provvedimenti più incisivi per il perseguimento di violazioni del segreto d'ufficio

Il Consiglio federale respinge la raccomandazione intesa a definire il concetto di «indiscrezione» in quanto teme che ciò comporterebbe sovrapposizioni problematiche con il concetto di «violazione del segreto d'ufficio» e rimanda a tal fine alle diverse basi legali. Le CdG comprendono le motivazioni del Consiglio federale. Ritengono che la raccomandazione sia perlopiù attuata grazie all'adeguamento del Codice di comportamento per il personale dell'Amministrazione federale e delle linee direttrici della CSI.

Raccomandazione 5: Sensibilizzazione e formazione / briefing e debriefing

Le CdG prendono atto con soddisfazione che diversi aspetti della raccomandazione sono stati nel frattempo integrati nel Promemoria per i membri del Consiglio federale e per il cancelliere della Confederazione. Le CdG ritengono il Promemoria uno strumento adeguato per attuare questa raccomandazione. Le sottocommissioni DFGP/CaF verificheranno a tempo debito se l'obiettivo della raccomandazione sarà effettivamente raggiunto mediante questa misura.

Raccomandazione 7: Direttive sullo svolgimento di debriefing

Le CdG considerano attuata la raccomandazione dal momento che questo aspetto è stato integrato nel Promemoria. Le sottocommissioni DFGP/CaF esamineranno in un momento successivo l'efficacia di tale misura.

Raccomandazione 8: Discussione generale nel Consiglio federale al palesarsi di una grave perdita di fiducia

Per il Consiglio federale è ovvio che condurrà una discussione nel caso in cui singoli membri o la totalità di essi abbiano l'impressione che vi sia una grave perdita di fiducia. Al riguardo le CdG segnalano che anche nel caso in esame è stata necessaria una forte pressione (dall'esterno) affinché il Consiglio federale tenesse una simile discussione. Ciononostante le Commissioni prendono atto del parere del Consiglio federale e per il momento non ravvisano la necessità di ulteriori interventi. L'attuazione della raccomandazione sarà dimostrata da un futuro esempio concreto.

Raccomandazione 9: Regolari iniziative di sensibilizzazione di ampia portata destinate al personale

Le CdG accolgono con favore il fatto che il Consiglio federale abbia adeguato il Codice di comportamento per il personale dell'Amministrazione federale in base alla loro raccomandazione, che in tal modo risulta attuata.

Nella seduta del 23 gennaio 2025 le CdG hanno deciso di concludere l'ispezione, di sciogliere il gruppo di lavoro e di assegnare l'ulteriore elaborazione dei punti ancora in sospeso alle sottocommissioni tematiche competenti. Le CdG hanno informato il Consiglio federale delle loro osservazioni in tal senso.

5 Lavori della DelCdG nel 2024

5.1 Compiti, diritti e organizzazione della DelCdG

La DelCdG è un organo permanente di entrambe le CdG delle Camere federali che consta di tre membri del Consiglio nazionale e tre del Consiglio degli Stati e nel quale è sempre rappresentato anche un partito non governativo. La DelCdG si costituisce da sé (art. 53 cpv. 1 LParl) ed elegge la propria presidenza per un periodo di due anni.

La DelCdG esercita l'alta vigilanza su tutte le attività informative della Confederazione. Ne fanno parte le attività del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e le attività informative dell'esercito, in particolare del Servizio informazioni militare (SIM) e del Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche (ACE). La DelCdG vigila inoltre sulle indagini di polizia giudiziaria del MPC nel settore della protezione dello Stato

L'alta vigilanza parlamentare della DelCdG si estende anche agli organi di esecuzione cantonali che acquisiscono informazioni o elaborano dati su mandato del SIC. Dato che questo compito rientra al contempo nel campo di competenza degli organi di vigilanza parlamentare cantonali, la DelCdG interviene soltanto d'intesa con l'organo cantonale competente.

Sono inoltre assoggettati all'alta vigilanza della DelCdG gli organi preposti al controllo e all'autorizzazione ai sensi della legge federale sulle attività informative (LAIIn)¹⁶⁹. Si tratta, nello specifico, dell'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo (ACI), dell'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) e del Tribunale amministrativo federale (TAF), quando si pronuncia su misure di acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione o su richieste di esplorazione dei segnali via cavo del SIC. Mentre il controllo di merito delle decisioni giudiziarie da parte dell'alta vigilanza non è ammesso (art. 26 cpv. 4 LParl), la DelCdG può verificare la collaborazione tra gli organi coinvolti e in generale l'efficacia della procedura di autorizzazione.

Poiché rappresenta una delle due delegazioni di commissioni di vigilanza previste dalla legge, alla DelCdG – così come alla Delegazione delle finanze (DelFin) –, non è opponibile l'obbligo di mantenere il segreto (art. 169 cpv. 2 Cost.). La DelCdG può anche utilizzare i propri diritti d'informazione estesi per condurre accertamenti a favore delle CdG, se esse non sono autorizzate a richiedere le informazioni necessarie (art. 53 cpv. 3 LParl).

¹⁶⁹ Legge federale del 25 set. 2015 sulle attività informative (LAIIn; **RS 121**)

5.2 Alta vigilanza sulle attività informative

5.2.1 Trasformazione del SIC

Dall'inizio della trasformazione del SIC, a metà del 2022, la DelCdG è stata informata ripetutamente al riguardo. Anche nell'anno in rassegna ha sentito più volte il capo del DDPS e il direttore del SIC sullo stato della trasformazione del SIC. Secondo il calendario del SIC, la fase di attuazione della trasformazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2024 e l'intera trasformazione entro la fine del 2026.

All'inizio del 2024 il direttore del SIC ha nominato i nuovi membri della Direzione generale del Servizio riorganizzato, che hanno assunto la loro nuova funzione l'8 marzo 2024. A quella data, quattro dei sette membri della Direzione generale esercitavano per la prima volta una funzione direttiva in seno al SIC. Durante la sua riunione del 2 aprile 2024, la DelCdG ha colto l'occasione per ascoltare tutti i nuovi membri della Direzione generale sui loro settori e compiti. In tal modo, confrontandosi con i membri, per lo più nuovi, della Direzione generale, la Delegazione ha voluto farsi un'idea più precisa delle nuove strutture nel SIC e dei settori di compiti dei membri della Direzione generale. A seguito delle informazioni ricevute dai membri della Direzione, la DelCdG temeva che tra i nuovi «Center» del SIC potessero insorgere problemi di delimitazione e che le interfacce e i processi fossero ancora troppo poco definiti. Perciò ha invitato il SIC a presentarle una descrizione dei compiti dei nuovi settori di direzione, incluse le interfacce tra di essi, e gli ha chiesto anche un organigramma grafico¹⁷⁰ che ne descrivesse in modo più dettagliato i settori di compiti. Dal punto di vista della DelCdG persistevano comunque incertezze in merito ai compiti e alle interfacce delle nuove unità nel SIC. Al contempo, secondo l'indagine sulla soddisfazione del personale, è diminuita anche la soddisfazione dei collaboratori; inoltre alcuni Cantoni hanno criticato il fatto che il SIC non svolgerebbe correttamente i propri compiti a causa della trasformazione. Per tali motivi, in maggio la DelCdG ha invitato il capo del DDPS a esprimere un parere riguardo alla vigilanza interna sulla trasformazione nonché al funzionamento legale del SIC.

La DelCdG ha altresì sottolineato che, in quanto organo di alta vigilanza, pone l'accento sulla questione se il SIC svolga adeguatamente i propri compiti. La responsabilità principale per il funzionamento legale del SIC e l'attuazione della trasformazione spetta tuttavia all'Esecutivo, e dunque al DDPS. Quest'ultimo ha più volte segnalato alla DelCdG di accompagnare da vicino e sostenere la trasformazione.

Il DDPS e il SIC dichiaravano ancora a metà agosto 2024 che la trasformazione era impegnativa, ma non segnalavano particolari difficoltà alla DelCdG. Che le difficoltà invece sussistevano e che le riserve espresse al DDPS dalla DelCdG erano giustificate è apparso subito chiaro quando il capo del DDPS ha dato mandato al segretario generale supplente del DDPS di sostenere il SIC nella trasformazione. Entro la fine di ottobre del 2024 il segretario generale supplente dovrebbe quindi fornire consulenza sul

¹⁷⁰ Il SIC presenta annualmente alla DelCdG un organigramma aggiornato del Servizio, che nel contesto della trasformazione è stato una fonte d'informazioni importante per la Delegazione.

posto al direttore del SIC e sostenerlo nella trasformazione affinché questi possa concentrarsi sulle attività operative del SIC.

La DelCdG ha accolto con favore questa misura e a fine ottobre ha chiesto alla direzione del DDPS di essere informata sui risultati del mandato e sullo stato della trasformazione. Ne è emerso che al momento l'attuazione della trasformazione è ancora legata a varie sfide non risolte. Il capo del DDPS ha pertanto prorogato fino a maggio 2025 il mandato del segretario generale supplente di sostenere il SIC. Al contempo sia il DDPS sia il SIC hanno sottolineato che quest'ultimo è in grado di funzionare e di svolgere i compiti previsti dalla legge. La Delegazione ha preso atto di tali informazioni.

Sulla base delle informazioni e delle sfide in essere che la trasformazione comporta, la DelCdG ritiene necessario e opportuno l'ulteriore sostegno del direttore del SIC da parte del segretario generale supplente del DDPS. La Delegazione continuerà, in particolare nel primo semestre del 2025, a ricevere informazioni sull'attuazione della trasformazione. Per essa è fondamentale che il SIC e il DDPS risolvano in tempi brevi le questioni ancora aperte, garantendo così che il Servizio possa adempiere pienamente ai propri obblighi legali.

5.2.2 Acquisizione di informazioni soggetta ad autorizzazione

L'articolo 26 LAIn consente al SIC di infiltrarsi in sistemi informatici di terzi, di impiegare i cosiddetti cacciatori di IMSI (*International Mobile Subscriber Identity-Catcher*) allo scopo di identificare e localizzare persone tramite i loro telefoni cellulari nonché di utilizzare apparecchi di localizzazione GPS (Global Positioning System). Può anche registrare immagini e suoni in luoghi non pubblici. Fondandosi sulla LSCPT¹⁷¹, il SIC può inoltre far sorvegliare la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni e perquisire esso stesso locali, veicoli e contenitori (incl. supporti di dati).

Le menzionate misure di acquisizione di informazioni sono tutte soggette ad autorizzazione. Ciò significa che il SIC deve ottenere previamente un'autorizzazione del TAF. Essa è valida per tre mesi al massimo e può essere prorogata di volta in volta di tre mesi al massimo (art. 29 cpv. 1 e 6 LAIn). In più, il capo del DDPS deve consultare i capi del DFGP e del DFAE prima di dare il proprio nullaosta a una misura autorizzata (art. 30 LAIn). Il DDPS informa periodicamente sullo stato delle misure e sui loro risultati alle riunioni della Delegazione Sicurezza del Consiglio federale (DelSic), di cui fanno parte anche il DFGP e il DFAE. Il pertinente compendio viene trasmesso anche alla DelCdG.

La DelCdG riceve inoltre dal presidente della corte competente del TAF (Corte I) il suo rapporto d'attività annuale (art. 29 cpv. 8 LAIn) e lo esamina all'inizio dell'anno.

¹⁷¹ Legge federale del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; **RS 780.1**)

Sulla base di una decisione del 2019, la DelCdG informa periodicamente il pubblico sul numero delle richieste del SIC respinte o accolte soltanto in parte e garantisce così un'integrazione degli indicatori che il SIC stesso comunica (nel rapporto sulla situazione 2024, il SIC riporta 79 misure nell'ambito di due operazioni¹⁷²). Inoltre, nel suo rapporto annuale la DelCdG riferisce anche sulle richieste riguardanti la mancata comunicazione della sorveglianza con misure di acquisizione soggette ad autorizzazione¹⁷³.

Nel 2023 sono state parzialmente autorizzate *cinque richieste del SIC di una misura di sorveglianza*. Una di queste decisioni di autorizzazione è stata in seguito oggetto di una richiesta successiva da parte del SIC a causa di un cambiamento delle circostanze effettive. Il TAF l'ha trattata come una domanda di riconsiderazione e per finire l'ha accolta pienamente. Per la prima volta una procedura è stata annullata poiché il SIC aveva ritirato la propria richiesta in quanto nel frattempo le condizioni generali erano mutate.

Il numero delle *richieste riguardanti la mancata comunicazione* è fortemente diminuito rispetto all'anno precedente (21). Le otto richieste del SIC per mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 LAln sono state tutte accolte dal TAF. Tutte riguardavano la stessa operazione e consistevano in un differimento della comunicazione alla persona sorvegliata.

5.2.3 **Esplorazione dei segnali via cavo ed esplorazione radio**

Il mandato di base del SIC, in vigore dall'inizio del 2023, nonché le nuove strutture del SIC influenzano anche l'esplorazione dei segnali via cavo. Il SIC ha riorganizzato i mandati di esplorazione dei segnali via cavo assieme al Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche (ACE). La DelCdG ha quindi deciso nell'anno in rassegna di approfondire il tema dell'esplorazione radio e dell'esplorazione dei segnali via cavo.

La DelCdG ha iniziato a occuparsene approfonditamente prendendo come base il rapporto che traccia un bilancio degli ultimi cinque anni di esplorazione dei segnali via cavo, redatto dal SIC assieme all'ACE alla fine del 2023. La DelCdG lo ha esaminato all'inizio del 2024. In esso vengono riassunte le risultanze e gli ulteriori sviluppi di questa variante di esplorazione in vigore dall'entrata in vigore della nuova LAln; viene inoltre tratto un bilancio degli ultimi cinque anni di esplorazione dei segnali via cavo. Il SIC ritiene che questi due tipi di esplorazione generino integrazioni, utili e utilizzabili, alla propria rimanente attività di acquisizione di informazioni, anche se essi esigono molte risorse a causa dei processi di autorizzazione restrittivi del TAF. La DelCdG ha constatato che la preparazione delle domande da parte del SIC necessita di molto tempo e che il TAF deve approvare le richieste di proroga a intervalli

¹⁷² Rapporto sulla situazione SIC «La sicurezza della Svizzera 2024» dell'ottobre 2024, pag. 80

¹⁷³ Al termine di un'operazione, il SIC informa entro un mese le persone sottoposte a sorveglianza delle misure di acquisizione soggette ad autorizzazione effettuate. La rinuncia a tale diritto o un rinvio (mancata comunicazione) dev'essere autorizzato dal TAF ai sensi dell'articolo 29 LAln.

brevi. Essa reputa comunque corrette e necessarie la valutazione e l'approvazione globali da parte del TAF, poiché nell'esplorazione dei segnali via cavo possono verificarsi ampie ingerenze nei diritti fondamentali.

Dopo che il TAF ha approvato i mandati di esplorazione dei segnali via cavo richiesti e che la responsabile del DDPS ha dato il proprio avallo dopo aver consultato i capi del DFAE e del DFGP, il SIC incarica il servizio addetto all'esplorazione, l'ACE, di acquisire le informazioni in base ai mandati di esplorazione dei segnali via cavo approvati (cfr. art. 39 LAIn). Nell'esplorazione dei segnali via cavo l'ACE si concentra su connessioni IP che dalla Svizzera passano all'estero, dall'estero alla Svizzera nonché attraverso la Svizzera. Secondo l'ACE viene analizzato soltanto il traffico di dati dove vi sono segnali transfrontalieri, che hanno il proprio luogo di partenza e/o di destinazione all'estero. I dati ottenuti dall'esplorazione dei segnali via cavo vengono memorizzati. Utilizzando i termini di ricerca appartenenti alle categorie richieste e autorizzate dal TAF, in questi dati l'ACE cerca informazioni rilevanti nell'ambito del relativo mandato di esplorazione dei segnali via cavo. Solamente dopo questa ricerca i risultati vengono raccolti e inviati al SIC. I termini di ricerca corrispondono in questo caso alle categorie autorizzate dal TAF. Sono tuttavia formulati in modo relativamente generico, così che, nonostante tutto, è possibile che si verifichino ingerenze non intenzionali dei diritti fondamentali. Il TAF quale servizio di autorizzazione e l'ACI, nel suo ruolo di servizio di controllo per l'esecuzione degli ordini del SIC, ne monitorano e valutano l'attuazione sulla base della situazione giuridica vigente. Se durante l'esplorazione dei segnali via cavo vengono rilevati dati di utenti in Svizzera poiché la loro comunicazione viene inoltrata attraverso un server estero, questi vengono bloccati per ulteriori analisi in occasione di una prima analisi tecnica dell'ACE nonché mediante una funzione di filtro.

La DelCdG si è anche occupata della questione di quanto precisamente l'ACE può estrarre segnali transfrontalieri, e quindi rilevare meno dati di comunicazione possibile di utenti svizzeri. La Delegazione ha preso atto che non si può escludere del tutto una situazione di questo tipo. L'ACE ha spiegato alla DelCdG come esso affronta tale circostanza. Succede, ad esempio, che dopo prime analisi da parte dell'ACE, contenuti vengano bloccati o, con una funzione di filtro, non memorizzati affatto. Dall'ACE possono essere trattati ulteriormente soltanto dati che corrispondono alle categorie dei termini di ricerca definiti in un mandato di esplorazione. In questi dati, l'ACE può effettuare le cosiddette ricerche retrospettive, su richiesta del SIC e nel quadro di mandati validi di esplorazione dei segnali via cavo e delle categorie dei termini di ricerca definite. In base all'articolo 42 capoverso 4 LAIn, i dati non connessi a un mandato di ricerca devono essere distrutti il più rapidamente possibile. Questa condizione è formulata in modo relativamente aperto, poiché il momento dell'individuazione può avvenire in tempi diversi. Al momento della cessazione del mandato, tutti i dati rilevati relativi a questo mandato devono essere cancellati. Per i mandati in vigore, le comunicazioni devono essere cancellate al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento; per i dati relativi ai collegamenti il termine di cancellazione è di cinque anni (art. 28 OAI¹⁷⁴).

¹⁷⁴ Ordinanza del 16 ago. 2017 sulle attività informative (OAI; [RS 121.1](#))

La questione della conformità ai diritti fondamentali dell'esplorazione dei segnali via cavo e dell'afferente raccolta di dati relativi a comunicazioni transfrontaliere è attualmente oggetto di un procedimento innanzi al TAF¹⁷⁵. Conformemente al principio della separazione dei poteri, non è compito della DelCdG valutare tale questione. La Delegazione continuerà però a occuparsi di questa importante tematica e analizzerà la sentenza per verificare in che misura sia necessario intervenire anche per l'alta vigilanza.

In più, nella sua riunione di aprile ha preso atto del rapporto d'attività annuale dell'ACI, che previamente viene portato a conoscenza anche del Consiglio federale. L'ACI ha il compito di esaminare la legittimità dell'esplorazione radio nonché di monitorare l'esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo autorizzati e con nulla osta. Con la revisione della LAIn, i compiti dell'ACI vanno trasferiti all'AVI-AIn¹⁷⁶.

Inoltre, nella sua riunione di maggio la DelCdG ha preso atto del certificato di prestazione annuale COMINT (*Communications Intelligence*)¹⁷⁷ e il giorno stesso ha sentito i rappresentanti dell'ACE e del SIC. A integrazione di ciò, il 16 maggio 2024 la DelCdG ha effettuato una visita di servizio di un'intera giornata presso l'ACE (v. n. 5.4.1).

5.2.4 Possibilità d'intervento contro le attività di spionaggio

Nel suo rapporto annuale sulla valutazione della situazione di minaccia, il Consiglio federale annovera lo spionaggio fra le principali minacce per la Svizzera¹⁷⁸. Anche nel rapporto del SIC sulla situazione annuale, la minaccia dello spionaggio per la Svizzera è considerata elevata¹⁷⁹. Il SIC rileva che numerosi Paesi o servizi di intelligence insediano sul territorio svizzero antenne clandestine, spesso all'interno di rappresentanze diplomatiche. Il SIC registra come particolarmente attivi in tal senso i servizi di intelligence russi e cinesi.

Per quanto riguarda il perseguimento penale o l'espulsione di presunte spie, il Consiglio federale ha sottolineato che esamina tali possibilità in casi specifici, al fine di

¹⁷⁵ Il 1° settembre 2017, giorno dell'entrata in vigore della LAIn, l'associazione «Digitale Gesellschaft» ha presentato al SIC un ricorso secondo cui i diritti fondamentali degli attori verrebbero violati dall'esplorazione dei segnali via cavo e che di conseguenza essa non può essere utilizzata. Il SIC ha respinto la richiesta. I ricorrenti hanno presentato il proprio ricorso al TAF, che l'ha respinto per il fatto che non sussiste alcun diritto di ricorso contro l'esplorazione dei segnali via cavo. I ricorrenti hanno adito il TF, che ha annullato la decisione del TAF e gliel'ha rinviata per la valutazione materiale.

¹⁷⁶ Revisione della legge sulle attività informative: nuova pianificazione, comunicato stampa del Consiglio federale del 27 set. 2024.

¹⁷⁷ Il pertinente rapporto COMINT è trasmesso annualmente alla DelCdG dal 2002.

¹⁷⁸ Rapporti del Consiglio federale sulla dello stato della minaccia 2023 e 2024 (FF 2023 1177, FF 2024 1609)

¹⁷⁹ Rapporto sulla situazione SIC «La sicurezza della Svizzera 2024» dell'ottobre 2024, pag. 61 segg.

poter tenere debitamente conto delle circostanze particolari e degli interessi della Svizzera. Ultimamente, tuttavia, l'opinione pubblica e il Parlamento sono sempre più convinti che il Consiglio federale non sfrutti a sufficienza le proprie possibilità d'intervento. Ciò si riflette anche nella mozione 23.3969 della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale, accolta nella primavera del 2024, che invita il Consiglio federale a espellere sistematicamente presunte spie¹⁸⁰.

In quest'ottica, lo scorso anno la DelCdG si è occupata a fondo della questione riguardante le possibilità della Svizzera di scoprire e impedire lo spionaggio nel nostro Paese. Ha chiesto al SIC di informarla sulla sua valutazione della minaccia e sulle misure adottate. Inoltre, ha esaminato in particolare le competenze e la collaborazione tra il SIC e la Segreteria di Stato del DFAE, responsabile dell'accreditamento del personale delle ambasciate. La DelCdG si è altresì interessata al coordinamento della Svizzera con altri Stati.

Possibilità d'intervento

La DelCdG ha preso atto che negli ultimi cinque anni il SIC ha informato la Segreteria di Stato del DFAE o la Delegazione Sicurezza del Consiglio federale (DelSic)¹⁸¹ in vari casi su presunte attività di spionaggio condotte dal personale accreditato di ambasciate. La DelSic stabilisce quindi l'ulteriore procedura da seguire. In linea di principio, esistono le seguenti possibilità: un'«espulsione tacita» o una dichiarazione di «persona non grata». In caso di «espulsione tacita», lo Stato accreditante viene informato dapprima tramite contatti informativi che una determinata persona dovrebbe lasciare la Svizzera. Se tale invito non ha esito positivo, la medesima informazione è fornita per via diplomatica, di norma convocando l'ambasciatore dello Stato accreditante. Se anche questa misura non ha effetto, quale *ultima ratio* esiste la possibilità di dichiarare formalmente una persona quale «persona non grata» o persona indesiderata. Ne consegue che essa deve lasciare immediatamente il Paese o ne viene espulsa.

Negli ultimi anni la Svizzera si è avvalsa di tali possibilità in casi specifici. La DelCdG è stata informata dal SIC da ultimo nell'anno in rassegna di una siffatta espulsione.

Molto più spesso che il verificarsi di espulsioni, succede che l'entrata in funzione di personale diplomatico, consolare e tecnico venga rifiutata poiché esistono indizi di attività di intelligence. Prima di suddetta entrata in funzione, lo Stato accreditante presenta una domanda per l'assunzione della corrispondente funzione («*prise de fonction*») o per il pertinente visto. Tali richieste vengono esaminate dalla Segreteria di Stato del DFAE con il coinvolgimento del SIC e della SECO, competente per emanare sanzioni. La decisione finale spetta al DFAE.

Il DFAE ha ribadito alla DelCdG che sia nel caso di un'espulsione, sia nel caso di un rifiuto dell'entrata in funzione lo Stato interessato, di norma, adotta contromisure. In concreto, ciò può significare che diplomatici svizzeri sono espulsi da quel Paese o, più spesso, che l'entrata in funzione viene rifiutata anche a personale svizzero. Poiché

¹⁸⁰ Il Consiglio federale stesso ha proposto di accogliere la mozione. Per l'attuazione intende basarsi sulla prassi attuale e continuare a procedere a una verifica di casi specifici, onde tenere sempre debitamente conto delle circostanze particolari e degli interessi della Svizzera. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale nel dicembre 2023 e dal Consiglio degli Stati nel maggio 2024 e trasmessa quindi al Consiglio federale.

¹⁸¹ Membri DelSic: capo del DDPS (presidenza), capo del DFGP e capo del DFAE.

la Svizzera dispone di rappresentanze estere piuttosto piccole nel raffronto internazionale, una mancanza di personale può far sì che queste in parte non siano, o lo siano difficilmente, in grado di svolgere i propri compiti. Per questo motivo, a ogni indizio di attività di intelligence le autorità competenti e la DelSic procedono a una verifica di casi specifici e alla ponderazione degli interessi. Verificano se gli indizi di spionaggio sono sufficientemente fondati e quali conseguenze potrebbe comportare un'espulsione o il mancato accreditamento della persona in questione. Nel farlo, occorre soppesare l'interesse del controspionaggio o gli interessi della sicurezza interna ed esterna, da un lato, e gli interessi di politica estera, dall'altro. Che la SIC e la Segreteria di Stato del DFAE in parte li ponderino differentemente è comprensibile, considerati i compiti differenti dei servizi coinvolti.

Collaborazione dei servizi competenti nel DFAE e nel DDPS

A prescindere dalle differenze nella ponderazione degli interessi, sia il DFAE sia il DDPS e il SIC hanno giudicato buone la collaborazione e l'armonizzazione reciproche. Su iniziativa del segretario generale del DDPS, da quest'anno è stato istituito un nuovo comitato di scambio sull'argomento. Esso è composto da alti funzionari del DFAE e del DDPS. La DelCdG lo accoglie con favore e reputa importante uno stretto scambio tra i servizi competenti. Valuta inoltre positivamente che presunti casi di spionaggio, ma anche la tematica basilare, se necessario, vengono discussi anche nel SiA, in modo che la menzionata ponderazione degli interessi venga discussa anche a livello di Consiglio federale e che le decisioni necessarie risultino sufficientemente fondate.

Coordinamento con altri Stati

La Delegazione si è interessata anche alla questione della cooperazione con altri Stati europei ai fini del controspionaggio. In questo contesto ha preso atto che nella primavera del 2022 il Consiglio federale aveva deciso di non partecipare all'espulsione coordinata a livello europeo di diplomatici russi dopo l'aggressione all'Ucraina. L'Esecutivo aveva motivato tale scelta con la volontà di rinunciare a espulsioni «politiche», che attirano l'attenzione dell'opinione pubblica, e di procedere invece, come accennato, a una verifica di casi specifici. Per la DelCdG è chiaro che, date le summenzionate contromisure e le loro ripercussioni sulle rappresentanze svizzere, si debba procedere ogni volta a una ponderazione degli interessi. Al contempo, ritiene però importante che il Consiglio federale o i servizi competenti adottino le misure necessarie a impedire che la Svizzera diventi una piattaforma per attività di intelligence. Ciò significa anche fare in modo che a persone espulse da altri Stati europei a causa di attività di spionaggio venga impedita l'entrata in Svizzera, persino se ciò porta all'adozione di contromisure.

Secondo i servizi competenti questo scambio funziona. Dalle espulsioni di personale d'ambasciata russo in seguito all'aggressione contro l'Ucraina, fin dall'inizio la Svizzera ha seguito la prassi di imporre un divieto d'entrata a persone espulse da altri Paesi. Il SIC riceve i dati relativi alle persone espulse e, previa consultazione con il DFAE, deposita presso fedpol una domanda affinché venga pronunciato un divieto d'entrata. Se negli anni precedenti il divieto d'entrata causa spionaggio era stato imposto in media a 45 persone, nel 2022 il loro numero è salito a circa 240. Secondo il DFAE, in tal modo si è garantito che nessuna delle persone espulse nel 2022 dagli

altri Stati europei giungesse successivamente in Svizzera. La DelCdG accoglie favorevolmente questa misura e considera molto importante lo scambio di informazioni con altri Stati su presunti ufficiali dell'intelligence.

Data la grande importanza della tematica, la Delegazione continuerà a seguire il tema anche nel prossimo anno.

5.2.5 Contatti con servizi partner all'estero

Il Consiglio federale definisce ogni anno la collaborazione del SIC e del SIM con autorità estere (art. 70 cpv. 1 lett. f LAln; art. 99 cpv. 6 LM). Nella domanda al Consiglio federale il DDPS deve indicare vantaggi, oneri e rischi di tali contatti. Dopo l'autorizzazione da parte del Consiglio federale, la DelCdG prende atto della lista dei contatti esteri e verifica se sono state rispettate le prescrizioni giuridiche della procedura di autorizzazione e se i rischi politici che possono risultare dalla collaborazione sono resi sufficientemente plausibili. A tal fine, il 16 agosto 2024 la DelCdG ha sentito le persone competenti del SIC e del SIM.

Come mostra la lista dei contatti esteri, il SIC e il SIM condividono i contatti con una dozzina di servizi di intelligence stranieri. Per garantire una presentazione coerente nei confronti dei partner comuni, il Consiglio federale ha delimitato le competenze di SIC e SIM a livello di ordinanza. Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 dell'ordinanza sul Servizio informazioni dell'esercito (O-SIEs)¹⁸² il SIEs è competente per i contatti con autorità e organi di comando esteri che svolgono compiti informativi militari. Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza sulle attività informative (OAI)¹⁸³, il SIC è competente per contatti con servizi informazioni esteri e altri servizi esteri che adempiono compiti informativi civili. Fondandosi sull'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza sulla sicurezza militare (OSM), il Servizio di protezione preventiva dell'esercito (SPPEs) per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all'estero previsti dall'articolo 100 LM può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è parimenti necessaria un'autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.

La DelCdG ha constatato che i contatti del SIC con servizi partner esteri sono aumentati rispetto all'anno precedente. In occasione dell'audizione del 16 agosto 2024 il SIC ha comunicato che nel servizio si continua a lavorare per definire nonché rendere prioritari la strategia complessiva e quella dei settori neocostituiti sulla scia della trasformazione in corso. La DelCdG ritiene importante avere una strategia chiara per quanto riguarda i contatti esteri del SIC. Pertanto, non appena ci sarà la rielaborazione annunciata dal SIC, la Delegazione se ne riocuperà.

¹⁸² Ordinanza del 4 dic. 2009 sul Servizio informazioni dell'esercito (O-SIEs; [RS 510.291](#))

¹⁸³ Ordinanza del 16 ago. 2017 sulle attività informative (OAI; [RS 121.1](#))

5.3 Temi riguardanti la governance

5.3.1 Consultazione del Parlamento in situazioni di crisi – Il ruolo della DelCdG

Conformemente al diritto in vigore fino a tutto il 2023, quando emanava o modificava un’ordinanza il Consiglio federale era tenuto a consultare le commissioni competenti soltanto se queste lo richiedevano. In considerazione delle esperienze fatte durante la pandemia, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha ritenuto che fosse necessario migliorare la capacità d’azione dell’Assemblea federale in situazioni di crisi. Occorre adeguare le basi giuridiche in modo tale che il Parlamento possa utilizzare opportunamente le sue competenze in materia di diritto di necessità e controllare efficacemente il diritto di necessità del Consiglio federale. L’obbligo di sottoporre per consultazione alle commissioni le ordinanze di necessità è entrato in vigore il 4 dicembre 2023.

Secondo il nuovo articolo 151 capoverso 2^{bis} LParl, il Consiglio federale consulta le commissioni competenti sui disegni d’ordinanza e di modifiche d’ordinanza che emana fondandosi sull’articolo 185 capoverso 3 Cost. o su poteri di gestione conferiti da una base legale riguardante la gestione delle crisi¹⁸⁴. Se il disegno contiene informazioni classificate «confidenziale» o «segreto», invece delle commissioni competenti il Consiglio federale informa la Delegazione delle finanze (DelFin) e la DelCdG.

Considerato il tenore generico della nuova disposizione per quanto attiene la competenza per l’obbligo di informare le due delegazioni nonché il suo oggetto e la sua tempistica, la DelCdG e la DelFin hanno ritenuto necessario precisare tali aspetti. Per questa ragione, ciascuna di esse si è rivolta al Consiglio federale chiedendogli in particolare di definire i processi concreti. Nell’anno in rassegna l’Esecutivo ha dato seguito a queste richieste definendo regole uniformi concernenti i suoi scambi con la DelCdG e la DelFin nelle Direttive per gli affari del Consiglio federale (il cosiddetto «Raccoglitore rosso»).

Inoltre, anche per la DelCdG sussisteva in vari casi necessità d’interpretazione e di concretizzazione, soprattutto perché la disposizione contenuta nell’articolo 151 capoverso 2^{bis} LParl non prevede che la DelCdG o la DelFin debba necessariamente esprimersi su un disegno d’ordinanza o su una modifica d’ordinanza. La DelCdG ha deciso che si esprimerà ogni volta che un argomento rientra nel proprio settore di responsabilità.

Dato che, di norma, in situazioni di crisi il tempo a disposizione per esaminare un progetto è limitato e che bisogna dunque attendersi brevi termini per la consultazione, la DelCdG ha definito i suoi processi interni adeguandoli a vari scenari. In particolare, si è concentrata sui processi da attivare in caso di trattazione di disegni d’ordinanza o di modifiche d’ordinanza classificati «confidenziale» o «segreto», dato che i contenuti classificati come segreti possono essere esaminati e discussi soltanto sul posto. A tal proposito la DelCdG ha altresì stabilito quali mezzi debbano essere utilizzati per garantire un’informazione e un coordinamento rapidi della Delegazione e della Segreteria.

¹⁸⁴ L’allegato 2 della LParl riporta l’elenco esaustivo delle basi legali.

5.3.2 Problematica legata ai dati di localizzazione

L'utilizzo di dati di localizzazione facilmente disponibili o acquistabili permette non soltanto di allestire profili degli spostamenti di persone che hanno accesso a infrastrutture sensibili dell'esercito o del SIC, ma anche di identificare persone concrete. Nell'anno in rassegna, la DelCdG si è quindi occupata del modo in cui il DDPS, l'esercito e il SIC contrastano i rischi derivanti dall'impiego di telefoni cellulari e di servizi di localizzazione da essi supportati, oltre che dall'analisi dei dati di localizzazione.

Dagli accertamenti condotti dalla Delegazione è emerso che il DDPS, l'esercito e il SIC sono consapevoli dei rischi connessi alla raccolta e all'analisi mirate dei dati di localizzazione. Perciò il SIC e l'esercito (e più precisamente il Comando Ciber) rivedono a scadenze periodiche le direttive e le misure atte a ridurre al minimo tali rischi.

Il rischio di una fuga di dati sensibili è l'aspetto su cui si concentra maggiormente l'attenzione in quest'ambito, ciò che ha indotto all'adozione di una serie di misure. Il DDPS ritiene peraltro che sussista anche un rischio elevato che collaboratori dell'esercito o del SIC vengano identificati attraverso servizi di localizzazione e possano quindi essere contattati personalmente, per esempio a scopi ricattatori. Una sensibilizzazione dei collaboratori e l'adozione di direttive sull'utilizzo di servizi di localizzazione contribuiranno, oltre all'esecuzione del controllo di sicurezza relativo alle persone, a ridurre la possibilità che si verifichi una tale evenienza. Si vuole fare in modo che i posti che danno accesso a dati sensibili siano occupati soltanto da persone che non rappresentano alcun rischio per la sicurezza. Nella prassi, sono considerati rischi per la sicurezza, fra gli altri, la corruzione, i problemi finanziari, le dipendenze, i rischi latenti di ricatto e uno stile di vita disordinato¹⁸⁵.

I servizi competenti reputano invece di minore importanza il rischio che un'analisi dei dati di localizzazione porti a rivelare l'ubicazione di siti protetti. I collaboratori vengono inoltre sensibilizzati in modo specifico sulla protezione di siti classificati. A tal proposito sono previste direttive specifiche, come quella concernente l'utilizzo di dispositivi mobili.

La DelCdG valuta che le direttive e le misure menzionate siano nel complesso opportune. La Delegazione accoglie con particolare favore il fatto che l'Aggruppamento Difesa si stia dotando di una nuova direttiva sulla protezione degli oggetti militari e del suo personale, direttiva che conterrà, tra l'altro, disposizioni relative ai servizi di localizzazione. La DelCdG si aspetta inoltre che i servizi competenti verifichino periodicamente che tali disposizioni vengano rispettate. I chiarimenti hanno evidenziato che allo stato attuale non è necessario adottare altre misure nel settore dell'alta vigilanza; per questa ragione la DelCdG ha concluso l'esame in materia.

¹⁸⁵ Sentenza del Tribunale federale 1C_142/2018 del 6 nov. 2018 consid. 2.4, con rimando alla sentenza del Tribunale federale 8C_788/2011 del 2 mag. 2012, consid. 2.

5.3.3 Ruolo del SIC nelle questioni legate al personale di altre unità della Confederazione

Nell'anno in rassegna la DelCdG si è occupata di un caso in cui il SIC ha trasmesso attivamente informazioni a un'altra unità della Confederazione in occasione di un processo di reclutamento. L'intervento del SIC ha fatto sì che l'unità in questione rinunci ad assumere definitivamente una persona, e questo nonostante la procedura di controllo di sicurezza relativo alle persone (CSP) fosse ancora in corso.

La DelCdG ha effettuato in seguito vari accertamenti. Non si è trattato soltanto di esaminare il caso specifico, ma di verificare, in maniera più generale se è opportuno e conforme alla legge che il SIC contatti direttamente un'unità amministrativa durante un reclutamento, benché per la funzione da assegnare sia previsto un CSP e il SIC possa essere coinvolto nella procedura.

La Delegazione ha constatato che la persona competente dell'autorità incaricata di assegnare il posto ha effettuato alcuni accertamenti dopo essere stata contattata dal SIC e ha annullato l'assunzione per dubbi legati alla sicurezza, e questo nonostante il CSP fosse ancora in corso e non vi fosse ancora nessun elemento concreto circa il suo esito. La DelCdG ritiene questo modo di procedere quantomeno discutibile.

In ogni caso, per la DelCdG il problema principale risiede nel fatto che il SIC, nel caso specifico, non si è basato su indicazioni comprovate riguardanti la persona interessata e che è intervenuto nel processo di assunzione senza disporre di una base legale sufficiente. La Delegazione ritiene che il SIC debba integrare eventuali informazioni che possiede sui candidati nell'ambito del CSP o attraverso il servizio incaricato del controllo, come previsto dalla legge. Reputa problematica una presa di contatto diretta con l'autorità incaricata di assegnare il posto, sottolineando che in occasione di assunzioni e controlli di sicurezza relativi alle persone ci si debba attenere rigorosamente ai processi e alle direttive vigenti.

La DelCdG ha informato il SIC e le unità interessate in merito alle conclusioni cui è giunta e li ha resi attenti sulle direttive vigenti, i processi previsti e i necessari miglioramenti.

5.4 Ulteriori attività

5.4.1 Visita di servizio all'ACE e al SIC

Nell'anno in rassegna la DelCdG ha visitato, nel corso della sua seduta di maggio, i servizi ACE di Zimmerwald e di un'altra località. In tale occasione, la Delegazione è stata informata sulle possibilità e sugli sviluppi tecnici in atto nei settori dell'esplorazione radio e dell'esplorazione di segnali via cavo (sull'argomento v. anche n. 6.2.3). La visita ha anche permesso ai membri della Delegazione di visionare le antenne di ricezione satellitare, i dispositivi di sicurezza delle installazioni in loco, nonché gli impianti server e gli impianti di filtraggio. Avvalendosi di prodotti di esplorazione concreti, il servizio ACE ha inoltre illustrato alla DelCdG i suoi processi, dall'acquisizione di un segnale al prodotto.

In occasione della visita di servizio svolta presso il SIC il 3 settembre 2024 la DelCdG è stata informata in merito a una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione secondo l'articolo 26 LAIn. Sulla scorta di alcuni dati di test, il SIC ha presentato alla DelCdG il funzionamento di questa misura. Già durante la scorsa legislatura la Delegazione era stata informata dal SIC sulla questione e sulle possibilità del servizio; durante la visita di quest'anno è stata aggiornata sugli ultimi sviluppi in atto nel settore.

Elenco delle abbreviazioni

ACE	Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche
ACI	Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione di segnali via cavo
AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AEP	Approvvigionamento economico del Paese
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
AFF	Amministrazione federale delle finanze
AI	Assicurazione invalidità
AOMS	Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
AVI-AIn	Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative
AV-MPC	Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CaF	Cancelleria federale
CAG	Commissioni degli affari giuridici delle Camere federali
cap.	Capitolo
CA-TF	Commissione amministrativa del Tribunale federale
CA-TPF	Commissione amministrativa del Tribunale penale federale
CdC	Conferenza dei Governi cantonali
CDF	Controllo federale delle finanze
CdF	Commissioni delle finanze delle Camere federali
CdG	Commissioni della gestione delle Camere federali
CdG-N	Commissione della gestione del Consiglio nazionale
CdG-S	Commissione della gestione del Consiglio degli Stati
CDS	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
CEDU	Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101)
CEs	Capo dell'esercito
CFA	Centro federale d'asilo
CFM	Commissione federale dei medicinali
CFP	Commissione federale per la preparazione e la risposta alle pandemie
Cfr.	Confronta
CI	Cooperazione internazionale
CIP	Cartella informatizzata del paziente
CIP-N	Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale
CMS	Sistema nazionale di comunicazione mobile sicuro

CNPT	Commissione nazionale per la prevenzione della tortura
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
COVID-19	<i>Coronavirus disease</i> 2019 (malattia da coronavirus 2019)
CPA	Controllo parlamentare dell'amministrazione
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale; RS 312.0)
CPS	Commissione della politica di sicurezza
CPS-N	Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale
Cpv.	Capoverso
CRS	Croce Rossa Svizzera
CSP	Controllo/i di sicurezza relativo/i alle persone
CSSS	Commissioni della sicurezza sociale e della sanità delle Camere federali
CSSU	Conferenza svizzera delle scuole universitarie
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DelCdG	Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali
DelFin	Delegazione delle finanze delle Camere federali
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
DPDU	Divisione Pace e diritti umani
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
EAE	Criteri di Efficacia, Appropriatezza ed Economicità
ERI	Educazione, Ricerca e Innovazione
ES	Elenco delle specialità
FATCA	<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>
fedpol	Ufficio federale di polizia
FF	Foglio federale
FFS	Ferrovie federali svizzere
FIS FT	Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri
FSG	Federazione svizzera di ginnastica
GPS	<i>Global Positioning System</i>
IA	Intelligenza artificiale

IFPDT	Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
ILR	Indennità per lavoro ridotto
Innosuisse	Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione
IPG	Indennità per perdita di guadagno
IP LIS	Sistema d'informazione integrato di pianificazione e di monitoraggio della situazione
IPU	Interventi di pubblica utilità
ISDU	Istituzione svizzera per i diritti umani
LAI n	Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (RS 121)
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10)
LC	Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11)
LCo	Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione; RS 172.061)
LEmb	Legge federale del 22 marzo 2002 sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi; RS 946.231)
LEp	Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie; RS 818.101)
Let t.	Lettera
LM	Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare; RS 510.10)
LNA	Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0)
LOGA	Legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)
LParl	Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10)
LPD	Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1)
LPPC	Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1)
LPSU	Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20)
LSCPT	Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1)
LSIn	Legge federale del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione (Legge sulla sicurezza delle informazioni, RS 128)

LStrI	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20)
LTras	Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, RS 152.3)
MEBEKO	Commissione delle professioni mediche
Mo.	Mozione
MPC	Ministero pubblico della Confederazione
n.	Numero
NPD	Nuova piattaforma di digitalizzazione (dell'esercito)
OAAM	Ordinanza del 21 agosto 2013 concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (RS 513.74)
OAIIn	Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (RS 121.1)
OC	Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento; RS 823.111)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OCSP	Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RS 120.4)
OEV	Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204)
OIET	Ordinanza del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste di sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (RS 742.161)
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OPers	Ordinanza del 3 giugno 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.3)
OPF	Ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari; RS 916.161)
OrC LEp	Organo di coordinamento della LEp
Ordinanza Ucraina	Ordinanza del 4 mar. 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72)
O-SIEs	Ordinanza del 4 dicembre 2009 sul Servizio informazioni dell'esercito (RS 510.291)
OSM	Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla sicurezza militare (RS 513.61)
PA SBS	Piano d'azione Strategia Biodiversità Svizzera
par	Paragrafo
PF	Politecnici federali
PGF	Polizia giudiziaria federale
Po.	Postulato

PSMU	Programma speciale «Aumentare il numero di diplomati in medicina umana» (Programma speciale medicina umana)
RDS+	Rete di dati sicura completata con l'accesso IP
RS	Raccolta sistematica del diritto federale svizzero
RU	Raccolta ufficiale delle leggi federali
RUAG	Azienda di armamento
RUAG MRO	Azienda di armamento (<i>Rüstungsunternehmen-Aktiengesellschaft: Maintenance, repair and overhaul</i>)
RZPlus	<i>Rechenzentrum Plus</i> (Centro di calcolo Plus)
SA	Società anonima
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SEPOS	Segreteria di Stato della politica di sicurezza
SG-DFI	Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno
SIC	Servizio delle attività informative della Confederazione
SIM	Servizio informazioni militare
SIMIC	Sistema d'informazione centrale sulla migrazione
SISI	Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza
SMS	<i>Short Message Service</i>
SSC	Servizio sanitario coordinato
SVP 2030	Salvaguardia del valore di Polycom
Swissmedic	Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
TAF	Tribunale amministrativo federale
TDT	Trasformazione digitale e governance delle TIC
TF	Tribunale federale
TPF	Tribunale penale federale
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UE	Unione europea
UFAE	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni
UFCS	Ufficio federale della cibersicurezza
UFG	Ufficio federale di giustizia
UFPER	Ufficio federale del personale
UFPP	Ufficio federale della protezione della popolazione
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica

UFSP0	Ufficio federale dello sport
UFT	Ufficio federale dei trasporti
UNRWA	Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente
URC	Uffici regionali di collocamento
USAV	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
UST	Ufficio federale di statistica

Allegato I

Allegato 1: Composizione delle CdG, delle loro sottocommissioni e dei loro gruppi di lavoro e della DelCdG nel 2024

<i>CdG-N (Commissione plenaria)</i>	<i>CdG-S (Commissione plenaria)</i>
Erich Hess (presidente), Matthias Aebischer, Jacqueline Badran, Thomas Bläsi, Thomas Burgherr, Thomas de Courten, Benjamin Fischer, Patrick Hässig, Alfred Heer, Alois Huber, Matthias Samuel Jauslin, Marc Jost, Andreas Meier, Stefan Müller-Altermatt, Katharina Prelicz-Huber, David Roth, Daniel Ruch, Priska Seiler Graf, Bruno Storni, Gabriela Suter, Michael Töngi, Bruno Walliser, Laurent Wehrli, Manuela Weichelt, Priska Wismer-Felder (vicepresidente)	Charles Juillard (presidente), Marianne Binder-Keller, Josef Dittli, Petra Gössi, Maya Graf (vicepresidente), Marianne Maret, Franziska Roth, Werner Salzmann, Pirmin Schwander, Carlo Sommaruga, Simon Stocker, Céline Vara, Heidi Z'graggen
<i>Sottocommissioni DFAE/DDPS</i>	
Matthias Aebischer (presidente), Thomas Burgherr, Benjamin Fischer, Patrick Hässig, Matthias Samuel Jauslin, Andreas Meier, Priska Seiler Graf, Bruno Walliser, Manuela Weichelt	Josef Dittli (presidente), Maya Graf, Charles Juillard, Franziska Roth, Werner Salzmann
<i>Sottocommissioni DFGP/CaF</i>	
Alfred Heer (presidente), Matthias Aebischer, Jacqueline Badran, Thomas Bläsi, Benjamin Fischer, Katharina Prelicz-Huber, Daniel Ruch, Michael Töngi, Priska Wismer-Felder	Carlo Sommaruga (presidente), Josef Dittli, Pirmin Schwander, Céline Vara, Heidi Z'graggen

<i>Sottocommissioni DFF/DEFR</i>	
Marc Jost (presidente), Jacqueline Badran, Thomas Burgherr, Thomas de Courten, Stefan Müller-Altermatt, Katharina Prelicz-Huber, Daniel Ruch, Bruno Storni, Gabriela Suter	Pirmin Schwander (presidente), Marianne Binder-Keller, Josef Dittli, Charles Juillard, Simon Stocker
<i>Sottocommissioni DFI/DATEC</i>	
Thomas de Courten (presidente), Alois Huber, Matthias Samuel Jauslin, Andreas Meier, David Roth, Gabriela Suter, Michael Töngi, Bruno Walliser, Priska Wismer-Felder	Heidi Z'graggen (presidente), Petra Gössi, Marianne Maret, Simon Stocker, Céline Vara
<i>Sottocommissioni Tribunali/MPC</i>	
Manuela Weichelt (presidente), Matthias Aebischer, Thomas Bläsi, Patrick Häsig, Erich Hess, Alois Huber, Marc Jost, David Roth, Laurent Wehrli	Marianne Binder-Keller (presidente), Marianne Maret, Pirmin Schwander, Carlo Sommaruga, Simon Stocker
<i>DelCG</i>	
Stefan Müller-Altermatt (presidente), Petra Gössi (vicepresidente), Maya Graf, Alfred Heer, Werner Salzmänn, Priska Seiler Graf	
<i>Gruppo di lavoro «Gestione del rischio Confederazione» (solo membri delle CdG)</i>	
Erich Hess (presidente), Maya Graf, Marc Jost, Charles Juillard (vicepresidente), Pirmin Schwander, Priska Wismer-Felder	
<i>Gruppo di lavoro «Indiscrezioni nell'ambito della pandemia di COVID-19»</i>	
Thomas de Courten (presidente), Marianne Binder-Keller, Josef Dittli, Patrick Häsig, Carlo Sommaruga (vicepresidente), Manuela Weichelt	

Allegato 2

Allegato 2: Stato di avanzamento delle ispezioni in corso delle CdG

Le ispezioni rappresentano lo strumento principale delle CdG. Un'ispezione delle CdG è caratterizzata da tre tappe principali: innanzitutto l'*ispezione* vera e propria, basata sulle inchieste della Commissione e/o su una valutazione del CPA. Questa prima tappa si conclude con la presentazione di un rapporto, generalmente pubblico, indirizzato all'autorità responsabile, in genere il Consiglio federale. Il *parere* delle autorità responsabili fa parte della seconda tappa: secondo l'articolo 158 LParl l'autorità responsabile deve informare le commissioni di vigilanza sull'attuazione delle raccomandazioni. Questo parere è pubblicato se non vi si oppongono interessi degni di protezione. Le CdG valutano il parere ed eventualmente conducono inchieste supplementari o addirittura pubblicano un secondo rapporto. La terza tappa consiste nel *controllo successivo*: due o tre anni dopo la pubblicazione del rapporto d'ispezione, di norma la CdG interessata incarica la sua sottocommissione competente di effettuare un controllo successivo, durante il quale viene esaminato in che misura l'autorità interessata si sia occupata dei problemi constatati e abbia attuato le raccomandazioni della CdG. Se determinati punti restano aperti, la CdG svolge talvolta inchieste supplementari o, trascorso un nuovo termine, effettua un nuovo controllo.

Di seguito sono elencate tutte le ispezioni delle CdG in corso a fine 2024, per le quali cioè non erano ancora terminate le tre tappe. Le ispezioni definitivamente concluse, per le quali il controllo successivo è stato terminato e/o che non devono essere ulteriormente trattate, non sono menzionate.

Ispezioni in corso – CdG

Tema	Rapporto(i) delle CdG	Prossima tappa
Sistema dei giudici non di carriera	-	Pubblicazione di un rapporto (2025)
Indiscrezioni riguardanti gli affari del Consiglio federale relativi alla pandemia di COVID-19	2023	Conclusione dell'ispezione (2025)
Pianificazione e istituzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale	2022	Proseguimento dell'ispezione (2025)
Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione	2024 2021	Controllo successivo (2026)
Relazione di vigilanza tra l'AV-MPC e il MPC	2021 2020	Corapporto sui futuri lavori legislativi (in corso)

Ispezioni in corso – CdG-N

Tema	Rapporto(i) delle CdG	Prossima tappa
Indipendenza e controllo della Sorveglianza dei prezzi	-	Pubblicazione di un rapporto (2026)
Servizio militare con limitazioni	-	Pubblicazione di un rapporto (2025)
Comunicazione delle autorità prima delle votazioni	2023	Trattazione del parere del Consiglio federale (2025)
Attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI)	2023	Controllo successivo (2026/2027)
Rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità federali nell'ambito della lotta alla pandemia di COVID-19: l'esempio dell'estensione del certificato sanitario	2023	Controllo successivo (2025)
Ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell'UFSP per la gestione della crisi pandemica	2023	Controllo successivo (2026/2027)
Lavoro ridotto durante la crisi pandemica	2023	Proseguimento dell'ispezione (2025/2026)
Opportunità ed efficacia dell'approvvigionamento economico durante la pandemia di COVID-19	2022	Controllo successivo (2025)
Indennità di perdita di guadagno COVID-19 per lavoratori indipendenti	2022	Proseguimento del controllo successivo (2025)
Pandemia di COVID-19: acquisto di mascherine di protezione	2022	Controllo successivo (2025)
Protezione delle acque sotterranee in Svizzera	2022	Controllo successivo (2025)
Procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento	2022	Controllo successivo (2025)
Contatti tra le autorità federali e le imprese Lonza e Moderna riguardo alla produzione e all'acquisto di vaccini anti-COVID-19	2021	Proseguimento dell'ispezione (2025)
Relazioni pubbliche della Confederazione	2019	Proseguimento del controllo successivo (2025)
Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale	2019	Controllo successivo (2025)
Conteggio elettronico dei voti (e-counting)	2017	Secondo controllo successivo (2025)

Ispezioni in corso – CdG-S

Tema	Rapporto(i) delle CdG	Prossima tappa
Pianificazione dei progetti di infrastruttura ferroviaria	-	Pubblicazione di un rapporto (2026)
Consolati onorari	-	Pubblicazione di un rapporto (2025)
Ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni	-	Pubblicazione di un rapporto (2025)
Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale	2023	Controllo successivo (2027)
Archiviazione e classificazione di documenti e procedura per le domande di accesso secondo la LTras: accertamenti generali in merito alle norme applicabili e nel contesto delle accuse di irreperibilità di e-mail all'interno della SG-DFI	2023	Controllo successivo (2025)
Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID-19	2023	Controllo successivo (2026/2027)
Trasformazione dell'AFD in UDSC: aspetti legali e adeguatezza	2023 2022	Controllo successivo (2025)
Commissioni consultive extraparlamentari	2022	Secondo controllo successivo (2026)
Organizzazione di crisi della Confederazione per la gestione della pandemia di COVID-19	2022	Controllo successivo (2025)
Controlling di affari offset	2022	Controllo successivo (2025)
Protezione della biodiversità in Svizzera	2021	Proseguimento del controllo successivo (2025)
Attuazione alla frontiera delle misure COVID-19	2021	Proseguimento del controllo successivo (2025)
Analisi del DNA nei procedimenti penali	2019	Proseguimento del controllo successivo (2025)
Attuazione delle mozioni e dei postulati accolti	2019	Controllo successivo (2025)
Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA – Considerazioni sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare	2019	Conclusione dell'ispezione e pubblicazione di un rapporto (2025)
Partecipazione della Confederazione all'applicazione di sanzioni economiche	2023 2019 2018	Secondo controllo successivo (2027)
Revisione dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)	2020 2018	Proseguimento del controllo successivo (2025)
Introduzione del nuovo canone radiotelevisivo	2020 2017	Proseguimento del controllo successivo (2025)

Tema	Rapporto(i) delle CdG	Prossima tappa
Ammissione e riesame dei medicinali iscritti nell'elenco delle specialità	2023 2014	Secondo controllo successivo (2026/2027)
Indennità di perdita di guadagno: irregolarità nei conteggi dei servizi militari volontari	2013	Proseguimento del secondo controllo successivo (2026/2027)
